

COMUNE di **CAVARIA** con

PROVINCIA di **VARESE** **PREMEZZO**

regolamento edilizio e d'igiene

con allegato
piano di fabbricazione

ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N° 5 DEL 18.2.75



Per copia conforme all'originale

Cavaria con Premezzo li 30.3.75

Il Segretario Com.le

M. S.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO *Piero*



INDICE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

PARTE I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.1	Oggetto del regolamento	pag.	1
1.1.2	Opere edilizie soggette ad autorizzazione	"	"
1.1.3	Domande di licenza	"	2
1.1.4	Documenti da allegare alla domanda di licenza	"	3
1.1.5	Dati di progetto forniti dall'Ufficio tecnico Comunale	"	4
1.1.6	Opere in cls. ed in ferro	"	5
1.1.7	Opere di piccola importanza in edifici esistenti	"	5
1.1.8	Insegne pubbliche - diciture	"	5
1.1.9	Varianti a progetti di opere già approvate	"	6
1.1.10	Ritrovamento di cose di pregio artistico ed archeologico	"	6

TITOLO II

LICENZE EDILIZIE - ESAMI PROGETTI - VALIDITA' - LICENZE D'USO

1.2.1	Esame del progetto e concessione di licenza	pag.	7
1.2.2	Deroghe	"	7
1.2.3	Limiti di validità della licenza	"	8
1.2.4	Visite in corso dei lavori	"	8
1.2.5	Dichiarazione di abitabilità o di agibilità	"	9
1.2.6	Asservimento di aree alle costruzioni	"	9
1.2.7	Abitazioni di lusso	"	10

TITOLO III

COMMISSIONE EDILIZIA

1.3.1	Composizione della Commissione Edilizia	pag.	11
1.3.2	Riunioni della Commissione	"	11
1.3.3	Attribuzione della Commissione	"	11

TITOLO IV

SICUREZZA DEI FABBRICATI - PRESCRIZIONI ANTI-INCENDIO

1.4.1	Tipi delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati-norme tecniche	pag.	13
-------	--	------	----

1.4.2	Provvedimenti contro i pericoli per la sicurezza	pag. 13
1.4.3	Installazione di bombole di gas liquido negli edifici - criteri di sicurezza	" 13
1.4.4	Provvedimenti atti ad evitare l'inquinamento atmosferico	" 14
1.4.5	Manutenzione	" 14

◀ TITOLO V

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA CONDOTTA DEI LAVORI

1.5.1	Assiti e steccati	pag. 15
1.5.2	Costruzione di assiti - segnali - affissioni	" 15
1.5.3	Dormitori e latrine di cantiere	" 16
1.5.4	Ponti di fabbrica	" 16
1.5.5	Deposito di materiale	" 16
1.5.6	Ripristino stradale	" 17

TITOLO VI

PRESCRIZIONI VARIE

1.6.1	Servitù pubbliche speciali	pag. 18
1.6.2	Numeri civici e tabelle toponomastiche	" 18
1.6.3	Riduzione e soppressione di numeri civici o di qualunque infisso	" 18
1.6.4	Marciapiedi - concorso alla sistemazione	" 19

PARTE II

TITOLO I

NORME URBANISTICO EDILIZIE-GENERALI

OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

2.1.1	Recinzioni delle proprietà	pag. 20
2.1.2	Aggetti e sporti sullo spazio pubblico	" 20
2.1.3	Balconi e pensiline	" 21
2.1.4	Gronde	" 21
2.1.5	Bow - Windows	" 21
2.1.6	Accessi carrai	" 21
2.1.7	Intonaci - rivestimenti - tinteggiature-ornamenti	" 22
2.1.8	Canali - tubi - pluviali	" 22
2.1.9	Fumaioli	" 22
2.1.10	Impianti di condutture visibili	" 23

2.1.11	Osservanza del P.d.F.	pag.	23
2.1.12	Estetica dell'ambiente	"	23
2.1.13	Edificabilità	"	24
2.1.14	Calcolo dei volumi - numero dei piani - altezze massime agli effetti del calco- lo del volume	"	25
2.1.15	Distanze	"	26
2.1.16	Fabbricati accessori	"	27
2.1.17	Cortili	"	28
2.1.18	Parcheggi	"	28
2.1.19	Strade	"	30
2.1.20	Lottizzazioni	"	31
2.1.21	Ampliamenti e sopralzi	"	32
2.1.22	Edifici da erigersi a cavaliere fra zone diverse	"	33

PARTE III

TITOLO I

3.1.1	Divisione del territorio comunale in por- zioni territoriali omogenee	pag.	34
3.1.2	Zone di conservazione storico-ambienta- le (A)	"	35
3.1.3	Zone intensive ad edificazione control- lata (B-PL) (di ristrutturazione dello ambiente urbano)	"	37
3.1.4	Zone estensive (B-3)	"	38
3.1.5	Zone estensive di espansione (C-3)	"	39
3.1.6	Zone a verde privato con edificazione con- trollata (C-4)	"	40
3.1.7	Zone per le attività produttive zone industriali (D-1)	"	41
3.1.8	Zone artigianali intensive (D-2)	"	42
3.1.9	Zone a verde agricolo (D-4)	"	43
3.1.10	Zone a rimboscimento od a bosco (S)	"	44
3.1.11	Zona di attrezzature pubbliche e collet- tive	"	45
3.1.12	Zone speciali 'y'	"	45
3.1.13	Zone di rispetto	"	46
3.1.14	Tolleranza di insediamenti produttivi nelle zone estensive di completamento (B-3)	"	46

PARTE IV

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

TITOLO I

SUOLO E ACQUE SUPERFICIALI

4.1.1	Divieto di ristagno di acque	pag.	48
4.1.2	Divieto di scarico immondizie	"	48
4.1.3	Recinzione delle aree	"	48
4.1.4	Concimazione	"	48
4.1.5	Cave di prestito	"	49
4.1.6	Irrigazione	"	49
4.1.7	Modifica delle falde e dei deflussi naturali	"	49
4.1.8	Raccolta di acque - serbatoi	"	49
4.1.9	Scarico acque meteoriche sulle aree	"	50
4.1.10	Scarico acque meteoriche dai fabbricati	"	50
4.1.11	Divieto di uso di acque usate	"	50
4.1.12	Immissione di acque usate in corsi superficiali	"	50
4.1.13	Modalità di immissione delle acque reflue nei corsi superficiali	"	50
4.1.14	Controllo sulle acque correnti	"	51
4.1.15	Protezione delle acque correnti	"	51

TITOLO II

NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

4.2.1	Requisiti per le nuove costruzioni	"	52
4.2.2	Approvazione del Sindaco	"	52
4.2.3	Ricostruzioni o modifiche	"	52
4.2.4	Requisiti del terreno di costruzione	"	53
4.2.5	Divieto di uso di terreni inquinati	"	53
4.2.6	Opere in fregio a corsi d'acqua	"	53
4.2.7	Locali di abitazione contro terra	"	53
4.2.8	Divieto di uso di materiali inquinati	"	53
4.2.9	Isolamento delle costruzioni	"	53
4.2.10	Impermeabilizzazioni	"	54
4.2.11	Divieto di uso di locali sotterranei ciechi	"	54
4.2.12	Attività consentite nei locali sotterranei	"	54

4.2.13	Intercapedini di locali sotterranei	pag.	55
4.2.14	Locali semi - interrati	"	55
4.2.15	Divieto uso semi-interrati come abitazioni	"	55
4.2.16	Modifiche dei locali fuori terra	"	55

TITOLO III

SUOLO PUBBLICO - CORTILI - CAVEDI

4.3.1	Pavimentazione del suolo pubblico-suolo delle acque	"	57
4.3.2	Larghezza delle vie e degli spazi pubblici	"	57
4.3.3	Uso del suolo pubblico per attività varie	"	57
4.3.4	Dotazione di acqua per le varia attività	"	57
4.3.5	Dimensioni di cortili e cavedi	"	58
4.3.6	Divieto di peggiorare situazioni esistenti	"	58
4.3.7	Suolo dei cortili	"	58

TITOLO IV

LOCALI DI ABITAZIONE E LORO ANNESSI

4.4.1	Abitazioni precedenti al presente regolamento - adattamenti	"	59
4.4.2	Isolamento delle abitazioni	"	59
4.4.3	Areazione delle pareti	"	59
4.4.4	Dimensioni minime locali di abitazione	"	59
4.4.5	Cubature e superfici minime per persona	"	59
4.4.6	Caratteristiche di pavimenti	"	60
4.4.7	Areazione ed illuminazione dei locali	"	60
4.4.8	Altezza dei locali	"	60
4.4.9	Impalcati o soppalchi	"	61
4.4.10	Dotazione minima igienica per ogni abitazione	"	61
4.4.11	Cucine e cucinini	"	61
4.4.12	Cabine di cottura	"	61
4.4.13	Portinerie	"	62
4.4.14	Guardiole	"	62
4.4.15	Scale	"	62

TITOLO V

VIGILANZA

4.5.1	Visite di controllo ai fabbricati	pag.	63
4.5.2	Requisiti per l'abitabilità	"	63
4.5.3	Provvedimenti in mancanza dei requisiti precedenti	"	64
4.5.4	Controlli dell'Amministrazione	"	64
4.5.5	Inabitabilità	"	64

TITOLO VI

FOGNATURA DOMESTICA

4.6.1	N° latrine per alloggio	"	65
4.6.2	N° latrine per locali pubblici	"	65
4.6.3	Requisiti delle latrine	"	65
4.6.4	Latrine esterne al fabbricato	"	65
4.6.5	Disimpegni delle latrine	"	66
4.6.6	Ventilazione forzata	"	66
4.6.7	Apparecchi igienici	"	66
4.6.8	Tubazioni e condutture	"	66
4.6.9	Divieto di scarico pluviali e acque	"	67
4.6.10	Possibilità di ispezione	"	67
4.6.11	Mancanza di fognatura pubblica	"	67
4.6.12	Requisiti dei pozzi neri	"	67
4.6.13	Pozzetti	"	68
4.6.14	Fosse settiche	"	68
4.6.15	Vasche chiarificatrici	"	68
4.6.16	Caratteristiche biologiche degli effluenti	"	68
4.6.17	Scarico degli effluenti in acque superficiali	"	68
4.6.18	Sub - irrigazione	"	69
4.6.19	Pozzi perdenti - distanze e caratteristiche	"	69
4.6.20	Distanze di pozzi neri - fosse settiche, etc. dagli edifici	"	69
4.6.21	Acque meteoriche - scariche	"	69
4.6.22	Vuotatura dei pozzi neri	"	70

TITOLO VII

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

4.7.1	Divieto di battitura di tappeti, etc.	pag.	71
4.7.2	Pulizia dei locali e depositi materiali putrescibili	"	71
4.7.3	Limiti di tempo per la conservazione dei rifiuti nei locali	"	71
4.7.4	Locali o aree per contenitori immondizie	"	71
4.7.5	Requisiti delle aree	"	72
4.7.6	Requisiti dei locali	"	72
4.7.7	Canne di caduta	"	72
4.7.8	Norme per le esercenti attività alimentari	"	73
4.7.9	Conservazione degli apparecchi per le immondizie	"	73
4.7.10	Divieto di raccolta nei fabbricati di particolari sostanze	"	73
4.7.11	Cernite di rifiuti	"	73
4.7.12	Raccolta dei rifiuti	"	73
4.7.13	Modalità della raccolta	"	73
4.7.14	Controllo dell'attività del cenciaiuolo	"	74
4.7.15	Norme per l'esercizio di tale attività	"	74
4.7.16	Autorizzazione per i depositi di rifiuti	"	74
4.7.17	Immondezze	"	74
4.7.18	Vuotatura immondezze	"	74
4.7.19	Depositi di rifiuti	"	75
4.7.20	Divieto di prelievi d'acqua a valle dei depositi	"	75
4.7.21	Fuochi per la distruzione di rifiuti	"	75
4.7.22	Uso dei materiali di rifiuto	"	75
4.7.23	Infossamento dei rifiuti	"	76
4.7.24	Stabilimenti per la lavorazione dei rifiuti	"	76

TITOLO VIII

EDIFICI PER USO COLLETTIVO E DI CARATTERE PUBBLICO

4.8.1	Categorie soggette alle norme	pag.	77
4.8.2	Norme per alberghi - pensioni - locande	"	77
4.8.3	Locali privati per uso estranei	"	77
4.8.4	Dormitori collettivi	"	78
4.8.5	Uffici	"	78
4.8.6	Luoghi di riunioni e svago	"	78
4.8.7	Ambulatori	"	79
4.8.8	Istituti privati	"	79
4.8.9	Impianti sportivi	"	79
4.8.10	Soggezione ad altre disposizioni	"	80
4.8.11	Adeguamento di locali od impianti inadeguati	"	80

TITOLO IX

FUMI - POLVERI - RUMORI

4.9.1	Esercizio dei focolari	"	81
4.9.2	Installazione impianti termici	"	81
4.9.3	Apparecchi di combustione nei locali	"	81
4.9.4	Produzione di gas tossici	"	81
4.9.5	Tubazione per scarico di fumi, etc.	"	82
4.9.6	Divieto di immissione nell'atmosfera di sostanze dannose	"	82
4.9.7	Limitazione all'uso dei condotti fumari	"	82
4.9.8	Produzione di suoni e rumori	"	82
4.9.9	Eliminazione di vibrazioni	"	83
4.9.10	Installazione motori e macchinari	"	83
4.9.11	Limiti di rumorosità	"	83

TITOLO X

RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO ARIA

4.10.1	Impianti di riscaldamento centrali	"	84
4.10.2	Stufe a combustibili solidi, liquidi e areiformi	"	84

4.10.3	Locali pubblici - areazione forzata	pag.	84
4.10.4	Impianti di condizionamento	"	84
4.10.5	Prese d'aria	"	85
4.10.6	Apparecchi di controllo	"	85

TITOLO XI

STABILIMENTI INDUSTRIALI

4.11.1	Disposizioni generali	"	86
4.11.2	Norme per l'esercizio degli stabilimen ti industriali	"	86
4.11.3	Controllo da parte del Sindaco	"	86
4.11.4	Norme particolari	"	87
4.11.5	Camini per uso industriale	"	87
4.11.6	Rifiuti solidi	"	88
4.11.7	Limiti per la dispersione rifiuti solidi in superficie	"	88
4.11.8	Acque reflue	"	88
4.11.9	Caratteristiche generali delle acque	"	88
4.11.10	Concessione per lo scarico di acque	"	89
4.11.11	Acque reflue nelle autorimesse e simi- lari	"	89
4.11.12	Rifiuti gassosi o polverosi	"	89
4.11.13	Ventilazione autorimesse	"	89
4.11.14	Esercizio delle autorimesse	"	90
4.11.15	Accessori delle autorimesse	"	90
4.11.16	Vigilanza del Sindaco	"	90
4.11.17	Provvedimenti in casi di difformità	"	90

TITOLO XII

FABBRICATI RURALI

4.12.1	Norme da osservarsi	"	91
4.12.2	Vani di deposito e conservazione	"	91
4.12.3	Caseifici e burrifici	"	91
4.12.4	Attrezzature per la produzione di or- taggi	"	91

TITOLO XIII

RICOVERI PER ANIMALI

4.13.1	Divieto di ricoveri in promiscuità fra animali e persone	pag. 93
4.13.2	Divieto di tenere animali da cortile nel centro abitato	" 93
4.13.3	Requisiti per i ricoveri degli animali	" 93
4.13.4	Scuderie - stalle - ovili	" 94
4.13.5	Ubicazione di stalle, ovili, etc.	" 94
4.13.6	Recinti per gli animali	" 94
4.13.7	Stalle all'aperto	" 94
4.13.8	Requisiti delle stalle all'aperto	" 94
4.13.9	Ricoveri per bestiame da latte	" 95
4.13.10	Porcilaie	" 95
4.13.11	Acque reflue	" 96
4.13.12	Allevamento di polli e animali da cortile	" 96
4.13.13	Requisiti dei locali	" 96
4.13.14	Animali da cortile per uso alimentare - preparazione	" 96
4.13.15	Acqua per il bestiame	" 97
4.13.16	Dotazione di letamaie	" 97
4.13.17	Tipi di letamaie	" 97
4.13.18	Possibilità di eliminazione delle letamaie	" 98
4.13.19	Ubicazione delle letamaie	" 98
4.13.20	Manipolazione e trasporto del letame	" 98
4.13.21	Manutenzione dei ricoveri per animali	" 98
4.13.22	Disinfezione delle letamaie	" 98
4.13.23	Transito del bestiame nell'abitato	" 99

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI.

4.14.1	Osservanza di norme speciali	" 100
--------	------------------------------	-------

PARTE V

TITOLO I

5.1.1	Vigilanza sull'attività edilizia nel territorio comunale	pag.	101
5.1.2	Violazioni del R.E e di Igiene	pag.	101
5.1.3	Sanzioni civili-penali-fiscali	pag.	101

ALLEGATO N 1

Dimensionamento e norme per le fosse settiche	pagg.	103-107
---	-------	---------

PARTE I

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1.1 Ogni attivita' edificatoria nel territorio del Comune di Cavaria con Premezzo e' disciplinata dalle norme della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni del R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme del presente regolamento.

In particolare si fa riferimento alle norme emanate dalla legge 765 del 6.8.1967 ed al Decreto Ministeriale 1.4.1968 riguardante le norme di applicazione dell'VIII e IX comma dell'art. 17 della predetta legge, nonche' a quello riguardante le norme concernenti l'applicazione dell'art. 19 (D.M. 2.4.1968).

- ART. 2 -

OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1.1.2 Chiunque, privato od Ente pubblico, intenda eseguire nuove costruzioni, aggiunte, sopralzi, modifiche, demolizioni di edifici esistenti, recinzioni di qualsiasi natura, muri di sostegno, monumenti funebri, chioschi permanenti o provvisori, aprire strade private, perforare pozzi per captazione di acque, collocare condotte sotterranee ed aeree di qualsiasi natura, eseguire movimenti di terra di qualsiasi natura atti a modificare lo stato naturale del terreno o l'ambiente nella sua generalita', deve chiedere al Sindaco la licenza od autorizzazione per l'esecuzione di dette opere, corredando la domanda dei relativi progetti ed allegati prescritti dagli articoli seguenti.

Sono escluse dall'obbligo della licenza le sole opere di ordinaria manutenzione come indicato all'art. 1.1.7.

Per tutte le opere suddette, ed a seconda o meno del tipo e della categoria delle stesse ed ove ne ricorra il caso, sussistono inoltre gli obblighi di notifica, denuncia, richiesta di autorizzazione al Comune od a competenti Enti ed uffici, quali:

- denuncia per la esecuzione di opere di conglomerato cementizio semplice od armato od in ferro ai sensi della legge 1086 del 5.11.1971;
- domanda per l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico, per cesate ed assiti, per immissione di condotti di fognatura e tombinatura, per attivazione di accessi carrai;
- richiesta di autorizzazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;

- notifica all'Ispettorato del Lavoro per costruzioni industriali occupanti piu' di 3 (tre) operai (art. 48 D.P.R. 19.3.1956 n. 303);
- richiesta di autorizzazioni all'Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Foreste, Genio Civile o Magistrato delle acque;
- richiesta di licenze o permessi all'Associazione Nazionale Controllo Combustibili ed all'Ente Prevenzioni Infortuni;
- richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza alle Belle Arti di Lombardia;
- richiesta di autorizzazioni all'Ispettorato Compartimentale dell'ANAS e all'Amministrazione Provinciale.

I permessi, nulla-osta e autorizzazioni di cui sopra, devono essere richiesti a cura e spese del privato o dell'Ente secondo che ricorrano i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per i diversi casi e devono essere allegati alla pratica edilizia sin dalla fase istruttoria presso il Comune.

Il Sindaco rilascerà la licenza di costruzione, ove nulla osti da parte del Comune, solo se la pratica edilizia sarà corredata di tutti i permessi, nulla-osta ed autorizzazione occorrenti.

- ART. 3 -

DOMANDE DI LICENZA

1.1.3 Le domande di licenza devono essere indirizzate al Sindaco, sui moduli predisposti dagli Uffici Comunali, corredate dai disegni di progetto e di una relazione illustrativa, in duplice copia.

Le domande devono essere firmate dal richiedente o suo legale rappresentante.

Tutti gli altri documenti devono essere firmati, oltre che dal richiedente, anche dal progettista e dal Direttore dei Lavori.

L'esecutore dell'opera dovrà apporre la sua firma al progetto prima della determinazione dei punti fissi.

Tutti i firmatari devono indicare la loro residenza ed il loro domicilio.

Qualora, all'atto della presentazione delle domande, il direttore dei lavori e l'esecutore degli stessi non fossero ancora designati, la loro designazione e la apposizione delle relative firme sui documenti richiesti dovranno avvenire, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori.

Il progettista ed il direttore dei lavori debbono essere: 'Architetto' od 'Ingegnere' abilitati ad esercitare la professione in Italia; oppure 'Geometra' o 'Perito Industriale Edile' parimente abilitati, nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale, secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

L'esecutore delle opere deve essere impresa od artigiano regolarmente iscritto presso una Camera di Commercio dello Stato.

Sia per i progettisti che per gli esecutori delle opere dovrà avvenire il deposito preventivo delle

firme su apposito registro tenuto a cura del Comune.

Il deposito della firma dovrà essere accompagnato da certificato dell'Ordine, Collegio o Camera di Commercio attestante la regolare iscrizione della persona o ditta negli elenchi o albi relativi.

In caso di costruzione in proprio a gestione diretta, l'opera dovrà essere seguita dal Direttore dei Lavori in veste anche di Direttore di cantiere, con tutte le responsabilità civili e penali relative e dovrà essere eseguita esplicita notifica in tal senso all'Amministrazione Comunale.

- ART. 4 -

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LICENZA

1.1.4 Alla domanda di licenza devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) relazione del progettista su apposito modulo che sarà fornito dall'Amministrazione Comunale;
- 2) disegni di progetto, che devono comprendere:
 - a) estratto di mappa, con l'indicazione dei numeri mappali e del foglio di mappa e della posizione occupata dalla nuova costruzione. Lo stralcio si deve estendere in tutte le direzioni per un raggio minimo di 100 mt. oltre il confine della proprietà e deve portare l'indicazione dei vincoli del P.d.F. oltre le indicazioni toponomastiche e tutti quei riferimenti atti ad individuare l'edificazione esistente nelle immediate vicinanze del terreno interessato; i disegni dovranno essere redatti in formato UNI di uso corrente (A0-A1-A2-A3-A4);
 - b) planimetria d'assieme dell'area del fabbricato in scala non inferiore a 1:500 contenente: orientamento, larghezze stradali, distanze dai confini, dai muri o sporti dei fabbricati circostanti, altezza di tali muri e fabbricati, indicazione precisa degli accessi e dei vincoli pianistici. La planimetria deve essere convenientemente quotata con quote reali anche in senso altimetrico, con riferimento ad un caposaldo inamovibile e facilmente individuabile;
 - c) piante quotate dei singoli piani, compreso il cantinato, in scala 1:100 oppure 1:50;
 - d) pianta della copertura in scala 1:100 oppure 1:50;
 - e) sezioni quotate, secondo piani di maggiore interesse, in scala 1:100 oppure 1:50;
 - f) prospetti di tutti i lati in scala 1:100 oppure 1:50;
 - g) schema delle fognature delle acque bianche e nere in scala 1:100 a 1:500 almeno;
 - h) particolari dei dettagli in scala 1:20 con la indicazione dei materiali e dei colori da impiegarsi nella costruzione;
 - i) particolare delle recinzioni;
 - l) disegni e chiare fotografie nel formato 18 x 24 dei prospetti delle case adiacenti, atti a identificare la zona, nei casi di progetti di risa-

- namento, variazioni o ricostruzioni di immobili situati nelle zone di cui all'art. 3.1.2.;
- m) plastici d'assieme in casi di particolare importanza, a richiesta dell'Amministrazione;
 - n) tabella indicante le superfici di tutti i vani, i calcoli dei volumi, delle altezze, dei parametri di illuminazione ed areazione di ogni singolo locale; della superficie del lotto e della parte edificanda;
 - o) nulla osta del Comando Provinciale VV.FF. per i progetti di nuovi impianti o costruzioni o modifiche di quelli esistenti delle aziende o lavorazioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. del 27 aprile 1955, n. 547 (tab. A e B annesse al D.P.R. del 27 aprile 1959 n. 689), nonché delle aziende e fabbricati in cui sono previsti gli impianti o lavorazioni pericolose elencate nel D.I. 27.9.1965 n. 1973 (G.U. n. 278 dell'8 novembre 1965);
 - p) planimetria d'assieme in scala 1:500 delle lottizzazioni convenzionate previste dagli artt. 3.1.2 3.1.3- 3.1.5 - 3.1.6 - 3.1.7 - 3.1.8 del presente regolamento;
 - q) impegnativa all'esecuzione od al concorso alle spese occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria stabilito per le singole zone e per quelle secondarie nelle zone soggette a piano attuativo.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere esibita la ricevuta di versamento effettuato a favore della Cassa di Previdenza dei professionisti interessati alla costruzione e gli estremi della presentazione al Genio Civile della notifica di esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato precompresso od in ferro (Legge 1086 del 5.11.1971).

- ART. 5 -

DATI DI PROGETTO FORNITI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- 1.1.5 L'Ufficio tecnico comunale fornirà, su richiesta da effettuarsi a cura degli interessati:
- 1) lo schema di impegnativa all'esecuzione od al concorso di pagamento delle spese delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il privato deve sottoscrivere;
 - 2) i dati di allineamento ed altimetrici per la esecuzione dei progetti di costruzione, sia in confine col suolo pubblico, che ricadenti integralmente su territorio privato;
 - 3) le indicazioni relative alla situazione dei servizi pubblici nella zona.

Prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori e' fatto obbligo di richiedere apposita visita da parte dell'Ufficio tecnico comunale per la vendita dei punti fissi e della rispondenza della posizione del fabbricato sul terreno rispetto ai dati di progetto.

OPERE IN CLS. ED IN FERRO

- 1.1.6 La progettazione, la direzione, la esecuzione di opere in cls. armato o precompresso od in ferro la cui stabilita' possa comunque interessare l'incolumita' pubblica, devono essere fatte in osservanza delle disposizioni di legge in materia (legge n. 1086 del 5.11.1971), regolamenti di esecuzione e norme tecniche relative.

OPERE DI PICCOLA IMPORTANZA IN EDIFICI ESISTENTI

- 1.1.7 Nel caso di lavori di limitata importanza in edifici esistenti, appena eccedenti la ordinaria manutenzione, e' sufficiente presentare domanda a firma del proprietario e dell'esecutore delle opere, corredata da semplici schizzi esplicativi.

* Il Sindaco rilascerà autorizzazione a procedere se constatera' l'osservanza di tutte le norme contenute nel presente R.E., anche senza consultare la Commissione Edilizia.

Nei casi di dubbio e' riservata tuttavia al Sindaco la facolta' di richiedere tutta la documentazione prevista per le licenze ordinarie e di far seguire alle pratiche la normale procedura richiesta per queste ultime.

Nei casi, nei quali, con netta evidenza, senza che si apportino modifiche di ordine architettonico ed estetico, le opere progettate interessino la statica (rinforzi, sostituzioni di membrature, etc.) il Sindaco e' tenuto ad accertarsi che l'opera rechi la firma dei tecnici responsabili a norma di legge, sia eseguita sotto il controllo degli stessi e siano espletate tutte le modalita' previste dagli artt. precedenti.

INSEGNE PUBBLICHE - DICITURE

- 1.1.8 E' obbligatoria la domanda di licenza od autorizzazione al Sindaco anche per l'applicazione di insegne, cartelli, iscrizioni, decorazioni, tintecciature, mostre e simili, verso la pubblica via o comunque in vista della pubblica via.

Il richiedente deve unire disegni e fornire, a richiesta, la documentazione chiara e completa delle opere da eseguire, precisamente: dimensioni, forme, colore, ubicazione.

I colori e le iscrizioni delle insegne pubblicitarie non dovranno, in ogni caso, ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

VARIANTI A PROGETTI DI OPERE GIA' APPROVATE

1.1.9 Per ogni variante che si intendesse apportare ai progetti gia' approvati, deve essere presentata domanda al Sindaco.

Dette varianti non potranno effettuarsi se non a seguito di nuova licenza del Sindaco a termini del presente regolamento.

RITROVAMENTO DI COSE DI PREGIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO

1.1.10 Indipendentemente dagli obblighi derivanti da leggi speciali, qualora nel corso di lavori, scavi, restauri, demolizioni, si scoprissero cose di pregio artistico od archeologico, dovro' esserne fatta immediata denuncia al Sindaco. Questi provvedera' immediatamente, tramite suoi delegati, a compiere gli opportuni sopralluoghi, provvedendo, se del caso, ed ai sensi della legge n. 1089 dell'1.6.1939 (cap. V), e relativo regolamento, ad avvertire le Autorita' all'uopo interessate.

TITOLO - II

LICENZE EDILIZIE - ESAMI PROGETTI - VALIDITA' - LICENZE D'USO

- ART. 1 -

ESAME DEL PROGETTO E CONCESSIONE DI LICENZA

1.2.1 * Il Sindaco prendera' in esame le domande di licenza per mezzo degli Uffici Comunali e della Commissione edilizia, consultando, se lo riterra' necessario, altre Commissioni od Enti o professionisti competenti.

Le determinazioni del Sindaco saranno comunicate ai richiedenti entro il termine di 60 giorni dalla data di deposito delle domande negli Uffici Comunali, o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Nessuna opera potra' essere intrapresa se non dopo la concessione di licenza, eccetto che si tratti:

- a) di opere richieste da urgenti e improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene, opere che dovranno essere specificatamente ed immediatamente denunciate per iscritto;
- b) di opere provvisoriale e di costruzioni di tettoie o di steccati per cantieri edilizi per i quali sia gia' stata rilasciata licenza, su aree private.

Copia della licenza sara' affissa all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni. Altra copia, unitamente a copia dei progetti approvati, dovra' essere tenuta nel cantiere a disposizione degli Organi comunali di controllo.

Chiunque potra' prendere visione presso gli Uffici Comunali, della licenza e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi, di regolamenti o con le prescrizioni del P.d.F.

Il silenzio, da parte dell'Amministrazione, per un periodo superiore ai giorni 60 dalla data di presentazione della domanda, e' da intendersi come rifiuto della licenza, non motivato.

- ART. 2 -

DEROGHE

1.2.2 Nessuna deroga alle norme di attuazione potra' essere concessa per edificazioni di tipo privato.

Solo per quanto riguarda edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico il Sindaco, ai sensi dell'art. 16 della Legge 765 previa deliberazione in proposito del Consiglio Comunale e nell'osservanza dell'art. 3 della circolare 21.12.1955 n. 1357, potra' autorizzare edificazione in deroga alle presenti disposizioni.

LIMITI DI VALIDITA' DELLA LICENZA

1.2.3 La licenza ha la validita' di un anno dalla data della sua notifica. Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre sei mesi, non potranno essere intraprese o riprese se non previa nuova domanda e nuova licenza.

I lavori si intenderanno iniziati con la esecuzione di opere effettive come scavi, fondazioni, murature, etc. e dopo che al Comune sara' pervenuta regolare comunicazione di avvenuto inizio dei lavori secondo il tipo di comunicazione allegato alla pratica edilizia.

Analoga comunicazione deve essere eseguita in caso di sospensione protratta per oltre due mesi ed in caso di ripresa dopo una sospensione del genere.

Le opere provvisoriale e preparatorie non sono da intendersi come lavori effettivi.

Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione ne interrompesse l'esecuzione, dovra' eseguire le opere necessarie a garantire la solidita' ed il decoro delle parti costruite.

In caso di inadempienza il Sindaco provvedera' di Ufficio a norma di Legge.

Qualora insorgesse controversia in merito alla data di inizio dei lavori e tale data di inizio sia determinante agli effetti della validita' della licenza stessa, viene stabilito che verra' ritenuta probante a tale effetto la denuncia all'INAIL da parte della Impresa o dell'esecutore, purché la sua data ufficiale risalga a 30 gg. prima della scadenza della licenza.

VISITE IN CORSO DEI LAVORI

1.2.4 Durante il corso dei lavori, e su richiesta da parte del proprietario, cui e' fatto preciso obbligo in proposito, l'Amministrazione Comunale, tramite i tecnici delegati, eseguirà almeno una visita tecnica di controllo a rustico, ed una visita tecnica ad opere ultimate.

Il numero delle visite da eseguirsi in corso d'opera dopo le comunicazioni di ultimazione del rustico e' commisurata all'importanza dell'opera, a giudizio della Amministrazione, che potra' specificare sulla licenza edilizia le fasi di lavoro che dovranno essere comunicate al Comune.

In qualsiasi momento, inoltre, l'Amministrazione Comunale puo' eseguire sopralluoghi ai lavori in corso di propria iniziativa, sia per constatare il rispetto del R.E. e delle norme urbanistiche, sia per verificare le rispondenze del progetto ai tipi presentati, sia per controllare il rispetto delle norme di sicurezza e di incolumita' alle cose ed alle persone nel corso dei lavori.

DICHIARAZIONE DI ABITABILITA' O DI AGIBILITA'

- 1.2.5 Al termine dei lavori il proprietario deve fare domanda in bollo, richiedendo la visita definitiva per la dichiarazione di abitabilita' o di agibilita' la quale verra' rilasciata dal Sindaco dopo la constatazione dell'osservanza di tutte le norme edilizie ed igieniche, ed in ogni caso, dopo la presentazione al Comune della copia del certificato di collaudo, con l'attestazione, da parte del Genio Civile, dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086 del 5.11.1971 (cfr. art. 8 stessa legge) e dopo il collaudo, nei casi previsti nel precedente art. 4 paragrafo o) del Comando Provinciale dei VV.FF., oltre alla dimostrazione di aver adempiuto a tutti gli altri disposti particolari che potessero essere contenuti nella licenza di costruzione.

ASSERVIMENTO DI AREE ALLE COSTRUZIONI

- 1.2.6 Per tutte le nuove costruzioni e per quelle ampliate, prima del rilascio dell'abitabilita' o della agibilita' dovra' essere stipulato atto pubblico, registrato e trascritto, dal quale, sulla scorta di opportuni elaborati tecnici, risulti il computo della area di proprieta', il volume edificato e la quantita' di area che viene asservita a detto volume, e che quindi viene depauperata di volumetria.

Tale atto ha lo scopo di rendere pubblico il gravame esistente e l'asservimento di un'area a servizio esclusivo di ogni fabbricato, rendendola improduttiva agli effetti di operazioni edilizie future.

L'atto sara' pubblico, stipulato da notaio, registrato e trascritto, ed accompagnato dalle relative planimetrie che saranno presentate preventivamente al Comune per l'approvazione (in numero di dieci).

Il vincolo dovra' riguardare anche i volumi precedentemente edificati sul suolo, con riferimento alla volumetrie concesse all'epoca della costruzione. Per le parti degli edifici costruiti nel solo rispetto delle norme del Codice Civile, l'area da vincolarsi sara' integralmente l'area coperta dall'edificio costruito, maggiorata di m. 1,50 per lato, convenzionalmente, anche nel caso che l'edificio si attesti per uno o piu' lati sui confini.

L'impegnativa "non aedificandi" potra' essere tolta dall'area anche solo parzialmente, solo allorquando, sulla base di opportune autorizzazioni e successivi controlli, si sara' provveduto alla demolizione della quota parte di volume relativa.

ABITAZIONI DI LUSO

1.2.7 Agli effetti della determinazione dell'appartenenza di un fabbricato alla categoria di abitazione di lusso, in conseguenza dell'applicazione della normativa delle zone con cui il Piano suddivide il territorio comunale, si richiama qui quanto disposto dal D.M. 2.8.1969, ed in particolare, per quanto riguarda volumetrie ed aree di competenza.

1. di modificare l'art. 1 del titolo III del Regolamento Edilizio concernente la composizione della Commissione Edilizia, come segue:

ART. 1
COMPOSIZIONE COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia Comunale si compone di n. 10 membri.=

Sono membri di diritto:

- a. Sindaco o ViceSindaco.
- b. Assessore all'Urbanistica.
- c. Tecnico Comunale addetto all'Urbanistica.
- d. Responsabile del Servizio USSL.
- e. un componente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Sono membri elettivi:

- a. cinque membri nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno dalla minoranza, fra persone che abbiano attitudine e titolo a ricoprire la carica di cui due esperti in materia di tutela ambientale ed eliminazione barriera architettoniche ai sensi della L.R. n. 6/89.

Questi possono essere scelti fra i Consiglieri e fra gli estranei al Consiglio.=

I Membri eletti durano in carica cinque anni e, comunque, non oltre la durata del Consiglio Comunale che li ha eletti.=

La Commissione rimane in carica fino all'insediamento della nuova.=

Qualora uno dei membri cessasse dall'ufficio, il Consiglio Comunale provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo membro rimarrà in carica sino al compimento del quinquennio in corso al momento della sua nomina o allo scioglimento del Consiglio Comunale.=

Funzionerà da segretario un geometra dell'Ufficio Tecnico Comunale senza diritto di voto, ed, in sua assenza svolgerà le funzioni di segretario un altro addetto all'Ufficio Tecnico Comunale, designato dal Sindaco, o un componente della Commissione.=

Il Tecnico e l'Ufficiale Sanitario Comunale, riferiscono sui progetti presentati al parere della Commissione, per i componenti della quale vigono le stesse incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali ed i Membri della Giunta.=

TITOLO III

COMMISSIONE EDILIZIA

- ART. 1 -

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1.3.1 La Commissione edilizia è composta in parte da membri di diritto ed in parte da membri elettivi.

Sono membri di diritto:

- il Sindaco o, in sua vece, l'Assessore anziano o l'Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
- l'Assessore all'edilizia privata od all'urbanistica;
- il Capo dell'Ufficio tecnico comunale o suo incaricato (con funzioni di segretario e senza diritto di voto);
- il Comandante Provinciale dei VV.FF. od un suo rappresentante;
- l'Ufficiale sanitario del Comune;
- un rappresentante dell'E.P.T.

Sono membri elettivi:

- quattro tecnici, di cui due ingegneri od architetti e due geometri o periti edili;
- due cittadini.

Costituisce motivo di incompatibilità alla nomina di membro della C.E. l'appartenenza delle persone ad organi statali ai quali competono in base alle norme, attribuzioni di controllo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune (C.M. 5.9.1966 n. 3968).

I membri elettivi di cui sopra sono nominati dal Consiglio Comunale e durano in carica tre anni.

Il Capo dell'Ufficio tecnico comunale riferisce sui progetti e redige i verbali delle sedute.

L'assenza ingiustificata dei membri elettivi da più di quattro riunioni consecutive comporta la decadenza del membro eletto e la sua sostituzione.

- ART. 2 -

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

1.3.2 La Commissione è convocata dal Presidente; per la validità dei suoi pareri è necessaria la presenza di almeno cinque componenti di cui tre elettivi e la maggioranza dei voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- ART. 3 -

ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE

1.3.3 La Commissione dà parere:

- 1) sui progetti per i quali è richiesta la licenza del Sindaco;
- 2) sui progetti di piani particolari, di comparti edilizi e di lottizzazione;

140017747 TO CON DELIB. P. 17/4-93 n. 5720
C.C. N. 7 del 26-2-93
APP. SOV. A. 100650

di presenza per le sedute utili nel rispetto delle norme previste
per le quantificazioni e modalità di erogazione previste dalla L.
816/85. =

3) su quant'altro il Sindaco riterra' di sottoporre al suo esame.
La Commissione edilizia provvedera', nel suo interno, a stabilire un regolamento di procedura per l'esame dei progetti e l'istruzione delle pratiche.

TITOLO IV

SICUREZZA DEI FABBRICATI - PRESCRIZIONI ANTI-INCENDIO

- ART. 1 -

TIPI DELLE STRUTTURE DA ADOTTARE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI - NORME TECNICHE.

- 1.4.1 Le opere di cui al precedente art. 1.1.4 paragrafo o) devono rispondere a tutte le prescrizioni di sicurezza emanate in materia e a quelle che il Comando Provinciale dei VV.FF. riterrà opportuno di imporre per ogni caso particolare.

- ART. 2 -

PROVVEDIMENTI CONTRO I PERICOLI PER LA SICUREZZA

- 1.4.2 Quando un edificio, o qualche sua parte o muro minaccia rovina, oppure quando un lavoro in genere venga condotto in modo da creare pericoli per l'incolumità pubblica, l'Autorità comunale deve provvedere alle constatazioni relative (v. art. 1.2.4)
- Il Sindaco può intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione ed eventuale sgombero e alla demolizione delle opere minaccianti rovina, o alla sospensione dei lavori mal condotti; in caso di inadempienza il Sindaco provvederà ai sensi della legge comunale e provinciale, della legge urbanistica e della legislazione sui LL.PP., a spese del proprietario.
- In caso di pericolo imminente, il proprietario può provvedere all'esecuzione delle provvidenze più urgenti, fermo l'obbligo della immediata denuncia.

- ART. 3 -

INSTALLAZIONE DI BOMBOLE DI GAS LIQUIDO NEGLI EDIFICI CRITERI DI SICUREZZA

- 1.4.3 In tutto il territorio comunale è prescritto l'obbligo dell'osservanza dei disposti della circolare n. 78 del Ministero dell'Interno (Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio) del 14 luglio 1967.
- In particolare le bombole contenenti gas di petrolio liquefatti dovranno essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione in vani o locali aperti verso l'esterno e chiusi ermeticamente verso l'interno.
- Le tubazioni metalliche fisse, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaine metalliche aperte verso l'esterno e chiuse ermeticamente verso l'interno.
- Le tubazioni flessibili dovranno essere realizzate con materiali resistenti all'usura ed all'azione chimica del gas di petrolio liquefatto.

La giunzione fra tubi fissi e flessibili e con l'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fughe di gas e possibilità e sfilamento del tubo.

Viene consigliato l'uso dei dispositivi di sicurezza in commercio, atti ad evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma.

La verifica del rispetto delle norme e' demandata al Comune.

- ART. 4 -

PROVVEDIMENTI ATTI AD EVITARE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

- 1.4.4 In conseguenza del grave stato di inquinamento del territorio, il territorio comunale e' stato incluso nella zona 'A' di controllo di cui all'art. 2 della Legge 13.7.1966 n. 615 con Decreto del Ministero della Sanita' 5.10.1972.

In tutto il territorio comunale sono pertanto integralmente applicabili le norme previste dalla predetta Legge n. 615, nonche' dai successivi Decreti P.R. e Circolari del Ministero degli Interni.

- ART. 5 -

MANUTENZIONE

- 1.4.5 Ogni proprietario e' obbligato a curare la buona manutenzione dei propri edifici in tutte le loro parti compresi cortili e giardini, in piena conformita' con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di pubblico decoro, anche riguardo agli interessi di natura archeologica e monumentale.

TITOLO V

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA CONDOTTA DEI LAVORI

- ART. 1 -

ASSITI E STECCATI

1.5.1 Chiunque voglia eseguire opere in fregio a vie e spazi pubblici o aperti al pubblico, deve provvedere per la chiusura dell'area di cantiere con assito o steccato di aspetto decoroso e costruito nei limiti e con le modalita' che verranno prescritte.

A tale obbligo si puo' fare eccezione:

- a) quando si tratti di opere di modesta entita' che non possono nuocere alla viabilita'; oppure di opere da eseguirsi nei piani superiori del fabbricato, nel quale caso il proprietario deve adottare opportuni provvedimenti per l'incolumita' delle persone;
- b) quando, per non recare ostacolo al pubblico transito, l'Autorita' Comunale non possa permettere che venga ingombrata con l'assito alcuna parte del suolo pubblico; nel qual caso il costruttore deve provvedere altrimenti alla tutela della sicurezza pubblica secondo le migliori norme ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo le disposizioni che la Autorita' Comunale impartira' in proposito.

- ART. 2 -

COSTRUZIONE DI ASSITI - SEGNALI - AFFISSIONI

1.5.2 Quando la costruzione di assiti e di steccati, o di ponteggi di qualunque natura, importi l'occupazione temporanea di area pubblica, il costruttore deve ottenere autorizzazione dall'Autorita' comunale presentando domanda con l'indicazione precisa della localita', estensione e durata presumibile della occupazione.

Per tale concessione si procede alla constatazione dello stato delle opere stradali che verranno comprese nell'assito o, comunque, occupate o manomesse.

Prima dell'occupazione il proprietario o il suo rappresentante deve provvedere al pagamento delle tasse relative ed all'anticipo di una somma, da determinarsi caso per caso, a garanzia delle eventuali opere di ripristino stradale.

Qualora sia necessario prolungare la occupazione deve essere presentata preventiva domanda di proroga, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.

Le porte praticate negli assiti dovranno aprirsi verso l'interno ed essere tenute chiuse durante la sospensione dei lavori.

Gli angoli sporgenti degli assiti e di altri ripari devono essere imbiancati per tutta altezza del piano terreno e muniti di lanterne a luce rossa, che devono restare accese dal tramonto alla levata del sole, e comunque secondo l'orario stabilito per l'illuminazione pubblica.

Il collocamento e le dimensioni delle lanterne devono essere tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo.

Il Comune ha piena facoltà di servirsi senza alcun compenso, ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti, graticci e ripari concessi lungo le vie o spazi pubblici, per il servizio delle affissioni da esso esercito con diritto di privativa a sensi dello speciale regolamento.

E' pero' riservata al proprietario della fabbrica per la quale serve l'assito la facoltà di apporvi, senza compenso, avvisi od insegne che riflettano unicamente affittanze od altre indicazioni relative al fabbricato medesimo od alla ditta costruttrice, senza che tali avvisi occupino, tutti insieme, piu' di 1/5 della facciata esterna dell'assito o cesata.

E' fatto obbligo al costruttore di apporre in modo visibile all'esterno del cantiere l'indicazione della propria ditta e gli estremi della licenza edilizia.

- ART. 3 -

DORMITORI E LATRINE DI CANTIERE

- 1.5.3 Quando, per necessita' di lavoro, il personale dovesse pernottare in cantiere, i locali o le baracche a cio' adibiti, devono rispondere ai minimi di cubatura ed areazione compatibili con le esigenze igieniche ed essere dotati di idonei impianti igienico-sanitari.

- ART. 4 -

PONTI DI FABBRICA

- 1.5.4 Quando non venga eretto lo steccato, qualunque ne possa essere la ragione, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non puo' essere costruito ad un'altezza inferiore ai m. 3 dal suolo e deve essere costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Nel caso di ponti a sbalzo, l'altezza dal piano stradale non puo' essere inferiore a m. 4,50.

- ART. 5 -

DEPOSITO DI MATERIALE

- 1.5.5 Nessun deposito di materiale puo' essere effettuato sul suolo pubblico.

Solo nel caso d'assoluta necessita', ed a richiesta, l'Autorita' Comunale puo' concedere il deposito temporaneo con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana e quelle speciali per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

RIPRISTINO STRADALE

1.5.6 Appena ultimati i lavori, il proprietario deve far levare i ponti e gli assiti e riconsegnare perfettamente sgombra a tutte sue cure e spese, l'area occupata per la fabbrica.

Le opere di ripristino del suolo stradale devono essere eseguite a carico del proprietario responsabile della manomissione.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Autorita' Comunale, il ripristino del suolo pubblico occupato, non venisse effettuato a perfetta regola d'arte, il Comune provvedera' a rifare il lavoro a totale spesa del proprietario, che dovra' rifondere la somma relativa.

TITOLO VI

PRESCRIZIONI VARIE

- ART. 1 -

SERVITU' PUBBLICHE SPECIALI

1.6.1 Per ragioni di pubblico servizio, previo avviso agli interessati proprietari degli edifici che prospetta no spazi pubblici, e' riservata al Comune la facolta' di applicare, anche sui muri esterni: ganci, sostegni di cavi, mensole o paline per linee elettriche, bracci per lampade di illuminazione pubblica, avvisatori elettrici stradali, avvisatori di incendio, segnalazioni stradali, targhe toponomastiche, piastrene per l'indicazione di tracciamenti o di idranti, orologi elettrici, nonche' quant'altro previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per ragioni di pubblica utilita'.

Tali applicazioni devono essere eseguite in modo da salvaguardare l'estetica della proprieta' privata e fermo il diritto di indennizzo in caso di sopravvenienti danni.

E' altresì riservata al Comune la facolta' di provvedere al taglio dei rami di alberi che potessero comunque disturbare le linee elettriche della pubblica illuminazione o che comunque sporgessero su suoli di demanio Pubblico (strade, piazze etc.) arrecando ostacolo alla viabilità o pregiudizio alla pulizia.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere, a spese dei privati, ove lo ritenga opportuno, la sistemazione ad asfaltatura o rezzada delle strade e accessi privati sulle pubbliche vie, almeno per 25 m. dall'asse della pubblica via.

I privati sono altresì tenuti a regolare le acque piovane di scolo ed a incanalarle.

- ART. 2 -

NUMERI CIVICI E TABELLE TOPONOMASTICHE

1.6.2 I proprietari di nuovi fabbricati devono richiedere i numeri civici da applicare agli ingressi degli edifici stessi.

Il Comune assegna il numero civico.

Le targhe indicatrici delle vie e delle piazze vengono apposte a cura del Comune in punti stabiliti, e non possono dal proprietario della casa venire rimosse o sottratte alla vista del pubblico.

- ART. 3 -

RIDUZIONE E SOPPRESSIONE DI NUMERI CIVICI O DI QUALUNQUE INFISSO.

1.6.3 Il proprietario che intende eseguire lavori autorizzati in fabbricati di cui agli artt. 2 - 7 - 8 - 9 del titolo I, prima della rimozione deve darne avviso all'Autorita' Comunale che indichera' i provvedimenti opportuni.

In caso di completa demolizione di fabbricati che non debbono essere piu' ricostruiti, o di soppressione autorizzata di ingressi fronteggianti pubblici spazi, il proprietario dovra' notificare al Comune i numeri civici da abolire.

- ART. 4 -

MARCIAPIEDI - CONCORSO ALLA SISTEMAZIONE

1.6.4 Il Comune, in caso di costruzione dei marciapiedi in fregio agli edifici, ai muri di recinzione, alle aree poste lungo gli spazi pubblici, potra' esigere un contributo che verra' fissato dall'Amministrazione con appositi provvedimenti.

Per tali costruzioni e' consentita l'edificazione anche a confine con le proprieta' limitrofe, oppure alla distanza minima di ml. 3, fatte salve le norme del Codice Civile.

Le distanze dalle strade sono uguali a quelle previste per gli edifici in ogni singola zona.

Nell'ambito di una stessa proprieta' i fabbricati accessori potranno sorgere in aderenza ad edifici gia' esistenti od alla distanza minima di ml. 3.

Il volume degli accessori sara' computato per intero, dal piano di campagna fino all'intradosso delle solette di copertura.

L'Amministrazione Comunale ha la facolta' ed il diritto, esaminate le singole richieste, di fare spostare l'ubicazione di un accessorio nell'interno della proprieta', sia per farlo costruire in aderenza ad altro gia' esistente su proprieta' vicine, sia per renderlo meno visibile ed in tutti quei casi nei quali motivi estetici e di ordine di assetto territoriale le potessero consigliare tale spostamento.

- ART. 17 -

CORTILI

2.1.17 Tutto lo sviluppo edilizio delle zone di completamento e di espansione e' basato su costruzioni ordinate in "Edilizia aperta".

I cortili chiusi o semichiusi non sono ammessi.

Si intendono qui, per cortili, le aree non costruite, fiancheggiate in maniera continua su piu' di due lati da edifici costituiti da piu' unita' immobiliari aventi altezza pari o superiore alla dimensione relativa del cortile stesso sul quale prospettano.

Fanno eccezione a tale regola le zone di conservazione storico-ambientali, (zone A) nelle quali il cortile risulta uno degli elementi di interesse ambientale preesistente da conservare nella sua natura e forma caratteristica.

Anche per questi pero', ove il cortile non preesista ma sia di nuova costruzione (casi previsti nella edificazione delle zone A3 ed A4), occorre che ogni lato del cortile non sia inferiore al 75% dell'altezza del fabbricato piu' alto affacciato su tale lato con minimo di 10 m. e che la sua area non sia inferiore al 50% della somma della superficie delle pareti prospettanti su di esso, esclusione fatta dal conteggio, della superficie prospettante di eventuali portici passanti.

- ART. 18 -

PARCHEGGI

2.1.18 Ciascun edificio deve essere dotato di opportuni parcheggi.

Tenuto presente l'art. 18 della Legge 765 che figura un minimo inderogabile di 5 mq. di parcheggio ogni 100 mc., considerato lo stato particolare di ca-

renza riscontrato, si stabilisce:

- 1) gli edifici destinati ad uso esclusivo di abitazione dovranno avere a disposizione almeno 15 mq. di parcheggio ogni 250 mc. di volume, (20% in piu' del minimo).
(Tale norma vale anche se si hanno, nell'edificio, uffici o negozi per un volume non eccedente 1/10 del totale).
- 2) Gli edifici destinati esclusivamente ad uffici dovranno avere 15 mq. ogni 200 mc. di volume (il 50% in piu').
- 3) Gli edifici destinati esclusivamente ad attivita' commerciali (grandi magazzini, centri di vendita, banche, etc.) dovranno avere 25 mq. di parcheggio ogni 150 mc. di volume.
- 4) Gli edifici ad uso promiscuo, (abitazioni ed uffici, abitazioni e negozi) non ricadenti nelle norme di cui al punto 1) dovranno avere la superficie di parcheggio a disposizione pari alle somme risultanti dalle disponibilita' prescritte al punto 1) per i volumi destinati ad abitazioni maggiorate di quelle relative al punto 2) o 3) per i volumi destinati ad uffici o commercio.
- 5) Per alberghi, case albergo e simili, la dotazione sara' pari a 20 mq. ogni 150 mc.
- 6) Per locali di spettacolo e ristoranti la dotazione sara' di 1 posto macchina (pari a 18 mq.) ogni 5 posti a sedere ed ogni 5 coperti.
- 7) In tutte le zone in cui si svolgono e sono ammesse attivita' industriali od artigianali, nell'ambito di ciascuna proprieta', dovranno essere previste zone di parcheggio in ragione di 1 posto macchina ogni 3 addetti ed, in ogni caso, mai meno di 5 posti macchina (90 mq.) o di mq. 1,5 ogni 20 mc. (fra i tre parametri si assumera' sempre quello maggiore).
- 8) Ogni altro edificio ad uso pubblico, la cui destinazione comporti afflusso di persone, dovra' essere dotato di un adeguato parcheggio, coperto o scoperto le cui dimensioni saranno stabilite volta per volta dall'Amministrazione Comunale, sempre pero' in aumento rispetto ai minimi stabiliti dalla legge 765 art. 18 e dall'art. 5 del D.M. 2.4.1968.

Le disposizioni particolari concernenti i parcheggi dovranno essere esplicitamente riportate sulla licenza edilizia e costituiranno prescrizioni sindacabili.

I posti macchina, od aree di parcheggio, devono risultare in proprieta' comune ed indivisa del fabbricato, non costituire unita' immobiliare suscettibile di diversa destinazione (box chiusi) e risultare di facile ed agevole accesso, dalle vie e strade.

Quelli a servizio dei fabbricati di cui ai punti 2-3-4-5-6-8 devono risultare non cintati, a disposizione del pubblico in generale.

Per tutte le categorie sopra indicate si intende che le aree destinate a parcheggi non devono comprendere se di viarie.

PARTE II

TITOLO I

NORME URBANISTICO EDILIZIE - GENERALI

OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

- ART. 1 -

RECINZIONI DELLE PROPRIETA'

- 2.1.1 Le recinzioni delle proprietà lungo le aree pubbliche o aperte al pubblico transito o in vista di queste, devono essere risolte con decoro adeguato all'ambiente.
- Salvo prescrizioni particolari delle norme urbanistico-edilizie di attuazione del P.d.F. l'eventuale zoccolatura piena non deve superare l'altezza di m. 0,60 sopra il piano stradale.
- Sono, di norma, escluse le cancellate cieche in cemento.
- In ogni caso i muri divisori e le siepi a verde non possono superare l'altezza di mt. 2.
- La distanza delle recinzioni dall'asse stradale sarà sempre tale da consentire il calibro previsto per ogni singola strada, con un minimo di m. 6 (vedi articolo 2.1.19).
- Le recinzioni stesse dovranno essere convenientemente arretrate, rispetto a tale calibro minimo, per consentire la dotazione, lungo il fronte delle proprietà, degli spazi minimi di parcheggio previsto al successivo articolo 2.1.18.
- Eventuali muri di sostegno, qualora rivestano anche il carattere di recinzione verso strada, potranno anche superare l'altezza di ml. 2 sopra indicata, ove sia possibile ottenere sistemazioni del terreno a scarpata.
- Anche per i muri di sostegno, però, sarà sempre necessario indicare il tipo di muro da eseguire, i materiali, la forma e l'eventuale sistemazione del terreno retrostante, specie se visibile dal piano stradale.

- ART. 2 -

AGGETTI E SPORTI SULLO SPAZIO PUBBLICO

- 2.1.2 I contorni, le cornici, i davanzali, i serramenti ed ogni altro oggetto o sporto degli edifici sul suolo pubblico, le vetrine, le insegne e gli infissi di qualunque genere, pur concesse in forma esplicitamente precaria, non possono sporgere sulla spazio pubblico, fino all'altezza di m. 4,50, più di cm. 10 dalla linea dei muri.

Verso gli spazi pubblici i contorni sagomati di porte, botteghe, finestre, gli zoccoli od ogni altra decorazione o struttura in rilievo o in aggetto, devono essere costruiti con materiali di provata solidità.

- ART. 3 -

BALCONI E PENSILINE

2.1.3 E' vietata la costruzione di balconi e pensiline su spazi pubblici di larghezza inferiore a m. 6.

Per le strade di maggiore larghezza la sporgenza deve essere contenuta nella misura di 1/10 della larghezza stradale, fino ad un massimo di m. 1,20.

Balconi e pensiline non possono collocarsi ad altezze minori di m. 4,20 sopra il piano di marciapiede e di m. 4,50 da quello stradale ove non esista marciapiede.

- ART. 4 -

GRONDE

2.1.4 Sono ammesse su spazi pubblici e strade di qualsiasi larghezza; il loro sporto non può eccedere m. 1,20 per le strade di larghezza superiore ai m. 10 e m. 1 per quelle di larghezza minore.

L'altezza minima dovrà essere non inferiore a m. 4,50 dal piano stradale e m. 4,20 dal piano di marciapiede.

- ART. 5 -

BOW - WINDOWS

2.1.5 Sono ammessi su spazi pubblici, quando non si oppongono ragioni di estetica, di igiene e di viabilità, ad un'altezza di m. 4,20 dal piano di marciapiede, o di m. 4,50 dal piano stradale misurata dal punto più basso del profilo dello sporto.

Sono vietati nelle vie di larghezza inferiore ai m. 12.

Lo sporto massimo ammesso è di m. 1,20.

- ART. 6 -

ACCESSI CARRAI

2.1.6 Le aperture sulla pubblica via (accessi carrai) dovranno essere regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale la quale imporrà anche le modalità con cui tali accessi dovranno venire realizzati (v. art. 2.1.19).

Qualora si tratti di semplici accessi carrai e non dello sbocco di strade private, consorziali o vicinali,

dovranno essere munite di cancello o d'altro elemento indicatore della delimitazione fra proprietà privata e proprietà pubblica.

- ART. 7 -

INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - ORNAMENTI

- 2.1.7 L'Autorità Comunale ha facoltà di ordinare il rifacimento e l'applicazione di tinteggiature o verniciature ed altre convenienti rifiniture, a cura e spese del proprietario, a quelle parti di fabbricato che non presentino aspetto decoroso o, comunque, disturbino lo ambiente architettonico e paesistico circostante; così pure l'Autorità Comunale potrà ordinare la rimozione o sistemazione di materiali di qualsiasi genere che non presentino aspetto decoroso.

Nessun dipinto ornamentale prospiciente su spazi pubblici, nuovo o di restauro, può essere eseguito senza che il relativo progetto abbia prima ottenuto la licenza edilizia.

Tale licenza va richiesta ogni qualvolta un edificio vada dipinto o ridipinto.

- ART. 8 -

CANALI - TUBI - PLUVIALI

- 2.1.8 Le acque meteoriche debbono essere totalmente raccolte dalle coperture e convogliate negli appositi condotti stradali ed, in mancanza di questi, dovranno essere convogliate in modo tale da non scaricare sulla pubblica via.

I tubi pluviali verticali in fregio a spazi pubblici non debbono sporgere dal muro ad altezza inferiore a m. 4,50 dal piano stradale.

- ART. 9 -

FUMAIOLI

- 2.1.9 La struttura e la disposizione dei fumaioli devono risultare nel progetto presentato per la licenza edilizia.

Per i fumaioli di impianti collettivi di riscaldamento d'abitazioni private e data la facoltà all'Amministrazione comunale, sentiti i competenti Uffici di Igiene e Tecnico, di imporre, ove ne venga ravvisata la necessità, l'installazione di idonei depuratori del fumo ai sensi del Regolamento di Igiene.

IMPIANTI DI CONDUTTURE VISIBILI

2.1.10 Gli Enti concessionari dei servizi pubblici, per i quali si rendono necessari gli impianti di condutture visibili dagli spazi pubblici, debbono presentare, per l'approvazione, i tipi delle condutture e relativi disegni.

OSSERVANZA DEL P.d.F.

2.1.11 In tutto il territorio Comunale la fabbricazione sarà consentita solo se i progetti relativi verranno redatti in conformità alle prescrizioni di P.d.F. valide per la zona, nonché a quelle del regolamento edilizio e d'igiene vigente al momento del progetto.

I progetti dovranno inoltre rispondere a tutte le altre norme e disposizioni contenute in leggi speciali che riguardino la protezione contro l'inquinamento atmosferico, la salvaguardia delle bellezze naturali, la sicurezza contro gli incendi, la pubblica incolumità ed osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene del lavoro, sicurezza delle costruzioni etc.

Inoltre, in ogni zona in cui è stato diviso il territorio Comunale, sono indicati i tipi di attività commerciale e le norme relative di insediamento di tali attività, con particolare riferimento ai parcheggi occorrenti ai sensi dell'art. 13 della Legge 426 del 11 Giugno 1971.

Sono fatte salve in ogni caso, per gli insediamenti commerciali, le indicazioni del piano commerciale predetto ai sensi della Legge 426 dell'11.6.1971.

ESTETICA DELL'AMBIENTE

2.1.12 Quando, per effetto dell'esecuzione del P.d.F. o per qualsiasi altra causa, un edificio o sua parte venga a trovarsi esposto alla pubblica vista in condizioni tali che ne derivi deturpazione dell'ambiente urbano, l'Amministrazione comunale potrà imporre al proprietario di apportare modifiche o migliorie ai prospetti esposti alla pubblica vista, secondo progetto da approvarsi dall'Amministrazione stessa a termini di legge e di regolamento.

L'Amministrazione potrà, ingiungendo l'esecuzione dell'opera, fissare i termini di inizio e d'ultimazione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte degli interessati il Sindaco procederà a termini dell'art. 20 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.

EDIFICABILITA'

2.1.13 La densità di fabbricazione, ed ogni norma specifica di edificabilità per ciascuna zona, sono precisate nelle presenti norme urbanistico-edilizie di attuazione del P.d.F. Per tutte le zone valgono però le seguenti norme generali:

- a) per il calcolo del volume ammesso si terrà conto della superficie effettiva del lotto, senza aumento alcuno delle aree pubbliche adiacenti e con deduzione delle aree sottratte all'uso edilizio e privato.
- b) Sono deducibili dal volume quelli dei portici soggetti a servitù di pubblico passaggio previa stipulazione di regolare convenzione registrata e trascritta.
- c) Il volume detraibile per i portici sarà quello determinato dalla superficie adibita a pubblico transito (compreso l'ingombro delle strutture portanti su esso insistenti) e dall'altezza, misurata dal piano di pavimento finito fino all'intradosso della soletta di copertura del portico stesso.
- d) In tutte le zone in cui il territorio comunale è stato suddiviso del P.d.F., ad eccezione di quelle dichiarate di conservazione storico ambientale, per le quali vigono norme speciali, le costruzioni che sorgeranno saranno di norma isolate, (tipologia edilizia aperta) e tutte le facciate dovranno essere risolte architettonicamente.
- e) Nel calcolo dei volumi verrà tenuto conto anche di quelli interrati, se in questi troveranno posto insediamenti abitativi (fermo restando il rispetto del Regolamento d'Igiene ed Edilizio) od attività produttive secondarie o terziarie.
- f) I volumi interrati non verranno contabilizzati se destinati chiaramente al solo servizio del fabbricato di cui fanno parte e solo nel caso che le altezze e le caratteristiche dei locali ottenuti siano tali da escludere, a norme dei Regolamenti Edilizi e di Igiene, l'abitabilità o l'agibilità.
- g) Nel caso in cui i locali interrati, anche se destinati originariamente al solo servizio del fabbricato, abbiano altezza maggiore o uguale di m. 2,70 e siano dotati di finestre od aperture capaci di dare rapporti di illuminazione ed areazione $> 1/8$, verranno in tutti i modi contabilizzati come volume.

I due requisiti (altezza ed aperture) devono coesistere.

CALCOLO DEI VOLUMI - NUMERO DEI PIANI - ALTEZZE MASSIME AGLI EFFETTI DEL CALCOLO DEL VOLUME.

2.1.14 a) Calcolo dei volumi

Le altezze degli edifici verranno misurate dalla quota di spiccatò del terreno fino alla quota di intradosso della soletta di copertura del piano più alto o, nel caso di copertura dell'ultimo piano direttamente con falde inclinate con pendenza \leq al 20% fino alla quota di imposta della copertura.

Nel caso di pendenze della copertura superiori al 20%, e sempre che questa costituisca soffitto di locali abitati, l'altezza da assumere per il calcolo del volume sarà quella media fra quella di imposta e quella di colmo (misurate sempre all'intradosso).

Nel caso di ultimi piani realizzati a mansarda abitabile, l'altezza da computarsi sarà quella relativa all'estradosso del solaio di calpestio di detto piano, maggiorata dell'altezza media minima ammissibile dal Regolamento, per rendere abitabili le mansarde.

In presenza di terreni in pendio, è consentito di eseguire la media fra le altezze massime e minime, salvo che non esistano verso monte vani interrati, e da considerarsi abitabili agli effetti di quanto espresso ai punti e) f) g) del precedente articolo.

A maggior esplicazione si precisa che il volume dovrà, in definitiva, essere quello del solido sporgente fuori terra, per le altezze come sopra indicate, maggiorato del volume interrato abitabile od agibile, o suscettibile di essere reso tale.

b) Numero dei piani

Il numero dei piani, negli edifici di nuova costruzione, nei sopralzi e nelle ricostruzioni, è determinato, per ogni singola zona su cui insistono, dalle norme di P.d.F.

Nel computo del numero dei piani devono essere compresi i sottotetti abitabili, le mansarde, i piani arretrati.

Potranno essere esclusi i piani terreni con altezza non maggiore di m. 2,50 ed i piani seminterrati di altezza netta superiore a m. 2,50, sporgenti non più di m. 2,00 del livello di spiccatò, purchè in essi non trovino ricetto attività produttive, commerciali od abitative, ed i vani stessi non siano suscettibili di essere resi abitabili od agibili secondo quanto espresso all'art. 13 - e) - f) - g).

c) Altezze degli edifici

Per ogni zona di P.d.F. sono fissate delle altezze massime che non potranno venire superate da alcun punto della costruzione, compreso il colmo della copertura.

Si esclude nel modo più assoluto la possibilità di mediare fra due altezze lungo lo stesso fronte o sui fronti diversi.

Le altezze massime si misurano dal piano di spicco stradale o da quello del terreno medio circostante, e con le modalita' nei commi 1) 2) 3) del precedente paragrafo a).

Gli impianti tecnologici nelle zone destinate ad attivita' agricole, artigiane od industriali, i fumaioli, le ciminiere, i silos, le torri campanarie, i locali macchine ascensori in tutta le altre zone, non sono soggetti alle limitazioni di altezza sopra indicate, ne entreranno a fare parte delle altezze dei fabbricati in cui sono incorporati.

Per tutti questi specifici impianti, l'altezza sara' quella derivante dalle necessita' tecniche proprie dell'istallazione.

- ART. 15 -

DISTANZE

2.1.15 La distanza degli edifici dai fili stradali e dai confini di proprieta' e fra edifici nella stessa proprieta' sono determinate dalle norme urbanistico edilizie.

La misurazione di dette distanze deve essere effettuata dal punto piu' sporgente dell'edificio, inteso in ogni sua parte od articolazione, con le seguenti eccezioni:

- a) sporgenze di gronda;
- b) aggetti rispetto alle murature esterne del fabbricato, destinati ad ornamento ed estetica (es. fiorere), e che chiaramente non siano praticabili. In ogni caso pero' l'aggetto massimo consentito e' di cm. 60;
- c) balconi o pensiline scala, non sporgenti piu' di ml. 1,20.-

Oltre tali misure, qualsiasi oggetto viene considerato come parte del fabbricato; non vengono considerate, agli effetti delle distanze, i balconi o gli sporti di fabbricati preesistenti alla data di adozione delle presenti norme.

Nel caso di edificazione su un'area, in presenza di costruzioni sui terreni limitrofi con distanze dai confini inferiori a quelle prescritte dalle presenti norme si dovranno considerare i seguenti casi:

- a) edificio preesistente in confine senza aperture; se l'edificio preesistente ha la destinazione consentita per la zona, ed e' tuttora in buone condizioni, la nuova costruzione (per la quale e' richiesta l'autorizzazione) dovra' addossarsi alla preesistente, coprendo almeno per il 95% la parete di frontespizio, o dovra' rispettare le distanze fra edificio ed edificio fronteggianti.
- b) Se l'edificio preesistente in confine senza aperture non presenta i requisiti di cui al punto a) (destinazione e stato di conservazione) la distanza da rispettare dai confini sara' quella riportata in norma, come se l'edificio non esistesse.
- c) Se l'edificio preesistente e' a distanza dai confini, a norma di Codice Civile o di prescrizioni di

preesistente strumento urbanistico, ma non rispondente alle presenti norme e presenta aperture, si dovranno rispettare congiuntamente per il nuovo edificio le distanze dai confini e le distanze tra edificio ed edificio fronteggiante, assumendo la maggiore fra le due.

Si specifica che per edifici fronteggianti, (quindi agli effetti delle distanze fra gli stessi) si intendono due edifici prospettanti per una lunghezza uguale o superiore a 12 ml. e aventi pareti finestrate o suscettibili di esserlo (cfr. D.M. 1.4.1968).

E' ammessa la costruzione contemporanea di edifici (case binate) lungo la linea di confine fra piu' proprieta'. Tale norma vale anche nel caso che, per uno dei fabbricati preesistenti, si tratti di ampliamento fino al confine. Cio' vale pero', solo nel caso in cui il fabbricato, nel suo insieme, sia ancora da considerarsi di tipo aperto e non dia luogo alla formazione di cortili (caso di edifici a schiera).

Anche se le licenze verranno rilasciate a diversi intestatari, l'abitabilita' od agibilita' degli edifici verra' rilasciata tenendo conto dell'insieme.

Non sara' possibile cioe' rendere abitabile od agibile una quota parte di edificio, se anche l'altra aliquota non avra' raggiunto un punto di avanzamento dei lavori tale da garantire l'Amministrazione che l'edificio verra' costruito nella sua completezza (al minimo viene richiesto un buon stato di avanzamento del rustico).

Il mancato rispetto di tale norma fa decadere automaticamente la licenza, rendendo la quota parte di edificio costruito nelle condizioni di edificio senza licenza, quindi abusivo e soggetto a tutte le sanzioni di legge.

Per gli edifici da costruirsi lungo le strade previste dal P.d.F. che devono ampliarsi fino a raggiungere il calibro prescritto, la distanza che si deve osservare per l'edificazione delle costruzioni dai fili stradali e' da computarsi tenendo conto della strada allargata al suo calibro definitivo.

Le recinzioni, al limite, potranno essere consentite sul filo della strada considerata gia' ampliata.

Per le distanze dei fabbricati accessori dai confini dalle costruzioni e dalle strade, vedi il seguente art. 16.

Le norme qui contenute si applicano per tutte le zone di completamento e di espansione, sia residenziali che produttive.

Per le zone dichiarate di conservazione storico-ambientale (zona A del D.M. del 1.4.1968) vigono invece le norme speciali relative.

- ART. 16 -

FABBRICATI ACCESSORI

2.1.16 Si intendono per fabbricati accessori le costruzioni non piu' alte di m. 2,50 destinate ad autorimesse, ricovero per animali domestici (nei limiti previsti dal R.E. e d'Igiene) serre di servizio a giardini privati, ricovero attrezzi.

STRADE - (Comunali - vicinali - consorziali - private - accessi).

2.1.19 Qualsiasi strada nel territorio Comunale, (anche se privata, consorziale o vicinale) che risulti aperta al pubblico transito, non potrà avere larghezza inferiore ai m. 8,00 se ospita nella sua sede anche il transito pedonale.

Le predette larghezze sono da considerarsi minime inderogabili agli effetti della concessione di licenza per recinzioni da erigersi sui terreni fronteggianti.

Le strade a fondo cieco, di servizio solo per il traffico residenziale, dovranno avere al minimo la sezione di m. 6, e terminare con uno slargo di manovra di almeno 14 m. di diametro.

Le eventuali aree di parcheggio da ricavarsi in zona saranno in sovrappiù rispetto a tali dimensioni minime.

Tutte le strade esistenti, che non siano già alla data di approvazione delle presenti norme in gestione o in proprietà del Comune, e non abbiano le caratteristiche su accennate, non potranno essere assunte a carico Comunale, se non previa adeguamento delle sezioni stradali da parte dei proprietari frontisti.

Saranno pertanto equiparate ad accessi privati e dovranno rispondere ai requisiti previsti per questi.

In particolare tali strade saranno gestite a cura e spese dei frontisti, i quali dovranno provvedere anche alle attrezzature relative (illuminazione, sgorgo acque, manutenzione etc.).

Lungo i percorsi degli accessi privati non potranno essere erette e consentite costruzioni in muratura.

Dovranno, al loro sbocco sulle strade pubbliche, essere chiuse da cancelli, sbarre, catene, arretrati di almeno 5 m., in modo che vi sia uno spazio di sosta per coloro che devono accedere e fermarsi per le aperture delle chiusure su menzionate.

Non potranno essere servite lungo il loro percorso da servizio di nettezza urbana, né da servizio di sgombero neve, restando a carico dei frontisti il trasporto dei rifiuti fino alla strada pubblica ed il servizio di pulizia dopo le neviccate.

Allo sbocco dell'accesso sulla strada pubblica dovrà essere creato apposito manufatto o riservate le aree per la conservazione dei contenitori delle immondizie, secondo quanto stabilisce in proposito il R.I.

L'Amministrazione, su parere espresso dalla C.E., provvederà di volta in volta a definire le dimensioni e le caratteristiche dell'innesto delle strade-accessi sulla strada pubblica.

L'Amministrazione Comunale avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di ordinare la pavimentazione di tali strade, almeno per un congruo tratto, in modo da evitare danni alla strada pubblica, su cui insistono per erosione da acque meteoriche ed apporto

di materiali durante temporali, nonché di fare apporre tutti quegli accorgimenti e segnali, sulla strada privata, atti a rendere più sicura la circolazione sulla strada pubblica (segnali di stop, specchi, etc.).

L'Amministrazione, dopo un primo invito, notificherà agli Enti proprietari opportuna ordinanza nella quale verranno specificati i provvedimenti e le opere richieste, nonché il tempo concesso per la loro esecuzione.

Trascorso tale tempo l'Amministrazione potrà procedere d'autorità con rivalsa della spesa in solido sui vari enti proprietari.

Dopo l'approvazione del P.d.F. da parte delle competenti Autorità, l'Amministrazione provvederà ad individuare le strade private che potranno divenire pubbliche e richiedere ai proprietari le opere occorrenti per tale passaggio di categoria, da eseguirsi a cura degli stessi, provvedendo al collaudo delle opere, e successivamente assumendole in carico.

Nel caso che i proprietari della strada si rifiutino di compiere le opere minime ritenute indispensabili dall'Amministrazione, questa potrà provvedere a dichiarare la strada semplice accesso privato ed a provvedere in conseguenza.

- ART. 20 -

LOTTIZZAZIONI

2.1.20 Si assumono a base del criterio di definizione di lottizzazione i principi esposti nella circolare esplicativa n. 3210 del 28.10.1967 del Ministero dei LL.PP. illustrate al paragrafo c) che recita: "costituisce lottizzazione non il mero frazionamento del terreno, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente da frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e conseguentemente comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrente per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

.....omissis.....

Non può ad esempio sorgere alcun dubbio che l'utilizzazione di una ampia zona di terreno per numerose costruzioni ovvero per costruzione anche limitate numericamente ma che comportino insediamenti di molti abitanti, sia una lottizzazione.....omissis.....).

Devesi concludere che, al limite, anche la richiesta di esecuzione di un solo edificio, consideratene le dimensioni, il numero di abitanti insediabili, le attività che potranno trovarvi ricetto, la zona nella quale deve sorgere ed i servizi presenti e quelli di cui necessita, può configurarsi come intervento lottizzativo, e quindi ricadente entro la normativa che segue."

Pertanto, ai sensi dell'art. 28 della Legge N. 1150 del 17.8.1942, modificato dall'art. 8 della Legge N. 765, chiunque intenda eseguire una lottizzazione, o

sia tenuto, su invito dell'Amministrazione, a presentarla, dovrà sottostare alla seguente procedura:

- a) domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto e dallo schema di convenzione;
- b) approvazione, da parte del Consiglio Comunale del progetto e dello schema di convenzione;
- c) approvazione della Delibera Comunale da parte del Comitato di Controllo;
- d) nulla osta dell'Assessorato Regionale Urbanistica.

A questo punto dell'iter, l'autorizzazione Comunale si intende come atto dovuto, previa stipula della Convenzione, e trascrizione della stessa nei registri immobiliari a cura del richiedente.

Per le lottizzazioni promosse dal Comune, ove i proprietari non aderiscano, il Comune potrà redigere il progetto di ufficio, procedendo poi con i disposti dell'ultimo comma dell'art. 28 della Legge 1150.

Per quanto riguarda gli elementi che il progetto e la convenzione deve contenere, si fa esplicito riferimento all'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n.765.

Per le attività commerciali insediabili nei piani attuativi, sono fatte salve le prescrizioni del Piano commerciale previsto dalla Legge 426 dell'11.6.1971.

I piani attuativi potranno essere realizzati anche per comparti, purché sufficientemente omogenei, a giudizio dell'Amministrazione Comunale che provvederà in merito ad accompagnare il progetto, nel suo inoltro all'Assessorato Regionale, con apposita relazione che giustifichi le dimensioni del comparto.

Le indicazioni parametriche di standards, entro le aree a lottizzazione, indicano il tipo di servizio primario che deve essere inserito in zona e le aree occorrenti per lo stesso, in sovrappiù rispetto al minimo, per tale servizio, richiesto dal D.M. 1.4.1968.

- ART. 21 -

AMPLIAMENTI E SOPRALZI

2.1.21 Per le modifiche di fabbricati esistenti, ricadenti in zona B3 - C - D -, che riguardino ampliamenti o sopralzi, valgono tutte le disposizioni relative alla nuove costruzioni, sia per quanto riguarda l'altezza che il numero dei piani, che le distanze dai confini.

Per quanto riguarda i volumi si specifica:

- a) il volume del fabbricato preesistente deve essere conteggiato integralmente, presentando nel progetto tutti gli elementi planovolumetrici atti ad individuarlo agevolmente.
- b) Il volume consentito dalle disposizioni della zona in cui ricade il fabbricato, agli effetti delle volumetrie residue disponibili verrà conteggiato:

- 1) se il fabbricato è preesistente a qualsiasi strumento urbanistico, calcolando l'area coperta, maggiorata di un franco di m. 1.50 su ogni lato (convenzionalmente, anche se presenta uno o più lati in confine).

La differenza fra l'area totale e l'area calcolata, con un limite massimo pari al 20% dell'intera area, fornirà l'area residua produ-

cente volume.

2) Se il fabbricato e' stato costruito vigente uno strumento urbanistico, l'area da computarsi sara' quella afferente al volume esistente con la volumetria che era indicata dallo strumento urbanistico.

La differenza fra le aree totali e quelle vincolate fornira' cosi' anche in questo caso il volume realizzabile.

c) L'ampliamento o sopralzo, in entrambi i casi sopra considerati, non potra' eccedere il 30% del volume gia' costruito.

d) Ove non esistano ulteriori possibilita' volumetriche, ma sia ravvisata la necessita' di razionalizzare l'esistente allo scopo precipuo:

- 1) di creare box per auto onde evitare lo stazionamento in strada pubblica;
- 2) di creare e migliorare le condizioni igieniche e sanitarie, in particolare per quanto attiene la creazione di servizi igienici, e tenuto presente il numero degli occupanti il fabbricato in rapporto ai locali esistenti (occupazione ottimale 1/1), l'Amministrazione potra' (se del caso anche dopo opportuni sopralluoghi dell'U.T. o del Sanitario) concedere, per una volta sola, i piccoli ampliamenti volumetrici occorrenti agli scopi indicati.

Per i casi a) e b) sopra indicati, nel computo dei volumi devono essere fatti invece rientrare anche quelli occorrenti alla dotazione di posti macchina.

Per tutti i casi, l'atto di asservimento del terreno alla volumetria totale (preesistente e di nuova costruzione) dovra' essere stipulato integralmente come per le costruzioni nuove.

- ART. 22 -

EDIFICI DA ERIGERSI A CAVALIERE FRA ZONE DIVERSE

2.1.22 Allorquando una stessa proprieta' fondiaria sia assoggettata a piu' regimi di azionamento purché tutti destinati all'edificazione privata, la costruzione di un edificio che assorba tutta la volumetria fondiaria consentita e' ammessa anche su terreni compresi entro una sola zona, purché la destinazione dell'edificio non sia in contrasto con quella specifica ammessa per la zona in cui insiste.

Se gli edifici sono piu' di uno, occorrera' presentare richiesta di lottizzazione convenzionata, rispettando le norme per questa previste.

PARTE III

TITOLO I

- ART. 1 -

DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN PORZIONI TERRITORIALI OMOGENEE.

3.1.1 Il territorio Comunale e' suddiviso nelle seguenti zone omogenee (D.M. 2 aprile 1968).

(La classificazione delle categorie nelle varie zone tiene conto della densita' volumetrica ammessa, secondo uno schema tipo di classificazione riportato nella legenda "di progetto a tav. 2".)

ZONE A) DI CONSERVAZIONE
STORICO-AMBIENTALE

- 1) edifici singoli di importanza storico-artistica;
- 2) insieme di edifici di importanza ambientale ed architettonica se considerati globalmente;
- 3) edifici recenti contenuti nel contesto di cui al punto 2 ma privi di valore intrinseco;
- 4) aree libere nell'interno del contesto di cui al punto 2 o immediatamente limitrofe in stretta connessione visuale.

ZONE B) DI COMPLETAMENTO

- 1) intensive ad edificazione controllata per ristrutturazione di ambienti urbani;
- 3) estensive di completamento;

ZONE C) DI ESPANSIONE

- 3) estensive ad edificazione coordinata;
- 4) verde ad edificazione coordinata (con vincolo di conservazione al verde privato).

ZONE D) PRODUTTIVE

- 1) per industrie;
- 2) per attivita' artigianali intensive;
- 4) per attivita' agricole.

ZONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE E LA SALVAGUARDIA ECOLOGICA

- 1) di rimboschimento

ZONE PER ATTREZZATURE
PUBBLICHE E COLLETTIVE

- 1) edifici per l'istruzione;
- 2) attività collettive;
- 3) a verde pubblico, parchi;
- 4) parcheggi.

ZONE SPECIALI

- y) per le quali vigono speciali norme.

di rispetto senza possibilità di edificazione.

- ART. 2 -

ZONE DI CONSERVAZIONE STORICO-AMBIENTALE (A)

3.1.2 In queste zone, corrispondenti a preesistenze costruttive aventi carattere storico ambientale e la cui presenza è essenziale per la caratterizzazione dell'ambiente urbano, è stabilito il criterio della conservazione.

In tale zona vengono distinte le seguenti categorie:

- 1) edifici di interesse storico artistico (anche se non vincolati a termine della legge n. 1089 del 1.6.'39): tali edifici devono essere mantenuti integralmente, ammettendosi per essi solo opere di restauro conservative (qualsiasi intervento, anche per tale fine, deve essere effettuato con l'approvazione della Sovrintendenza ai Monumenti della Lombardia). Potrà, eccezionalmente venir modificata l'attuale destinazione dei locali in altra che (compatibilmente con il genere dell'edificio), ne consenta una più vantaggiosa utilizzazione; tali edifici sono indicati sulla tav. 2;
- 2) edifici di importanza architettonica, prospetti di edifici singoli od agglomerati edilizi di particolare interesse ambientale; essi dovranno conservare, pur nella evoluzione dovuta a risanamenti o ricostruzioni o trasformazioni, le loro attuali caratteristiche, onde ogni rinnovamento possa armonizzarsi al contesto urbano preesistente entro cui andrà ad inserirsi; pertanto tali evoluzioni edificatorie dovranno essere contenute nelle dimensioni degli involucri preesistenti senza alcuna maggiorazione sensibile di volume e dovranno (per quanto possibile) adeguarsi alla tipologia architettonica dell'ambiente, rispettandone gli elementi costitutivi come cortili, aperture, gronde, etc. ed adoperando una coerente scelta di materiali e di colori; l'Amministrazione potrà però richiedere rettifiche di allineamenti ove venissero

riscontrati utili o necessari a suo giudizio insindacabile.

Agli effetti di aumenti di volume consentiti eccezionalmente e per una sola volta, si specifica che questi sono consentiti solo per migliorare i locali sotto il profilo igienico e sanitario, purchè contenuti entro un massimo del 10% del volume attuale.

Altrettanto, e per le stesse ragioni sopra esposte, sarà possibile, in alcuni casi, rialzare i piani di gronda allo scopo di rendere abitabili i locali sottostanti previo piano esecutivo da approvarsi della Regione Lombardia.

- 3) Edifici situati all'interno di agglomerati edilizi di particolare interesse ambientale od in connessione visuale con detti agglomerati, ma costruiti in epoca recente, privi di valore storico-artistico, e non omogenei col contesto urbano preesistente: per tali edifici sarà ammessa ricostruzione con volumetria contenuta entro il 50% della volumetria media dell'agglomerato esistente e comunque non superiore ai 30000 mc./ha, (art. 4 D.M. 2.4.1968) con numero di piani non superiore alla media del predetto agglomerato, con impiego di materiali e colori coerenti al contesto preesistente;
- 4) aree libere situate all'interno di agglomerati edilizi di particolare interesse ambientale ed in connessione visuale con detti agglomerati; sarà ammessa costruzione di edifici con volumetria contenuta entro il 50% della volumetria media dello agglomerato esistente e comunque non superiore alla media del predetto agglomerato, con impiego di materiali e colori coerenti col contesto preesistente.

L'Amministrazione comunale provvederà, sulla base di opportuno rilievo e censimento, ad indicare con apposita delibera di Consiglio Comunale, la volumetria già esistente nella zona di cui ai punti 1) e 2) e, di conseguenza, a fissare quella relativa alle zone 3 e 4.

Per tutta la zona di conservazione storico-ambientale, le densità edilizie fondiarie si calcolano senza tenere conto delle sovrastrutture recenti prive di valore storico, artistico od ambientale.

Le distanze tra edifici, ammesse per le nuove costruzioni nelle zone 3) e 4) dovranno essere in armonia a quelle già esistenti in zona onde non alterare la connessione visuale (spirito dell'ambiente) e ciò prescindendo sempre dalle costruzioni aggiuntive di epoca recente prive di valore storico, artistico ed ambientale (cfr. art. 2.1.15 - 2.1.17).

Per quanto riguarda la classe 1), ogni intervento è comunque subordinato alla presentazione, oltre agli elaborati prescritti dall'att. 1.1.4, anche da un rilievo completo in scala opportuna di ciascun edificio, nonchè di documentazione fotografica e di un

rapporto storico-artistico con indicazione delle epoche di costruzione e con l'elenco degli elementi di valore storico esistenti; ogni operazione muraria riguardante murature preesistenti deve essere inoltre preceduta da totale scrostamento degli intonachi e da successivo esame da parte di esperto incaricato dal Sindaco. Le spese relative sono a carico del richiedente e saranno preventivamente comunicate dall'Amministrazione all'interessato.

Le licenze edilizie saranno singole ogni qualvolta le opere riguarderanno un singolo edificio.

Per complessi di più edifici e' sempre prescritto un piano di ristrutturazione convenzionato.

Per quanto riguarda le classi 2) 3) e 4), oltre alla presentazione obbligatoria della documentazione fotografica indicata all'art. 1.1.4, l'Amministrazione potrà prescrivere la compilazione preventiva di uno studio riguardante l'intero comparto edificatorio entro cui ciascun edificio e' ambientato: tale studio sarà composto da un rilievo completo in scala almeno 1:200 e da una proposta planivolumetrica di risanamento del comparto (in scala almeno 1:200) eseguita con particolare riguardo alla conservazione ed alla vivificazione dell'ambiente preesistente.

Le attività ammesse in tutte le categorie della zona A) sono: la residenza, l'artigianato di servizio non molesto, l'artigianato d'arte, i locali di ritrovo e di spettacolo, le attività commerciali, gli studi professionali, musei, gallerie d'arte e biblioteche.

Le attività commerciali insediabili in zona dovranno, in ogni caso rispondere alle prescrizioni del P.R. del Commercio, redatto ai sensi della Legge 426 del 11 Giugno 1971.

- ART. 3 -

ZONE INTENSIVE AD EDIFICAZIONE CONTROLLATA (B-PL)

(DI RISTRUTTURAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO)

3.1.3 In tali zone, indicate con le lettere PL) nella tavola dell'azonamento e perimetrata, l'obbiettivo da raggiungere e' un'edificazione coordinata, che consenta una ristrutturazione dell'esistente. La volumetria massima consentita sarà di mc./ha 20000 fuori terra e 10000 entro terra se il volume sarà destinato ad attività insediative o commerciali (terziarie). Non saranno contabilizzati i volumi entro terra destinati al servizio degli insediamenti soprasuolo ed i volumi tecnici.

L'altezza massima consentita degli edifici e' di ml. 14.

Il numero massimo di piani ammesso e' di quattro.

In fase di elaborazione di piano di esecuzione, dovranno essere concordati con l'Amministrazione gli oneri competenti di urbanizzazione (cessione di aree per usi pubblici, parcheggi pubblici, etc.).

Il Comune avrà la facoltà di invitare i proprietari dei terreni interessati, a norma dell'art.8 del-

la Legge 765, ad accordarsi entro un congruo limite di tempo sulla lottizzazione, e di notificare poi agli stessi il tipo di progetto, ferma restando la possibilità, in caso di mancato raggiungimento di accordo, di trasformare la lottizzazione in un piano particolareggiato.

In tali zone le attività concesse saranno quelle residenziali, commerciali, per le attività turistiche, ricettive e ricreative e per lo spettacolo.

Saranno consentite anche autorimesse pubbliche non esercenti attività di riparazione, ma solo di manutenzione ordinaria veicoli.

Nel sottosuolo potranno essere ubicati depositi o magazzini per prodotti non pericolosi o nocivi, purché siano elementi costituenti di un'attività terziaria (commercio) e non secondaria (industria produttiva) ed a condizione che l'accesso agli stessi sia assicurato in modo tale da non creare ostacoli al flusso viabile.

Nelle zone PL) sarà ammesso l'artigianato di servizio, purché insediato in modo tale da non creare disturbi o molestie alla residenza.

Gli insediamenti commerciali avverranno, in ogni caso, nell'osservanza di quanto disposto dal P.R. del Commercio già precedentemente citato.

Lo sviluppo di tali zone potrà avvenire in maniera graduale, per comparti.

Pertanto, pur occorrendo presentare una planimetria generale della zona, con le opportune indicazioni emergenti, il richiedente potrà, di concerto con l'Amministrazione, proporre solo la risoluzione di parte delle zone stesse; parte i cui limiti saranno da precisarsi a cura dell'Amministrazione.

Le distanze fra edificio ed edificio, e quelle degli edifici dai confini di proprietà e dai cigli stradali, pur dovendo rispettare di norma le regole delle distanze pari a quelle dell'edificio più alto (fra edificio ed edificio) e di m. 5 dai cigli stradali, m. 7,50 o m. 10 a seconda che la strada abbia larghezza inferiore a m. 7, superiore a m. 7, o compresa fra 7 e 15 m., potranno opportunamente essere in qualche caso minori di tali valori, risultando il giudizio in proposito dall'esame delle globalità del piano proposto.

- ART. 4 -

ZONE ESTENSIVE (B - 3)

3.1.4 Sono tutte quelle zone destinate al completamento dell'edificazione preesistente in considerazione dello stato di compromissione ormai avanzato del territorio.

In esse è permessa l'edificazione isolata alle seguenti condizioni:

- 1) densità volumetrica fondiaria (cioè commisurata solo alla superficie del terreno da precisare) non superiore a 6.000 mc./ha;
- 2) altezza massima dei piani fuori terra rispetto al piano di campagna circostante m. 11 (trattasi di al

- tezza massima e non di altezza mediata fra una massima ed una minima);
- 3) numero massimo dei piani fuori terra: 3;
 - 4) distanze minime dai confini di proprieta': $1/2$ dell'altezza del fabbricato con un minimo di 5 m.;
 - 5) distanze minime del fabbricato dai cigli stradali delle strade comunali o consorziali, che non siano semplici accessi: m. 5 per lato per le strade aventi larghezza fino a m. 7, m. 7,50 per strade con larghezza attuale o prevista compresa fra i 7 e i 15 m., m. 10 per lato per strade con larghezza attuale o prevista superiore a mt. 15; per i semplici accessi le distanze saranno misurate dai confini di proprieta' e saranno uguali a quanto stabilito in proposito;
 - 6) distanze minime fra edifici fronteggianti per piu' di 12 m., anche se nella stessa proprieta', uguali all'altezza dell'edificio piu' alto con minimo di 10 m. (vedi art. 2.1.15);
 - 7) le attivita' ammesse saranno esclusivamente quelle residenziali, commerciali, per lo spettacolo ed il ritrovo, per alberghi, ristoranti, uffici, studi professionali; saranno ammesse pure le attivita' di carattere artigianale che si identifichino anche in attivita' commerciali (artigianato di servizio - ad es. negozi o botteghe di attivita' artigiana con annessi piccoli laboratori di riparazione) purché non molesti.
Le attivita' commerciali insediabili saranno in accordo col gia' citato Piano del Commercio.
 - 8) Lo spazio destinato a parcheggi da lasciarsi per ogni fabbricato dovra' risultare dalla somma degli spazi previsti alla voce parcheggi del tit. 2.1 art. 18, per i vari tipi di attivita' insediabili nel fabbricato, e con esclusione dal computo dei box chiusi e costituenti singole unita' immobiliari.
 - 9) Onde rendere, per quanto possibile, il tessuto urbano compromesso meno carente di attrezzature collettive tipo verde e parcheggi, l'Amministrazione si riserva di richiedere ai proprietari degli edifici preesistenti o di nuova costruzione, arretramenti di cinte, creazioni di slarghi e piazzali, piantumazioni di cortili e giardini, il tutto nel contesto dell'art. 20 della legge 1150 per rendere piu' decoroso e piu' confortevole l'ambiente urbano. In caso di abbattimento e ricostruzione, per piu' del 70%, anche parziale dell'esistente, a seconda dell'ampiezza della zona interessata, il Comune potra' richiedere una lottizzazione convenzionata estesa ad un immediato comprensorio limitrofo.
 - 10) Nel caso che in tali zone si sviluppasse una lottizzazione convenzionata, la zona stessa sara' classificata come zona C3 e dovranno essere rispettate le norme relative.

- ART. 5 -

ZONE ESTENSIVE DI ESPANSIONE (C-3)

- 3.1.5 Tali zone sono destinate all'espansione dell'abitato e dovranno quindi rispettare criteri organici

di sviluppo edificatorio.

Gli interventi insediativi avverranno mediante piani organici di sviluppo realizzabili attraverso lottizzazioni convenzionate o piani particolareggiati.

La volumetria fondiaria ammessa e' di 12000 mc/ha.

Il numero di piani consentito sara' di 4 e le distanze dai confini e dai cigli stradali potranno essere anche inferiori a quanto di norma specificato per le zone estensive, sviluppandosi la zona secondo piani di lottizzazione convenzionata e quindi secondo le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 2.4.68.

Le attivita' specifiche ammesse nella zona sono: la residenza, il commercio, quelle ricettive e ricreative, lo spettacolo. Si esclude qualsiasi tipo di attivita' artigianale a se stante.

L'altezza massima sara' di ml. 14.

Gli eventuali piani di intervento potranno realizzarsi per comparti, cosi' come indicato ai precedenti articoli e nelle disposizioni generali.

- ART. 6 -

ZONE A VERDE PRIVATO CON EDIFICAZIONE CONTROLLATA (C-4)

3.1.6 In queste zone destinate alla conservazione dei parchi e degli spazi verdi esistenti, eventuali insediamenti edilizi o modifiche alla situazione dei terreni e alle piantumazioni esistenti, potranno essere concessi solo quando non alterino la tessitura architettonica e naturale del verde.

Saranno ammessi solamente edifici destinati alla residenza e in misura tale che ad ognuno di essi compete una area minima di mq. 2000 di terreno con una densita' massima di 3000 mc./ha.

Sono pure ammessi edifici complementari delle residenze come foresterie, edifici per la ricreazione, la cultura, lo spettacolo, piscine, palestre.

Inoltre tali edifici non dovranno occupare piu' di 1/8 del terreno di loro competenza e non potranno superare il numero dei piani e l'altezza massima previsti dallo studio planimetrico richiesto come sotto indicato.

In ogni caso il N. dei piani non potra' essere superiore a 2 e l'altezza massima dovra' essere contenuta in m. 7,50 fuori terra.

Al fine di mantenere il piu' possibile l'ambiente naturale, ogni progetto di costruzione (singola od aggregata in assieme funzionale), dovra' riferirsi ad un studio planimetrico organico precedentemente concordato con l'Autorita' comunale o Piano di lottizzazione generale: tale studio planimetrico (in scala almento 1:500) dovra' essere corredato da un preciso rilievo altimetrico, con indicate le posizioni delle piante e delle loro essenze, nonche' le eventuali trasformazioni e sostituzioni.

Sono, in ogni caso, vietate recinzioni murarie di altezza superiore a mt. 0.50; eventuali cancellate o reti metalliche e in legno e recinzioni a verde, non

potranno superare l'altezza di m. 2,00, compreso l'eventuale zoccolo in muratura.

Sono vietate le cancellate in cemento.

L'Amministrazione Comunale, prese in esame le richieste, potrà autorizzare lo studio solo di una aliquota di un intero comprensorio, prevedendo la attuazione in comparti edificatori più ridotti.

Il progetto e la convenzione relativi, così come previsto alla voce lottizzazioni, dovranno in questo caso essere corredati di una relazione dell'Amministrazione con la quale si motiva la scelta dei limiti del comparto.

E' però obbligatoria, in ogni caso, la presentazione di una planimetria generale, con le caratteristiche di maggior rilievo dell'intera zona, sia topografiche che specifiche (piantumazioni, costruzioni esistenti, corsi d'acqua, zone di giardini già impiantate etc.).

Entro il perimetro di ogni zona potranno essere indicate installazioni di carattere collettivo pubblico, intendendosi con questo che, nello studio della lottizzazione i parametri indicati in piano per tali destinazioni dovranno essere rispettati ed entrare a far parte delle urbanizzazioni secondarie richieste dalla Legge.

- ART. 7 -

ZONE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ZONE INDUSTRIALI (D1)

3.1.7 In tali zone, da svilupparsi solo sulla base di lottizzazione convenzionata o piani attuativi in genere, e' consentito l'insediamento di industrie di qualsiasi natura purché venga preventivamente indicato il modo di smaltimento dei rifiuti e degli scarichi, e gli impianti a ciò disposti e progettati siano contestuali alla costruzione degli stabilimenti ed alla loro entrata in esercizio.

Il 30% almeno della superficie territoriale del Piano attuativo dovrà essere destinata a spazi pubblici; di questo 30% almeno il 20% dovrà essere destinato ad attrezzature collettive e sociali.

Della superficie fondiaria rimanente solo l'80% potrà essere coperta da edificazione, intendendo per edificazione anche le tettoie ed i depositi coperti anche se aperti su tutti i lati.

Nello studio di ogni singolo comparto omogeneo particolare cura dovrà essere posta nella previsione di opportune zone verdi da lasciarsi lungo i perimetri del comparto, possibilmente aggregabili con altri spazi verdi già previsti dal piano o ricavabili da lottizzazioni limitrofe.

L'altezza massima degli edifici non potrà superare i ml. 18, eccezione fatta per le attrezzature tecnologiche speciali quali: elevatori, silos, serbatoi, e simili per i quali valgono le norme speciali dello art. 2.1.14.

Le distanze dai cigli stradali non potranno essere inferiori ai ml. 5 per strade con larghezza fino a 7 mt. o previste tali; 7,5 per strade di larghezza fra i 7 ed i 15 mt.; 10 ml. per strade con larghezza superiore a 15 mt.

La distanza degli edifici dai confini di proprietà sarà pari a metà dell'altezza dell'edificio più alto con minimo di ml. 5.

Lo spazio da destinarsi a parcheggi verrà preferibilmente ricavato in modo da essere a servizio di più utenti, e perciò lungo le strade o lungo i confini di proprietà.

I vari utenti potranno provvedere, di comune accordo, al servizio di custodia di tali spazi.

La zona industriale è stata creata e dimensionata principalmente allo scopo di favorire lo spostamento delle attività produttive oggi ubicate in zone, del P.d.F. poste ad altra destinazione (zona centrale).

Nella zona sono consentite solo le abitazioni dei custodi degli stabilimenti, in ragione di 120 mq. di locali lordi per ogni lotto di terreno.

La zona destinata a verde, inclusa nella perimetrazione, essendo stata contabilizzata agli effetti della superficie edificabile dei singoli lotti fondiari, dovrà essere acquisita in parti proporzionali ad ogni singolo lotto dai vari lottizzatori, piantumata a loro cura come quote parte di oneri di urbanizzazione secondaria e ceduta all'Amministrazione Comunale.

I proprietari dei lotti interessati dovranno concordare con l'Amministrazione Comunale, la manutenzione dello stesso verde.

Nella zona a verde potranno essere rilasciate licenze per la costruzione di edifici di uso pubblico o sociale secondo le modalità prescritte al successivo art. 12.

- ART. 8 -

ZONE ARTIGIANALI INTENSIVE (D-2)

3.1.8 Tale zona si differenzia da quella precedentemente indicata per il tipo di industrie che in essa possono insediarsi.

In particolare sarà consentito l'insediamento di attività produttive che non richiedono impiego di particolari attrezzature tecnologiche fisse (altiforni, treni di laminazione etc.) e che non siano particolarmente inquinanti, pur valendo anche per tale zona la disposizione che lo studio dei depuratori e degli impianti atti a riportare gli effluenti di qualsiasi natura nei limiti stabiliti e riconosciuti validi per gli effluenti domestici (anche se quantitativamente superiori) siano contestuali alla costruzione dei vari stabilimenti.

Lo sviluppo di tali zone avverrà solo mediante piani attuativi e con le stesse norme previste per le zone produttive D1 relative a percentuali di aree libere, da adibirsi ad uso collettivo e per attrezzature di carattere sociale.

A differenza però delle zone D1 l'altezza degli edifici insediabili in zona D2, non potrà essere superiore a mt. 15 e, dato il carattere prevalentemente artigianale della zona stessa, in essa potranno essere ubicati contestualmente, agli edifici produttivi, abitazioni in misura non superiore a mc.700 per ogni lotto utilizzabile, nei quali potranno, da destinarsi alla residenza dei proprietari delle attività produttive o dei custodi ed addetti alla produzione.

Anche per queste zone il verde e gli spazi pubblici ricavati, saranno sistemati a cura e spese dei lottizzatori e ceduti al Comune.

La loro cessione e sistemazione rientrerà negli oneri di urbanizzazione secondaria.

La distanza dai confini di proprietà non sarà mai inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato con un minimo di mt. 5.

La distanza fra edificio e edificio nella stessa proprietà, dovrà essere uguale almeno all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di mt. 10.

Le distanze dai cigli stradali non potranno essere inferiori ai 5 mt. per strade con larghezza fino a 7 mt. o previste tali;

7.5 mt. per lato per strade di larghezza tra i 7 ed i 15 mt.;

10 mt. per lato per strade di larghezza superiore ai 15 mt.

- ART. 9 -

ZONE A VERDE AGRICOLO (D-4)

3.1.9 In queste zone destinate alla conservazione delle attività agricole e di quelle ad esse connesse, è consentita una volumetria massima per le abitazioni di mc. 300/ha.

Fanno eccezione gli edifici destinati esclusivamente ai proservizi rurali (stalle, silos, magazzini, serre, etc.) per i quali è ammessa una volumetria di 1700 mc./ha.

L'edificazione in tali zone potrà essere consentita solo a coloro che sulla base di opportuna documentazione risultino effettivamente impiegati ed addetti all'agricoltura (coltivatori diretti, mezzadri, etc.) od a coloro che dimostrino di gestire un'azienda agricola per ricavarne le abitazioni dei salariati ed addetti.

In considerazione di tali limitazioni sarà consentito, agli effetti del computo delle volumetrie, computare anche proprietà fondiaria non in connessione planimetrica fra di loro, purché sia dimostrato che tali proprietà interessano tutto lo stesso tipo di attività gestita dal richiedente.

L'altezza massima degli edifici destinati ad abitazione non potrà superare i mt. 7.50. Il numero dei piani non potrà essere superiore a due.

In tali zone le distanze dalle strade comunali, provinciali, statali od autostradali, sono quelle

fissate dal D.M. 2.4.1968 artt. 3 e 4.

La distanza dai cigli delle strade vicinali o consorziali non potra' mai essere inferiore ai ml.5.

La distanza fra edifici di abitazioni fronteggianti non potra' essere inferiore a ml. 10, cosi' pure quella fra edifici di abitazione e proservizi rurali, qualora siano in edifici diversi.

- ART. 10 -

ZONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE
E PER LA SALVAGUARDIA ECOLOGICA

3.1.10 ZONE A RIMBOSCHIMENTO OD A BOSCO (S)

Il loro scopo e' la salvaguardia del patrimonio arboreo esistente o da creare agli effetti ecologici piu' generali.

Per queste zone sono fatte salve le esigenze specifiche occorrenti al tipo di attivita' che vi viene esercitata (silvicoltura, vivai, lavori idraulici e forestali, sistemazioni di pendii, apertura di sentieri e carrareccie).

Pur tuttavia, quando per la maturazione raggiunta dalle essenze o per altri motivi occorresse abbattere una quantita' maggiore del 10% dell'esistente, o procedere al diradamento per superfici superiori al 10%, o sostituire integralmente impianti, sempre per tali percentuali di superficie, le opere dovranno ricevere anche l'autorizzazione Comunale, oltre a quella del l'Ispettorato Agricoltura e Foreste.

Per le zone destinate alla creazione di nuovi boschi, la piantumazione dovra' essere operata in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Nella zona saranno ammesse costruzioni di stretta pertinenza all'attivita' strettamente connessa alla destinazione di zona, con una densita' volumetrica non superiore a 300 mc./ha.

L'altezza massima degli edifici non potra' superare i m. 7,00 ed il N: dei piani non potra' essere maggiore di uno.

Nel caso che i boschi entrino a far parte di una zona di regolamento o di conservazione della flora, nei limiti volumetrici sopra ammessi saranno consentite anche costruzioni attinenti a tale specifica attivita'.

Le abitazioni dei guardaboschi e del personale addetto ai servizi propri della destinazione di zona si intendono ricadenti in tali norme.

Rientra pure in tale categoria l'edificazione da parte di Enti di ricerca e di studio (Universita', C.N.R. Associazioni naturalistiche erette in Enti morali o con scopi statutari ben individuati) per la creazione di stazioni di osservazione e studio della fauna e della flora, o la creazione di centri di ripopolamento e vivai di rimboschimento, limitatamente alle esigenze piu' strette occorrenti per tali scopi.

Tale zona potrà anche ricevere la destinazione a bosco pubblico, ferme restando tutte le limitazioni sopra specificate, e ammettendovi, in questo caso, la creazione di attrezzature di tipo escursionistico o turistico a carattere stagionale.

- ART. 11 -

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E COLLETTIVE

3.1.11 Sono tutte quelle zone destinate alla creazione delle infrastrutture occorrenti all'insediamento abitativo.

Il territorio Comunale è interessato da zone tipo F, per edilizia ospedaliera, sanatoriale, scuole superiori e parchi pubblici urbani o territoriali.

A livello strettamente comunale sono particolarmente interessati gli spazi destinati ad accogliere spazi pubblici urbani, con tutte le utilizzazioni per usi pubblici, prescritte dall'applicazione dei minimi standards.

In essi quindi potranno trovare sistemazione:

- a) edifici per l'istruzione;
- b) edifici di interesse comune, sociale, religioso, pubblici servizi;
- c) parchi ed aree per il gioco e lo sport;
- d) parcheggi.

L'utilizzazione edilizia di queste zone dipende dalle caratteristiche specifiche richieste dagli impianti che devono insediarsi.

Per esse, normalmente, è prescritta un'altezza non superiore ai m. 11.

Trattandosi però di insediamenti nell'interesse pubblico è fatta salva l'applicazione delle deroghe eventuali, a norme dell'art. 1.2.2 delle presenti norme a cui si rimanda.

In tutte queste zone, oltre a costruzioni destinate essenzialmente allo scopo, sono ammessi gli alloggi dei custodi e di gestori gli eventuali impianti.

- ART. 12 -

ZONE SPECIALI 'Y'

3.1.12 Alcune zone, perimetrare con il segno di area omogenea, recano sopra il simbolo di destinazione di zona, delle indicazioni con la lettera 'Y'.

Per tali zone, in considerazione della validità del P.d.F. a lungo termine ed allo scopo di permettere la graduale realizzazione dello stesso, vengono precisate le seguenti norme:

Zone Y: sono quelle nelle quali l'attività oggi esistente sarà permessa solo fino al suo naturale esaurimento o spostamento, o fino a quando la zona assumerà per piano attuativo la destinazione prevista.

Non e' permessa la sostituzione di attivita' negli edifici esistenti nella zona ne' ampliamenti di carattere permanente.

Le opere murarie concesse saranno solo quelle relative alla ordinaria manutenzione.

- ART. 13 -

ZONE DI RISPETTO

3.1.13 Sono tutte quelle zone nelle quali, a norme di legge e regolamenti speciali non puo' essere concesso alcun tipo di edificazione, salvo quelle a servizio immediato delle infrastrutture previste.

Tali sono le zone di rispetto cimiteriali e quelle di rispetto stradale.

Per le zone di rispetto stradale, ad esempio, sono considerate di servizio le aree e le attrezzature per i rifornimenti, quelle proprie per ricovero delle attrezzature stradali (spartineve etc.), le case cantoniere, etc.

Anche per tali costruzioni, concesse dall'Ente proprietario della strada od eseguite a cura di esso, la Amministrazione Comunale pero' si riserva il controllo di merito relativo ad ubicazione, servizi igienico sanitari, protezione dell'inquinamento, controllo delle attivita' commerciali ai sensi delle Leggi vigenti.

- ART. 14 -

TOLLERANZA DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NELLE ZONE ESTENSIVE DI COMPLETAMENTO (B-3)

3.1.15 Per la zona sopra indicata, viene consentita la presenza di artigianato di natura diversa da quella di servizio, purché già esistente attualmente, non rumorosa, non molesta, non emanante odori, fumo o produttore inquinamento particolare delle acque e del suolo che non siano paragonabili a quelli che possono aver si nelle zone semplicemente residenziali.

L'industria artigianale dovrà inoltre mantenere il carattere di conduzione prevalentemente familiare.

E' facoltà dell'Amministrazione imporre, agli edifici artigianali esistenti nella zona, una sistemazione architettonica decorosa e consona alla destinazione residenziale della zona stessa (sulla base dell'art. 20 della Legge 1150 del 1942).

Per la zona indicata le attivita' artigianali esistenti dovranno, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, presentare notifica al Comune corredata da opportune planimetrie.

In detta notifica devono essere indicati chiaramente: il nome dei proprietari conduttori, l'ubicazione, il tipo di prodotti e di lavorazione, il numero delle persone addette (distinto fra componenti il nucleo familiare e dipendenti), il numero ed il tipo di macchine esistenti, nonché la superficie dei locali occupati ed i volumi relativi.

L'Amministrazione si riserva di eseguire gli opportuni controlli.

L'Amministrazione Comunale, in considerazione del tipo di industria gestito e di tutti i fattori sopra riportati che stabiliscono i criteri di tollerabilità, potrà, dal momento dell'adozione, fino ad un periodo massimo di 2 anni dalla data di approvazione del presente P.d.F., concedere un ampliamento contenuto entro il limite del 50% del volume preesistente alla data dell'adozione, alla produzione artigianale e sempre nei limiti dell'edificabilità consentita per le singole zone.

Tale indicazione verrà appunto tratta dalla notifica di cui sopra.

Tale ampliamento massimo comprenderà anche i magazzini ed i depositi, annessi all'industria artigianale e non destinati direttamente all'attività produttiva, che potessero venire realizzati in soluzione interrata.

Dopo il periodo di due anni sopra indicato, l'Amministrazione potrà concedere al massimo ampliamenti non superiori al 20% del volume, per una volta sola e a condizioni che non sia già usufruito dell'aumento del 50%.

PARTE IV

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

TITOLO I

SUOLO E ACQUE SUPERFICIALI

- ART. 1 -

DIVIETO DI RISTAGNO DI ACQUE

4.1.1 I proprietari di terreni non ancora occupati da fabbricati, qualunque ne sia l'uso presente e la destinazione futura, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti e inquinamenti.

A tale fine essi devono provvederli dei necessari canali di scolo o altre opere idonee, da mantenere in buono stato di efficienza.

- ART. 2 -

DIVIETO SCARICO IMMONDIZIE

4.1.2 I terreni liberi da costruzione non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiale di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque genere e di residui industriali, salvo autorizzazione del Sindaco che, sentito l'Ufficiale Sanitario, prescrive le cautele di carattere igienico da osservare.

- ART. 3 -

RECINZIONE DELLE AREE

4.1.3 Le aree scoperte entro il perimetro dell'abitato debbono essere idoneamente recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottame, macerie e materiale putrescibile, nonchè di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi si siano già costituiti, il Sindaco ne ingiunge la rimozione ed, in caso di inadempienza nel termine stabilito, provvede a spese del proprietario.

Gli scarichi dei materiali di risulta da scavi, demolizioni etc., potranno avvenire solo in aree appositamente indicate dall'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, e nel rispetto delle norme che saranno contenute nell'ordinanza stessa.

Per gli scarichi di materiali putrescibili, rottami, e la costituzione di "cimiteri di auto" si rimanda all'art. 4.7.16.

- ART. 4 -

CONCIMAZIONE

4.1.4 Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura e di materiale pulverulento anche se costituito di elementi inerti, è consentito purchè sia effettuato in modo da evitare che ne derivi danno o molestia agli

abitanti delle case contermini e si provveda alla pronta copertura con uno strato sufficiente di terreno.

- ART. 5 -

CAVE DI PRESTITO

4.1.5 Per l'apertura di cave di prestito o per qualunque altra forma di sfruttamento del sottosuolo che conduca a modificazione del livello delle acque sotterranee o ad affioramenti ed impaludamenti o che comunque possa dar luogo ad inquinamenti della falda idrica superficiale, è necessaria la licenza di esercizio, prevista dall'art. 327 T.U. leggi sanitarie. L'esercizio delle cave è altresì regolato dalle disposizioni del Decreto P.R. 9.4.1958 n° 128.

- ART. 6 -

IRRIGAZIONE

4.1.6 L'irrigazione dei terreni è permessa solo a condizione che l'acqua abbia, durante l'operazione, un continuo deflusso. Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni quando queste non sono convenientemente protette e ne può derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali scorrenti in superficie ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Programma di Fabbricazione, devono essere sistemati e mantenuti in maniera da evitare danni alle abitazioni, nonchè lo sviluppo di insetti.

Le opere eventualmente necessarie vengono ingiunte dall'Autorità Comunale secondo le indicazioni dell'Ufficiale Sanitario.

- ART. 7 -

MODIFICA DELLE FALDE E DEI DEFLUSSI NATURALI

4.1.7 Quando l'Autorità Comunale accerta la esecuzione di lavori ed opere che procurano ostacoli al naturale deflusso delle acque o che comunque modificano il livello delle acque sotterranee in qualsiasi parte del territorio comunale, ingiunge le opere necessarie per assicurarne in modo permanente il regolare deflusso ed evitare variazioni di livello dannose.

- ART. 8 -

RACCOLTA DI ACQUE - SERBATOI

4.1.8 La raccolta di acque a scopo agricolo od industriale o di semplice abbeveratoio in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a mc. 5 e con superficie libera eventualmente non inferiore a mq. 2, deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale che la concederà quando, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, risulti:

- a) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;

b) che sia attuabile, quando risulti necessario, l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi.

Alla norma del presente articolo deve essere ottemperato anche nel caso di raccolte a scopi industriali.

- ART. 9 -

SCARICO ACQUE METEORICHE SULLE AREE

4.1.9 Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti e non in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante idonee opere di convogliamento fino ad un recapito naturale atto a riceverle.

Il sistema adottato deve essere approvato dall'Autorità Comunale che, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà prescrivere norme particolari di esecuzione e di esercizio.

- ART. 10 -

SCARICO ACQUE METEORICHE DAI FABBRICATI

4.1.10 Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili, e comunque dalla zona fabbricata, devono normalmente essere immesse nella fognatura dinamica.

Nel caso che essa manchi, tali acque potranno essere smaltite con altro sistema riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario, ed autorizzato dall'Autorità Comunale.

Possono, allo scopo, essere autorizzati pozzi perdenti di restituzione; è assolutamente vietato evacuare acque usate di qualsiasi tipo mediante i pluviali e i canali di qualsiasi natura destinati alle acque piovane.

- ART. 11 -

DIVIETO DI USO DI ACQUE USATE

4.1.11 E' vietato lo spandimento delle acque usate di qualsiasi natura (domestica, industriale, etc.) sulla superficie dei terreni come pure immettere o lasciare filtrare nel sottosuolo gli scoli e le acque di rifiuto di qualsiasi specie senza preventivo trattamento.

- ART. 12 -

IMMISSIONE DI ACQUE USATE IN CORSI SUPERFICIALI

4.1.12 Le acque usate o residue di industrie che risultino convenientemente trattate e tali confermate da opportuni controlli, possono essere immesse in corsi superficiali o smaltite in altro modo, osservando le modalità previste dal Titolo XI del presente regolamento.

- ART. 13 -

MODALITA' DI IMMISSIONE DELLE ACQUE REFLUE NEI CORSI SUPERFICIALI

4.1.13 Le utenze delle acque correnti nei canali devono subordinare ogni nuova immissione alle possibilità di convogliamento delle acque anche in periodo di piena.

Il fondo e le pareti dei canali devono essere tali.

da consentire il regolare deflusso delle acque nel periodo di magra.

Le rive, al bordo delle pareti dei canali, devono essere mantenute sgombre da vegetazione e da depositi di qualsiasi genere, mentre dal lume dei canali deve essere periodicamente, almeno due volte all'anno, o comunque quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque o dar luogo a ristagni od a fenomeni putrefattivi.

Quando i canali sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione e deve comunque essere prevista la possibilità di espurgare i singoli tratti del canale coperto.

- ART. 14 -

CONTROLLO SULLE ACQUE CORRENTI

- 4.1.14 Per i corsi d'acqua di qualunque natura e portata che traversino il territorio del Comune, o che in esso abbiano origine, deve essere accertata a cura dell'Autorità Comunale, periodicamente, o in via contingente, la natura e la composizione delle acque stesse.

- ART. 15 -

PROTEZIONE DELLE ACQUE CORRENTI

- 4.1.15 Qualora per la natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua derivino danno o molestia di carattere igienico-sanitario alle popolazioni, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, dispone i mezzi atti ad eliminarli.

TITOLO II

NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

- ART. 1 -

REQUISITI PER LE NUOVE COSTRUZIONI

4.2.1 Chiunque intenda procedere a nuove costruzioni o ricostruzioni, sopraelevazioni o modifiche di quelle esistenti, deve presentare domanda al Sindaco corredata da relazione e disegni redatti secondo le norme all'uopo fissate dal regolamento edilizio e del presente regolamento.

Dagli elaborati presentati deve risultare:

- a) che la costruzione non difetti di aria e luce;
- b) la provvista e distribuzione dell'acqua potabile;
- c) la destinazione dei singoli vani con particolare riguardo alla sistemazione delle latrine, bagni, acquai, scaricatori, cucine, disimpegno, etc.;
- d) il sistema di smaltimento delle acque luride e di rifiuto, corredati della ubicazione, sezione e volumetria degli eventuali impianti;
- e) il sistema di riscaldamento;
- f) il sistema di raccolta delle immondizie domestiche e degli altri rifiuti solidi.

Per gli edifici industriali devono essere anche indicate le lavorazioni che vi si effettueranno, gli scarichi (di ogni forma e natura) che ne derivano ed il modo come verranno allontanati o smaltiti ed eventualmente innocuizzati, secondo le indicazioni previste dal Tit. XI. Dovranno altresì essere osservate le disposizioni dell'art. 48 del D.P.R. 19.3.1956 n° 303.

- ART. 2 -

APPROVAZIONE DEL SINDACO

4.2.2 Il Sindaco approva il progetto presentato e ne consente la realizzazione previo parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione edilizia.

- ART. 3 -

RICOSTRUZIONI O MODIFICHE

4.2.3 Nel caso di ricostruzioni parziali o di riforma di edifici esistenti, il Sindaco può approvare progetti anche se non rigorosamente conformi al presente regolamento, previo parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia, purchè i progetti stessi rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche sullo stato precedente, e semprechè non siano praticamente possibili soluzioni regolamentari.

- ART. 4 -

REQUISITI DEL TERRENO DI COSTRUZIONE

4.2.4 Il terreno su cui si costruisce una casa deve essere asciutto o reso tale mediante drenaggio, colmata od arginatura.

- ART. 5 -

DIVIETO DI USO DI TERRENI INQUINATI

4.2.5 Non è permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili, o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo se non quando quest'ultimo sia stato, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, convenientemente risanato.

- ART. 6 -

OPERE IN FREGIO A CORSI D'ACQUA

4.2.6 Quando in fregio alle costruzioni o attraverso il terreno da coprire con costruzioni, scorrono corsi di acqua, devono essere previste opere atte a separare dal corso stesso ed a proteggere contro le esondazioni le fondazioni della casa mediante intercapedini, fondazioni su palafitte od altri accorgimenti costruttivi vari, mediante i quali sia raggiunto il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

- ART. 7 -

LOCALI DI ABITAZIONE CONTRO TERRA

4.2.7 I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati a terrapieni, colline, etc.; ne dovranno distare almeno tre metri costruendo ove occorre, intercapedini munite di muri di sostegno e di condutture o cunette abbassate per lo scolo delle acque filtranti.

- ART. 8 -

DIVIETO DI USO DI MATERIALI INQUINATI

4.2.8 E' proibito nelle costruzioni il reimpiego di materiali inquinati provenienti da demolizioni di pareti e pavimenti vecchi o malsani.

- ART. 9 -

ISOLAMENTO DELLE COSTRUZIONI

4.2.9 Là dove non si faccia luogo alla costruzione di cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio direttamente arieggiato di altezza non inferiore a mt. 0.50 e con superficie di aereazione non inferiore a 1/100 della superficie del

vespaio stesso.

Su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario possono essere adottati altri sistemi di intercettazione dell'umidità saliente, ma in ogni caso resta fissa la distanza del pavimento di tutti gli ambienti dal piano terreno della superficie del suolo circostante in almeno cm. 50.

- ART. 10 -

IMPERMEABILIZZAZIONI

- 4.2.10 Sui piani di spiccatto è obbligatoria l'adozione di uno strato impermeabile prima di iniziare la costruzione dell'edificio atto ad assicurare l'isolamento della parte superiore contro eventuali risalite per capillarità delle acque del sottosuolo.

- ART. 11 -

DIVIETO DI USO DI LOCALI SOTTERRANEI CIECHI

- 4.2.11 Gli ambienti sotterranei ciechi, ossia privi di finestre, sono esclusi dalla permanenza anche saltuaria di persone, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

Detti ambienti devono essere sempre muniti di canne di ventilazione.

E' vietato nei sotterranei ciechi la raccolta delle immondizie o di altro materiale putrescibile o fermentescibile e comunque atto a produrre esalazioni moleste e nocive.

- ART. 12 -

ATTIVITA' CONSENTITE NEI LOCALI SOTTERRANEI

- 4.2.12 I locali interamente sotterranei o parzialmente sotterranei, ma che non hanno tutti i requisiti prescritti per i seminterrati, possono essere destinati a pubblici esercizi, luoghi di spettacoli o di riunione, magazzini di vendita, ed altre attività similari, quando hanno:

- a) l'altezza minima netta di mt. 3.00; per i servizi sono consentiti mt. 2.70;
- b) pavimento unito ed impermeabile con sottostante vespaio di cm. 50 su fondo in calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 10;
- c) muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;
- d) scarico regolare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
- e) accessi ampi atti a consentire un agevole movimento dei frequentatori;
- f) impianto di condizionamento integrale dell'aria con

rispondente alle caratteristiche stabilite dall'art. 4.10.14 del presente regolamento.

- ART. 13 -

INTERCAPEDINI DI LOCALI SOTTERRANEI

- 4.2.13 E' consentita la costruzione di locali sotterranei che prospettano con un intero lato e per tutta l'altezza verso un'intercapedine, a cielo libero, larga almeno mt. 3, e sul quale sia possibile aprire finestre di ventilazione non inferiori ad un ottavo del pavimento. I locali così ottenuti devono possedere gli altri requisiti prescritti per i seminterrati e sono considerati tali a tutti gli effetti.

- ART. 14 -

LOCALI SEMI - INTERRATI

- 4.2.14 I locali con pavimento inferiore al livello del marciapiede che abbiano peraltro una quota netta fuori terra nella quale siano apribili finestre di illuminazione e ventilazione prospettanti su spazi liberi regolamentati, sono indicati come seminterrati e ne è consentito l'impiego per cucine ed altri locali di servizio, laboratori artigianali, uffici, magazzini di vendita e simili, quando hanno:

- 1) le caratteristiche indicate ai punti a) b), c), d), e), f) dell'art. 4.2.12 + i requisiti dell'art.4.2.13;
- 2) una quota netta fuori terra di almeno mt. 1,30;
- 3) una superficie netta di illuminazione diretta non inferiore ad 1/8 del pavimento;
- 4) finestre apertesi a non meno di mt. 0,20 dal piano di marciapiede o dal piano di spiccato.

Quando detti seminterrati devono essere impiegati come osterie - ristoranti - caffè - cinema - teatri - sale di spettacolo o di riunione in genere, devono essere anche dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria.

- ART. 15 -

DIVIETO USO SEMI-INTERRATI COME ABITAZIONI

- 4.2.15 Nessun locale seminterrato può essere adoperato per abitazione permanente di una o più persone.

- ART. 16 -

MODIFICHE DEI LOCALI FUORI TERRA

- 4.2.16 Quando, per trasformazioni del suolo pubblico, i locali fuoriterza vengono a perdere in parte questa loro condizione, il Sindaco può consentire sistemazioni ed emendamenti anche in deroga al presente regolamento per ripristinare in tutto od in parte le condizioni i-

gieniche di dette abitazioni.

Il progetto relativo dovrà essere approvato dal Sindaco sentito il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

TITOLO III

SUOLO PUBBLICO - CORTILI - CAVEDI

ART. 1

PAVIMENTAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - SCOLO DELLE ACQUE

- 4.3.1. Il suolo pubblico destinato a strade e piazze e ad altri usi nell'interno dell'abitato deve essere pavimentato con materiale impermeabile e di facile pulizia. Tutte le strade, piazze, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di facile e pronto scolo delle acque meteoriche per mezzo di canali coperti e sistemati nel sottosuolo.

ART. 2

LARGHEZZA DELLE VIE E DEGLI SPAZI PUBBLICI

- 4.3.2. La larghezza delle vie e degli altri spazi pubblici è quella risultante dalle indicazioni del P.d.F. e dalle norme del regolamento edilizio che si intendono in tal fine qui richiamate.

ART. 3

USO DEL SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' VARIE

- 4.3.3. Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni e raduni popolari vari, è subordinata dal Sindaco all'adempimento di norme igieniche atte ad impedire l'inquinamento del suolo mediante materie escrementizie, residui alimentari e materiale comunque putrescibile o fermentescibile, ecc.

Le norme relative saranno caso per caso stabilite dall'Ufficiale Sanitario, e si riferiranno:

- a) alla disponibilità di acqua potabile;
- b) alla possibilità di allacciamento dei servizi di latrina alla fognatura ovvero alla presenza di un congruo numero di latrine portatili o comunque mobili di tipo adatto ad evitare, mediante aggiunta di opportuno materiale chimico o assorbente, esalazioni e dispersioni di materiale putrido; il contenuto dovrà essere smaltito in modo idoneo ai fini tecnico-igienici;
- c) disponibilità di contenitori idonei per la raccolta di rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc);
- d) indicazioni e mezzi per lo sgombrò di infortunati, feriti o comunque colpito da malore.

ART. 4

DOTAZIONE DI ACQUA PER LE VARIE ATTIVITA'

- 4.3.4. Le norme dell'articolo precedente nei riguardi della

di sponibilità di acqua potabile, di latrine e di mezzi per lo scarico dei liquami si applicano anche ai cantieri edili durante tutto il periodo della costruzione,

- ART. 5 -

DIMENSIONI DI CORTILI E CAVEDI

4.3.5 Per la superficie e le dimensioni dei cortili e dei cavedi, là ove consentiti, si applicano le norme del Regolamento Edilizio che si intendono qui richiamate, semprechè siano rispettate le misure minime previste dalle istruzioni ministeriali del 20,6,1896.

- ART. 6 -

DIVIETO DI PEGGIORARE SITUAZIONI ESISTENTI

4.3.6 E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale vengano a risultare peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti, con particolare riguardo a quelli in confine di proprietà.

Pertanto le domande di nuova costruzione dovranno essere corredate da una planivolumetria dimostrante con esatte misure lo stato di fatto esistente sulle proprietà confinanti.

- ART. 7 -

SUOLO DEI CORTILI

4.3.7 Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da favorire lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale lunga almeno un metro.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dar luogo alla formazione di polvere, nè a ristagni di acque.

E' vietato a qualunque titolo sul terreno dei cortili, concimazioni con materiale fecale, depositi di immondizie, di imballaggi usati, di residui di lavorazione, di materie prime putrescibili o maleodoranti.

TITOLO IV

LOCALI DI ABITAZIONE E LORO ANNESSI

- ART. 1 -

ABITAZIONI PRECEDENTI AL PRESENTE REGOLAMENTO - ADATTAMENTI

- 4.4.1 Le abitazioni costruite prima dell'approvazione del presente regolamento e che erano rispondenti alle norme igieniche all'epoca della costruzione sono considerate tali fino a che non si manifestino particolari inconvenienti di carattere igienico, rilevati dall'Ufficiale Sanitario. In questo caso il Sindaco ne ordina la trasformazione o sistemazione con apposita ordinanza che preciserà le norme tecniche da applicare, affinché le abitazioni stesse risultino igienicamente migliorate.

- ART. 2 -

ISOLAMENTO DELLE ABITAZIONI

- 4.4.2 I muri perimetrali della case devono avere spessore sufficiente, in relazione ai materiali da costruzione impiegati, in modo da proteggere i locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici. I locali di abitazione posti sotto i tetti e terrazze devono avere una camera di aria alta almeno cm. 30 interposta tra il soffitto e la copertura.

Potrà essere consentita la messa in opera sulla copertura di strati di conveniente spessore di materiali aventi speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni equivalenti a quelle stabilite nel comma precedente.

- ART. 3 -

AREAIONE DELLE PARETI

- 4.4.3 Gli intonaci applicati alle pareti dei locali di abitazione, non devono annullare la capacità assorbente delle pareti stesse per gas e vapori di modo che non abbia a risultare umidità per condensazione in superficie.

L'uso degli intonaci impermeabili, quando sia esteso a tutte le pareti, comporta l'impiego di mezzi di ventilazione sussidiaria.

- ART. 4 -

DIMENSIONI MINIME LOCALI DI ABITAZIONE

- 4.4.4 Non possono essere adibiti ad abitazione permanente locali che abbiano una superficie inferiore a mq. 8 e lato inferiore a m. 2.

- ART. 5 -

CUBATURE E SUPERFICI MINIME PER PERSONA

- 4.4.5 Nei locali destinati ad abitazione permanente devono assegnarsi almeno mc. 12 di vano con mq. 4 di superficie di pavimento per ogni fanciullo fino a 10 anni di età; e mc. 18 di vano con mq. 6 di superficie per ogni persona

di età superiore.

- ART. 6 -

CARATTERISTICHE DI PAVIMENTI

4.4.6 I pavimenti dei locali di abitazione debbono essere costituiti da un fondo a superficie unita sul quale i materiali applicati come rivestimento dovranno essere disposti in modo da non creare discontinuità tali da poter dare ricetto a polvere, insetti e materiale putrescibile, etc.

I materiali stessi non devono essere porosi, nè produrre facilmente polvere.

- ART. 7 -

AREAIONE ED ILLUMINAZIONE DEI LOCALI

4.4.7 Ogni locale di abitazione deve avere una finestra razionalmente ubicata che si apra direttamente all'esterno verso spazi regolamentari.

Le finestre devono fornire una superficie illuminante netta, ossia libera da superfici opache, non inferiore ad $1/8$ del pavimento per il piano terreno, e ad $1/10$ per i piani superiori esclusa la porzione di finestra al disotto dei 60 cm. misurati dal piano del pavimento.

Le finestre dei sottotetti saranno pure di $1/8$ ivi compresa la porzione di finestra al disotto dei 60 cm.

Le finestre dovranno essere munite di serramenti mobili suscettibili di perfetta chiusura. La collocazione delle finestre deve essere tale che la distanza tra la sommità delle finestre e l'architrave della stanza sia la minima possibile.

L'efficacia illuminante delle finestre si considera nulla quando la distanza fra la finestra e la parte interna opposta superi di due volte l'altezza del locale.

Sopra le finestre non sono consentite sporgenze (balconi, cornicioni, etc.) di larghezza superiore a mt. 1.20.

- ART. 8 -

ALTEZZA DEI LOCALI

4.4.8 L'altezza interna dei locali non deve essere inferiore a mt. 2.70 per i locali di abitazione ed a mt. 3.00 per i negozi.

I locali dei piani superiori non possono avere una altezza netta interna inferiore a m. 2.70.

L'altezza netta dei locali si misura dal pavimento al soffitto quando questo sia piano; per i soffitti a volta si misura dal pavimento alla corda.

Nei locali a soffitto obliquo l'altezza interna media deve essere di mt. 2.70 e non inferiore a mt. 2.4

nel punto più basso.

- ART. 9 -

IMPALCATI O SOPPALCHI

- 4.4.9 Gli impalcati a mezz'aria sono concessi quando i locali abbiano un'altezza minima di mt. 5, la proiezione orizzontale del soppalco non ecceda la metà della superficie del locale, la parte del locale rimasta libera a tutta altezza presenti una cubatura di almeno 40 mc. Quando gli impalcati a mezz'aria rendano possibile le formazioni di locali ad uso diverso dal semplice soggiorno, deve essere provveduto un impianto supplementare di ventilazione secondo le prescrizioni che all'uopo darà l'Ufficiale Sanitario.

- ART. 10 -

DOTAZIONE MINIMA IGIENICA PER OGNI ABITAZIONE

- 4.4.10 Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, deve essere dotato di un acquaio con acqua corrente opportunamente ubicato. In ogni caso l'acquaio non può essere collocato nella latrina o anti-latrina.

- ART. 11 -

CUCINE E CUCININI

- 4.4.11 La superficie del locale di cucina non può essere inferiore a mq. 8; per i cucinini è consentita una superficie non inferiore a mq. 3 con altezza uguale a quella degli altri locali.

La cucina e il cucinino devono essere provvisti di canna fumaria o di ventilazione autonoma sfociante liberamente sul tetto, coronata da fumaiolo. All'estremità inferiore della canna fumaria deve essere collocata una cappa di aspirazione. La predetta canna e la cappa di aspirazione sono richieste anche nel caso di impianto di fornelli elettrici e di altri apparecchi da fuoco. Le cucine ed i cucinini devono avere finestre regolamentari prospettanti su spazi liberi (strade o cortili) con pavimento e pareti, fino a mt. 1.5 costituiti di materiale lavabile ed impermeabile.

Potranno essere adottate anche, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, soluzioni per l'areazione e l'illuminazione diverse da quelle qui considerate, in un contesto di progettazione organica di realizzazione di piani attuativi.

- ART. 12 -

CABINE DI COTTURA

- 4.4.12 Le cabine di cottura non sono considerate come locali e sono ammesse:
- a) quando abbiano una superficie non superiore a mq. 2;
 - b) siano appendici di locali regolarmente illuminati e ventilati;
 - c) siano provvisti di adeguata canna di ventilazione sfociante direttamente all'esterno e munite di aspi

ratore meccanico con cappa di aspirazione sovrastante il piano di cottura.

- ART. 13 -

PORTINERIE

4.4.13 Le portinerie, quali alloggi permanenti delle persone addette, sono considerate locali di abitazione e quindi soggette in tutto alle relative prescrizioni.

- ART. 14 -

GUARDIOLE

4.4.14 Le guardiole, le cabine di vigilanza, etc., devono essere aeree ed illuminate e non contenere effetti di cucina nè focolari, nè letti, nè mobili trasformabili in letto.

Quando il posto di guardia sia sistemato in un atrio aperto o comunicante mediante la porta di ingresso con la scala, esso deve essere ventilato indipendentemente o con apertura regolamentare o con impianto meccanico.

Deve pure essere provveduto al riscaldamento del vano così ricavato ed alla sua illuminazione sussidiaria.

- ART. 15 -

SCALE

4.4.15 Le scale debbono essere sempre ventilate in modo da garantire areazione continua, anche mediante prese di aria disposte sulla copertura.

Possono prender luce ed aria dalle gabbie delle scale soltanto gli ingressi, i corridoi, gli anditi, i passaggi. Nel caso di particolari impostazioni architettoniche l'Amministrazione potrà prendere in considerazione speciali e diverse soluzioni, sempre però che sia assicurata la sicurezza, il rispetto delle norme anti-incendio e di igiene.

Il numero degli appartamenti serviti da una sola scala deve essere limitato in rapporto all'ampiezza della scala stessa, alle sue condizioni di areazione e in rapporto alla superficie complessiva degli appartamenti serviti.

In generale per i fabbricati ad uso di civile abitazione la larghezza netta libera delle rampe non può essere inferiore ad un metro.

Non è consentito l'impianto dei soli ascensori in sostituzione delle scale.

I gradini ed i pianerottoli in lastre di marmo debbono essere sostenuti da convenienti armature. I gradini devono avere l'alzata non superiore a cm. 18 e la pedata non inferiore a cm. 26. Nelle scale a chiocciola la pedata deve essere almeno di cm. 10 nel punto più stretto.

TITOLO V

VIGILANZA

- ART. 1 -

VISITE DI CONTROLLO AI FABBRICATI

4.5.1 Nessun fabbricato nuovo o modificato può essere occupato, rioccupato, totalmente o parzialmente, senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede dopo che il fabbricato sia stato visitato e riconosciuto conforme al progetto approvato ed alle prescrizioni edilizie vigenti, da un tecnico comunale e dichiarato igienicamente abitabile dall'Ufficiale Sanitario.

Le visite ai fabbricati nuovi o modificati hanno luogo in due distinti periodi e sempre dietro domanda del proprietario o chi per esso.

La prima visita ha luogo quando chi costruisce o modifica o ripara con nuove murature una casa, o parte di essa, dopo ultimate le parti integrali della fabbrica (muri greggi, tetti, scala, volta delle cantine e dei locali abitabili) richiede che sia constatata l'epoca dell'avvenuta costruzione.

Di tale visita si redigerà opportuno verbale, copia del quale sarà rilasciato al proprietario.

La seconda visita viene praticata a fabbrica completamente ultimata, quando cioè siano condotte perfettamente a termine tutte le opere in civile, i pavimenti, la plafonatura e gli intonaci, e siano già posti in opera tutti gli impianti ed apparecchi prescritti.

Il proprietario della casa o chi per esso deve provvedere a che tutto lo stabile ed i relativi impianti (condotte di scarico - sistema di fognatura - etc.) possano essere agevolmente ispezionati.

- ART. 2 -

REQUISITI PER L'ABITABILITA'

4.5.2 Gli edifici non possono essere dichiarati, in tutto od in parte igienicamente abitabili, prima che siano trascorsi dieci mesi (i mesi da maggio a settembre si contano doppi) dall'accertamento dell'avvenuta costruzione (data del verbale della prima visita).

Si considerano abitabili ai fini del prosciugamento i locali la cui malta, prelevata nello spessore dei muri, non contenga più del 3.5% di acqua.

Non risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di un mese, sempre dietro domanda dell'interessato.

- ART. 3 -

PROVVEDIMENTI IN MANCANZA DEI REQUISITI PRECEDENTI

4.5.3 Il Sindaco qualora non sussistono le condizioni volute per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4.4-15 emette apposito provvedimento che dovrà essere notificato a mezzo di messo comunale agli interessati i quali potranno ricorrere - entro il termine di un mese dalla data della notifica - al Medico Provinciale.

- ART. 4 -

CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

4.5.4 Il Sindaco può far eseguire dal personale sanitario ispezioni agli edifici di qualunque specie e destinazione, occupati o non, per riconoscere se corrispondono alle prescrizioni igieniche vigenti.

Qualora essi fossero giudicati dall'Ufficiale Sanitario in tutto od in parte insalubri, o non conformi alle norme vigenti il Sindaco adotterà i provvedimenti necessari perchè siano risanati e vengano eliminate le cause di insalubrità.

- ART. 5 -

INABITABILITA'

4.5.5 Quando non si potessero attuare i miglioramenti ritenuti necessari oppure i proprietari si rifiutassero di effettuarli o non li attuassero nel termine all'uopo loro prefisso, il Sindaco può dichiarare inabitabile in tutto od in parte la casa e ordinarne lo sgombrò ai sensi di legge.

05

TITOLO VI

FOGNATURA DOMESTICA

- ART. 1 -

N° LATRINE PER ALLOGGIO

4.6.1 Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, deve essere provvisto di latrina ubicata nell'interno dell'alloggio stesso.

Per gli alloggi con un numero di locali superiore ai cinque sono richieste altre latrine in ragione di una ogni quattro locali.

Nei vecchi fabbricati con latrine in uso a più famiglie, deve esservi almeno una latrina ogni sei locali, al servizio di un massimo di dodici persone per ognuna.

I nuovi locali destinati a negozio dovranno disporre di latrina propria accessibile dall'interno.

- ART. 2 -

N° LATRINE PER LOCALI PUBBLICI

4.6.2 Nei locali adibiti ad esercizi pubblici il numero delle latrine disponibili per i due sessi deve essere stabilito su parere dell'Ufficiale Sanitario tenuto conto del genere e della capienza dell'esercizio, nonché della durata media della sosta delle persone. Le latrine devono essere incorporate nei locali facenti parte dell'esercizio e sempre precedute da una antilatrina; quelle per uomini saranno dotate di orinatoiri a velo di acqua.

- ART. 3 -

REQUISITI DELLE LATRINE

4.6.3 Gli ambienti di latrina devono avere superficie di almeno mq. 2 e larghezza di almeno 1 metro. Il pavimento deve essere di materiale impermeabile liscio alla superficie e di facile lavatura; e le pareti devono essere rivestite di materiale maiolicato fino all'altezza di m. 1,60. Ogni latrina deve essere a cacciata di acqua e ventilata ed illuminata da una propria finestra prospettante su spazio libero di superficie non inferiore a 0,50 mq. I locali di latrina non devono essere di altezza inferiore a m. 2,50.

Le pareti divisorie delle latrine da altri locali, non devono avere uno spessore inferiore a m. 0,12.

Potranno essere adottate anche, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, soluzioni per l'aerazione e l'illuminazione diverse da quelle qui considerate, in un contesto di progettazione organica di realizzazione di piani attuativi.

- ART. 4 -

LATRINE ESTERNE AL FABBRICATO

4.6.4 E' vietato costruire le latrine in corpi sporgenti: quelle esistenti sono tollerate quando non siano visibi

li da spazi pubblici. E' altresì vietata la costruzione di nuove latrine a torretta, isolate, nei cortili o in altri spazi liberi.

- ART. 5 -

DISIMPEGNI DELLE LATRINE

4.6.5 Le latrine non possono comunicare direttamente con locali di abitazione o cucine, ma devono esserne separate da corridoi, o disimpegni non costituiti da locali abitabili e avere aereazione diretta.

- ART. 6 -

VENTILAZIONE FORZATA

4.6.6 Quando si tratta di latrine in soprannumero a quelle obbligatorie per l'appartamento, o che siano al servizio di singoli studi, uffici, camere da letto, su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, può concedersi la ventilazione mediante canne di aspirazione del diametro di almeno cm. 12, attivata con ventilatore meccanico capace di assicurare un ricambio di aria di 15 Vol/ora e sfocianti liberamente sul tetto.

- ART. 7 -

APPARECCHI IGIENICI

4.6.7 I vasi di latrine e orinatoi devono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata, di portata adeguata.

Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivo di sicurezza che impedisca il risucchio.

I vasi di latrina devono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura sino al tetto della casa ed indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.

- ART. 8 -

TUBAZIONI E CONDUTTURE

4.6.8 I tubi di scarico di acquai, lavandini, bagni ed ogni altro apparecchio per lo smaltimento di acque domestiche o di rifiuti liquidi in genere, devono essere muniti di chiusura idraulica permanente e recapitare il materiale nella fognatura stradale o in altro scarico debitamente approvato. (vedi art. 4.6.11).

Devono inoltre essere distinti dalla rete fognante delle acque meteoriche.

Le condutture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine, degli orinatoi, degli acquai, dei bagni e degli scoli domestici in genere, devono essere in sezione proporzionata al numero degli scarichi allacciati, costruite con materiale impermeabile ed inattaccabile dalle materie di rifiuto ed avere giunti ermetici.

Tutte le condutture devono essere mantenute in perfetta efficienza e non devono dar luogo a perdite o ad infiltrazioni.

- ART. 9 -

DIVIETO DI SCARICO NEI PLUVIALI E ACQUAI

4.6.9 E' vietato immettere qualunque scarico nelle condutture dei pluviali e gli scarichi delle latrine e degli orinatoi nelle condutture degli acquai.

- ART. 10 -

POSSIBILITA' DI ISPEZIONE

4.6.10 Le condutture, devono essere collegate in modo da potersi facilmente ispezionare, essere prolungate sempre in egual diametro fin sopra ai tetti delle case e munite di torrino. Ad ogni conduttura di scarico deve essere accoppiato un apposito condotto sfociante nella conduttura stessa al di sopra dell'ultima immissione per la diretta ventilazione di tutti i sifoni.

L'ubicazione e l'altezza di sbocco delle condutture devono essere tali da evitare esalazioni verso i luoghi abitati.

- ART. 11 -

MANCANZA DI FOGNATURA PUBBLICA

4.6.11 Quando in fregio alla costruzione non esiste canalizzazione di fognatura pubblica collegata con un adeguato impianto di depurazione, lo smaltimento dei liquami e delle acque luride, deve essere effettuato a mezzo di fosse settiche o vasche chiarificatrici. Solo nelle zone sprovviste di acqua corrente è consentito il pozzo nero a tenuta.

- ART. 12 -

REQUISITI DEI POZZI NERI

4.6.12 I pozzi neri devono avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno m. 0.40 in calcestruzzo o in buona muratura di mattoni, essere intonacati a cemento, avere spigoli arrotondati e fondo concavo, copertura adeguata, con solaio lapideo ed un'apertura munita di doppio chiusino o d'altro mezzo che impedisca ogni esalazione.

I pozzi neri devono distare almeno m. 10 da qualunque pozzo o cisterna o conduttura di acqua potabile ed avere una capacità minima di mc. 0.5 per persona.

Devono essere vuotati allorchè il contenuto ecceda i 4/5. In caso di tracimazione il Sindaco ne ingiunge lo svuotamento immediato, provvedendo all'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti.

- ART. 13 -

POZZETTI

4.6.13 I pozzetti ed in genere tutti i recipienti di raccolta nei quali si trovano materiali putrescibili di qualunque provenienza e natura che debbano essere trasportati ad un recapito definitivo, sono assoggettati alla stessa disciplina stabilita per i pozzi neri.

- ART. 14 -

FOSSE SETTICHE

4.6.14 Le fosse settiche devono avere una capacità utile netta non inferiore a litri 200 per persona nelle abitazioni permanenti ed a litri 100 per persona nelle abitazioni temporanee (scuole, opifici, laboratori, etc.), per una permanenza di almeno 7 giorni. Le fosse settiche devono essere costruite da almeno tre camere di cui la prima di capacità doppia di ciascuna delle successive.

Esse devono essere svuotate dei fanghi almeno una volta ogni sei mesi (vedi allegato 1).

- ART. 15 -

VASCHE CHIARIFICATRICI

4.6.15 Le vasche chiarificatrici di tipo doppio devono avere una capacità utile netta non inferiore a litri 150 per persona nelle abitazioni permanenti, ed a litri 50 per persona nelle abitazioni temporanee.

Nelle vasche chiarificatrici la camera dei fanghi deve avere un volume almeno tre volte maggiore di quello della camera di decantazione.

I fanghi devono essere asportati almeno ogni 3 mesi.

- ART. 16 -

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE DEGLI EFFLUENTI

4.6.16 L'effluente di entrambi i sistemi deve essere limpido, non putrescibile e con indice di stabilità relativa al bleu di metilene non inferiore al 50% (tre giorni); e può essere smaltito in corsi d'acqua, per subirrigazioni o con altro sistema riconosciuto idoneo dall'Ufficiale Sanitario.

- ART. 17 -

SCARICO DEGLI EFFLUENTI IN ACQUE SUPERFICIALI

4.6.17 L'effluente semidepurato può essere scaricato in un corso di acqua quando, in base agli accertamenti eseguiti, risulti che il potere di autodepurazione, la portata del corso d'acqua stesso, il suo decorso a valle e l'uso a cui le acque sono destinate, ne consentano l'accettabilità.

- ART. 18 -

SUB - IRRIGAZIONE

4.6.18 Lo smaltimento per subirrigazione (con drenaggio tubolare sotterraneo a giunti perdenti) deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di drenaggio mq. 20 - 40 per abitante, secondo le capacità del terreno che non dovrà mai essere coltivato ad ortaggi;
- b) lunghezza dei tubi di drenaggio mt. 10 - 20 per abitante, con un diametro di cm. 10;
- c) posa in opera: distanza orizzontale fra i tubi mt. 2; profondità cm. 50; pendenza media 3 - 4 per mille. I campi di drenaggio devono distare almeno 25 metri dalle abitazioni o dai pozzi per acqua.

- ART. 19 -

POZZI PERDENTI - DISTANZE E CARATTERISTICHE

4.6.19 I pozzi perdenti nei quali vengono scaricati gli effluenti delle fosse settiche o di chiarificazione devono essere ubicati all'esterno e ad almeno mt. 10 di distanza dai fabbricati, ed a mt. 25 dai pozzi per l'approvvigionamento di acque potabili tenendo anche conto dell'andamento della falda; lo stesso dicasi per quelli di acque chiare o meteoriche con l'avvertenza che devono essere tenute presenti le norme contenute nella circolare del Medico Provinciale di Varese in data 1.4.1972 n°2312, avente per oggetto: "Valori di accettabilità degli effluenti in corsi di acqua superficiali ed in falda sotterranea, e che si intendono qui di seguito recepite.

La superficie assorbente dei pozzi perdenti deve essere pari a mq. 1 per ogni abitante da servire con un massimo di mq. 30 per ciascun pozzo.

Quando occorrono superfici assorbenti maggiori si devono approntare altri pozzi che distino tra loro almeno 10 mt.

La costruzione dei pozzi perdenti è consentita quando sia accertata la impossibilità di adottare altro sistema di smaltimento (fabbricati rurali).

- ART. 20 -

DISTANZE DI POZZI NERI - FOSSE SETTICHE, ETC. DAGLI EDIFICI

4.6.20 I pozzi neri e le fosse settiche o vasche chiarificatrici non possono essere posti nel suolo coperto da fabbricato e devono distare almeno un metro dai muri perimetrali dell'edificio.

Devono inoltre essere munite di esalatore indipendente dalle canne fumarie e dai pluviali.

- ART. 21 -

ACQUE METEORICHE - SCARICHE

4.6.21 E' vietato immettere nei pozzi neri, nelle fosse settiche, nelle vasche chiarificatrici, acque meteoriche

o di superficie.

- ART. 22 -

VUOTATURA DEI POZZI NERI

4.6.22 La vuotatura dei pozzi neri, delle fosse settiche e delle vasche chiarificatrici deve essere fatta con sistema pneumatico in modo che il travaso delle materie luride avvenga per aspirazione diretta, senza manipolazione alcuna nè dispersione o esalazione.

La vuotatura può essere fatta solo dalle ore 6 alle ore 8 nei mesi dall'Aprile al Settembre e dalle 7 alle 9 nei mesi dall'Ottobre al Marzo.

TITOLO VII

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

- ART. 1 -

DIVIETO DI BATTITURA DI TAPPETI, ETC.

4.7.1 E' proibito scuotere o battere dalle finestre e balconi verso strada tappeti, soppedanei, stuoie ed effetti lettereschi, domestici e personali in genere.

E' anche proibita la battitura suddetta sui pianerottoli delle scale e verso i cavedi e dovunque possa essere di pregiudizio igienico delle persone.

L'operazione stessa, quando eseguita nei cortili da finestre e balconi, deve effettuarsi non prima delle ore otto e non oltre le ore dieci.

- ART. 2 -

PULIZIA DEI LOCALI E DEPOSITO MATERIALI PUTRESCIBILI

4.7.2 Lo spazzamento dei locali pubblici e privati, dei cortili, delle strade, deve sempre essere fatto in modo da impedire il sollevarsi della polvere e comunque il diffondersi di essa con molestia e danno dei passanti e dei vicini. Sono vietati il gettito dei rifiuti e di materiale putrescibile od il loro deposito anche temporaneo nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati, come pure nei terreni scoperti entro i fabbricati o ad essi interposti.

- ART. 3 -

LIMITI DI TEMPO PER LA CONSERVAZIONE DEI RIFIUTI NEI LOCALI

4.7.3 E' vietato conservare nell'interno delle abitazioni e nei locali di lavoro o di vendita anche in adatta pattumiera, i rifiuti solidi (immondizie domestiche e simili) per un termine superiore alle 24 ore, salvo speciali deroghe da concedersi dall'Autorità Sanitaria.

I rifiuti comunque raccolti all'interno delle abitazioni, nelle scale, corridoi, anditi e locali in uso e di accessi tanto comuni quanto riservati, devono essere - a cura degli abitanti - conferiti senza dispersione nel luogo di raccolta a ciò destinato, direttamente o per mezzo delle canne di caduta.

- ART. 4 -

LOCALI O AREE PER CONTENITORI IMMONDIZIE

4.7.4 In ogni edificio tanto destinato ad abitazione quanto a magazzino, bottega, opificio, deposito e simili, deve essere a cura della proprietà e con l'approvazione dell'Autorità Comunale, predisposta un'area o un ambiente nel quale saranno collocati i contenitori mobi-

li atti a raccogliere le immondizie conferitevi o convogliate ai sensi del precedente articolo. Tale luogo di deposito deve essere ubicato in modo da consentire la facile e sollecita asportazione dei rifiuti stessi da parte degli incaricati del servizio di rimozione.

I contenitori impiegati devono essere approvati dall'Autorità comunale per quanto riguarda il tipo e le caratteristiche.

- ART. 5 -

REQUISITI DELLE AREE

4.7.5 I contenitori predetti, quando siano all'aperto, devono essere posti su di una platea lavabile di materiale consistente, a superficie omogenea e continua e possibilmente coperta e recintata. I mezzi di lavaggio e lo scarico delle acque impiegate devono essere assicurati mediante un impianto stabile di agevole uso.

La platea deve distare almeno m. 10 da finestre e da porte di locali di abitazione o di lavoro.

- ART. 6 -

REQUISITI DEI LOCALI

4.7.6 Quando i contenitori di raccolta sono collocati in luogo chiuso questo deve avere dimensioni sufficienti per il loro agevole maneggio; comunicazione diretta con l'esterno, con porta atta ad impedire l'ingresso di insetti e roditori; pavimento impermeabile ed unito e pareti lavabili a tutta altezza.

Il vano deve, inoltre, essere provvisto di presa di acqua con relativo scarico e di esalatore prolungantesi fino al tetto con apposito torrino.

- ART. 7 -

CANNE DI CADUTA

4.7.7 Sono ammesse per la raccolta dei rifiuti le canne di caduta quando siano in numero sufficiente e presentino le seguenti caratteristiche di struttura e di impiego:

- a) sezione ovulare, rotonda o comunque a spigoli arrotondati;
- b) andamento verticale privo di curve e gomiti, superficie interna continua, liscia e lavabile e ispezionabile dall'alto;
- c) dispositivo di caricamento a forma di tramoggia ai vari piani con doppi battenti, atto ad impedire la dispersione delle immondizie al suolo;
- d) dispositivo al piede delle canne che consenta il riempimento ed il cambio del contenitore senza dispersione del materiale al suolo;
- e) essere indipendenti dalle canne di ventilazione dei

vani cui fanno capo.

- ART. 8 -

NORME PER LE ESERCENTI ATTIVITA' ALIMENTARI

4.7.8 I titolari degli stabilimenti per la produzione, la lavorazione e distribuzione di sostanze alimentari, ivi comprese le osterie, trattorie, alberghi e ristoranti di ogni qualità e categoria, nonché gli esercizi nei quali si vendono generi alimentari che diano residui putrescibili, devono provvedere alla conservazione dei rifiuti solidi prodotti, in appositi contenitori ben chiusi, distinti da quelli assegnati al casamento nel quale hanno sede.

- ART. 9 -

CONSERVAZIONE DEGLI APPARECCHI PER LE IMMONDIZIE

4.7.9 Le pattumiere ed i recipienti, comunque impiegati per la raccolta domestica dei rifiuti, le tramogge e le bocchette delle canne di caduta, le platee di deposito e le camere di raccolta dei contenitori, devono essere mantenuti dagli utenti in perfette condizioni di pulizia e periodicamente disinfestati.

- ART. 10 -

DIVIETO DI RACCOLTA NEI FABBRICATI DI PARTICOLARI SOSTANZE

4.7.10 E' vietato tenere o raccogliere nelle case, negozi, magazzini, edifici, spazi pubblici e privati di qualsiasi tipo: ceneri, ossa, materiali putrescibili o comunque capaci di dare esalazioni anche se contenuti in casse, sacchi o pacchi.

- ART. 11 -

CERNITE DEI RIFIUTI

4.7.11 E' vietata la cernita dei rifiuti depositati in attesa del ritiro.

- ART. 12 -

RACCOLTA DEI RIFIUTI

4.7.12 I rifiuti devono essere trasferiti direttamente nei carri raccoglitori evitando qualunque manipolazione.

- ART. 13 -

MODALITA' DELLA RACCOLTA

4.7.13 Il personale che esegue la raccolta ed il travaso nei carri trasportatori dei rifiuti provenienti da abitazioni, stabilimenti e simili, è tenuto ad evitare la dispersione ed a raccogliere quelli eventualmente dispersi.

- ART. 14 -

CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEL CENCIAIOLO

- 4.7.14 L'attività di cenciauolo, raccoglitore di residui, rottami, oggetti usati è sottoposta a vigilanza sanitaria per la tutela della persona e la idonea conservazione dei materiali secondo la loro natura.

- ART. 15 -

NORME PER L'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA'

- 4.7.15 Il materiale deve essere raccolto e trasportato in sacchi impermeabili od in altri recipienti chiusi in modo da impedire ogni dispersione.
I veicoli devono avere all'interno superficie unita, lavabile e disinfettabile in maniera facile e completa.

- ART. 16 -

AUTORIZZAZIONE PER I DEPOSITI DI RIFIUTI

- 4.7.16 La costituzione di depositi o la cernita di stracci, cartacce, rottami, etc. deve essere autorizzata dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario.

Essi sono vietati nei cortili delle case di abitazione ed ovunque possono recare pregiudizio igienico.

Per i depositi già esistenti, ivi compresi quelli per materiali di scarto e di rifiuto provenienti da lavorazioni industriali, anche se posti in spazi interni aperti degli stabilimenti, è in facoltà del Sindaco procedere ad ispezioni e, sulla base di parere dell'Ufficiale Sanitario, ordinare tutte quelle precauzioni e fare porre in atto tutti i dispositivi occorrenti per eliminare cattivi odori, polveri, fumi etc., capaci di recare pregiudizio alla salute pubblica. In particolare tale disposizione si applica anche quando i rifiuti, per loro natura, siano atti a divenire covi di animali nocivi o pericolosi (ratti, bisce, serpi, insetti).

- ART. 17 -

IMMONDEZZAI

- 4.7.17 Gli immondezzai sono consentiti solo negli aggregati rurali ove non vien effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere vuotati prima della colmataura.

Gli immondezzai devono distare almeno mt. 10 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.

- ART. 18 -

VUOTATURE IMMONDEZZAI

- 4.7.18 La vuotatura degli immondezzai e dei depositi di materie soggette ad emanare esalazioni deve effettuarsi dalla ore 5 alle ore 8.

Il trasporto è consentito dalle ore 6 alle ore 8 nei mesi da Marzo a Settembre e dalle ore 7 alle ore 9 negli altri mesi.

Per speciali esigenze di pubblico interesse potranno essere accordate dal Sindaco protrazioni di orario, caso per caso.

I carri per trasporto delle materie di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo che non vi sia dispersione di materiale e che si provveda ad idonea copertura.

- ART. 19 -

DEPOSITI DI RIFIUTI

4.7.19 La costruzione di depositi di rifiuti, sia per lo smaltimento diretto a scopo agricolo, sia per lo smaltimento totale è consentito soltanto fuori dall'abitato, in località che siano riconosciute idonee dall'Ufficio Sanitario e che distino almeno m. 1.000 dagli agglomerati urbani e m. 1.000 da pubbliche vie. L'Autorità Comunale, su indicazione dell'Ufficiale Sanitario, stabilisce le norme sulla costituzione dei depositi e sui modi con i quali deve essere fatto lo smaltimento definitivo delle immondizie.

E' vietato il riempimento con rifiuti greggi, di cave e di avallamenti nei quali le immondizie stesse possono modificare la struttura del sottosuolo e inquinare la falda idrica.

- ART. 20 -

DIVIETO DI PRELIEVI D'ACQUA A VALLE DEI DEPOSITI

4.7.20 A valle delle località adibite a scarico dei rifiuti è vietato l'attingimento di acqua dalla falda superficiale anche quando si debba far luogo all'approvvigionamento di case isolate o di edifici rurali sino ad una distanza dal deposito dei detti materiali, da prescrivere dall'Ufficiale Sanitario a seconda della struttura geologica del terreno.

- ART. 21 -

FUOCHI PER LA DISTRUZIONE DI RIFIUTI

4.7.21 Nei cortili e negli altri spazi pubblici o privati dell'abitato, è vietato bruciare rifiuti di qualsiasi genere e di appiccare il fuoco ad arbusti o sterpaglie.

- ART. 22 -

USO DEI MATERIALI DI RIFIUTO

4.7.22 Quando i privati ritirino direttamente dai depositi di immondizie materiale per uso di concimazione o emendamento dei terreni destinati alla produzione agricola o orticola nell'ambito del territorio del comune, il materiale tanto se greggio, o triturato, quanto se già sottoposto ai processi di trasformazione in appositi impianti

ti, deve essere immediatamente sparso e ricoperto di terra o raccolto in mucchi da ricoprire a loro volta di circa cm. 20 di terriccio, previo trattamento disinfestante. Detti cumuli devono distare almeno m. 100 da abitazioni, strade, o altri pubblici spazi.

- ART. 23 -

INFOSSAMENTO DEI RIFIUTI

4.7.23 L'infossamento dei rifiuti può essere consentito quando il materiale sia allogato in fosse o trincee di almeno cm. 60 di profondità con larghezza non superiore ai due metri nelle quali l'immondizia deve essere ricoperta giornalmente col terreno derivato dallo scavo.

- ART. 24 -

STABILIMENTI PER LA LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

4.7.24 L'impianto e l'esercizio di stabilimenti di cernita, triturazione, trattamento biologico, o di combustione di rifiuti saranno autorizzati dall'Autorità competente a norma delle disposizioni vigenti, tenuto conto anche di quelle concernenti la difesa contro l'inquinamento atmosferico.

TITOLO VIII

EDIFICI PER USO COLLETTIVO E DI CARATTERE PUBBLICO

- ART. 1 -

CATEGORIE SOGGETTE ALLE NORME

4.8.1 Sono disciplinati dalle disposizioni del presente capo gli edifici adibiti totalmente o parzialmente ad alberghi, locande, pensioni, dormitori, uffici, luoghi di riunione o svago, istituti vari, impianti sportivi ed in genere tutti quei locali nei quali si svolge una attività temporanea o permanente di carattere sociale.

- ART. 2 -

NORME PER ALBERGHI - PENSIONI - LOCANDE

4.8.2 Gli alberghi, le pensioni e le locande, devono possedere i requisiti igienici e le caratteristiche indicate nel R.D. 24 maggio 1925 n° 1102.

Inoltre:

- a) tutte le stanze devono essere ventilate mediante finestre con rapporto regolamentare fra superficie finestrata e pavimento e dotate di acqua corrente;
- b) i locali ad uso comune, soprattutto quelli destinati a servizio di ristorante o di refezione in genere, devono risultare illuminati e ventilati ai sensi del presente regolamento;
- c) negli alberghi, dove siano servizi igienici (bagno, gabinetto) adibiti al servizio di una sola camera, la ventilazione del locale che contiene i servizi predetti, deve essere indipendente dalla ventilazione della camera cui sono annessi;
- d) nella sistemazione dei servizi di cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, frigoriferi e simili, deve porsi particolare riguardo agli impianti di illuminazione ed alla distribuzione dei servizi igienici.

- ART. 3 -

LOCALI PRIVATI PER USO ESTRANEI

4.8.3 I locali da destinarsi ad alloggio di estranei nelle case private (affittacamere) devono avere superficie non inferiore a mq. 8 per letto con una cubatura di mc. 24 per persona.

Nell'interno dell'appartamento devono esservi, accessibili agli ospiti, un lavabo con acqua potabile ed una latrina, possibilmente con bagno o doccia.

- ART. 4 -

DORMITORI COLLETTIVI

4.8.4 I dormitori collettivi dovunque installati (asili notturni, alberghi per la gioventù, dormitori di fortuna per speciali ricorrenze o avvenimenti) devono avere:

- a) una superficie minima di mq. 8 per persona ed una cubatura minima di mc. 20 per persona;
- b) una sala di spogliatoio e fardelleria facilmente disinfettabile;
- c) una batteria di latrine e lavabi con una latrina per ogni 10 posti ed un lavabo ogni 5 posti divisi per uomo e donna;
- d) un impianto di bagni e docce con una installazione per ogni 20 posti.

- ART. 5 -

UFFICI

4.8.5 I locali adibiti ad ufficio devono essere regolarmente illuminati e ventilati, provvisti anche di adeguato impianto di illuminazione artificiale e di una latrina con lavabo ogni 15 persone.

Devono avere a disposizione un rubinetto di acqua potabile.

Negli uffici destinati a più di 20 impiegati, deve esservi un locale adibito a spogliatoio facilmente accessibile e ventilato.

- ART. 6 -

LUOGHI DI RIUNIONI E SVAGO

4.8.6 I luoghi di riunione e di svago che non siano sotto il controllo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, devono corrispondere alle seguenti norme:

- a) i locali devono essere ventilati direttamente mediante finestre o muniti di impianto di condizionamento atto a mantenere la composizione dell'aria entro i limiti precisati dall'art.4.10.14 pure nella condizione che il locale sia frequentato dal massimo numero consentito dalla sua capacità calcolata in due persone per mq.

Anche quando il locale sia illuminato e ventilato attraverso finestre, deve essere disponibile un impianto sussidiario di ventilazione meccanica o semicondizionamento da far funzionare estemporaneamente ai fini sopra detti;

- b) devono essere a disposizione del pubblico, sistemati con agevole accesso, batterie di latrine divise per sessi, con disponibilità di un posto di latrina e due orinatoi per ogni cento persone, munite di an

ti-latrine dotate di lavabi. I complessi devono essere adeguatamente ventilati.

- ART. 7 -

AMBULATORI

4.8.7 Gli ambulatori per l'esercizio della medicina e chirurgia, devono essere sistemati in ambienti regolamentari di sufficiente capacità, composti almeno di un locale di visita ed un locale di attesa, disimpegnati convenientemente e con la disponibilità di un servizio igienico con lavabo.

- ART. 8 -

ISTITUTI PRIVATI

4.8.8 Gli istituti privati di istruzione e di educazione devono avere le stesse caratteristiche igienico-edilizie prescritte per quelli pubblici.

I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità costituite devono disporre di:

- a) dormitori con una superficie di mq. 6 e mc. 18 per ogni posto-letto; è escluso ogni impiego di letti sovrapposti;
- b) refettorio con una superficie da mq. 0.80 a 1.20 per convivente;
- c) cucina dotata di cella frigorifera e dispensa;
- d) gruppo di servizi composto di una latrina ogni 15 persone, un lavabo per ogni 5, ed una doccia per ogni 25. Le latrine devono essere areate ed illuminate direttamente dall'esterno, disimpegnate da un'ampia antilatrina avente parimenti aria e luce diretta;
- e) locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aereato;
- f) lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;
- g) locali per l'assistenza sanitaria costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 conviventi, sistemati in camerette di non più di 4 letti e dotata di servizi propri.

Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, parete rivestita di materiale impermeabile fino a mt. 1.80, aereazione e ventilazione regolamentari.

- ART. 9 -

IMPIANTI SPORTIVI

4.8.9 I campi sportivi, gli stadi, le palestre, le piscine ed ogni altro impianto destinato a manifestazioni

sportive di carattere pubblico o sociale, devono disporre:

- a) di sufficiente rifornimento di acqua potabile;
- b) di uno o più gruppi di servizi, costituito da latrine, lavabi e docce;
- c) di un posto di pronto soccorso.

Sono fatte salve le eventuali particolari prescrizioni per i singoli luoghi.

- ART. 10 -

SOGGEZIONE AD ALTRE DISPOSIZIONI

4.8.10 Indipendentemente dalle prescrizioni della legge di pubblica sicurezza vigenti al riguardo, l'apertura di alberghi, pensioni, locande, dormitori, camere in affitto, collegi, convitti, scuole, autoscuole, campeggi, campi sportivi, stadi, palestre, piscine, bagni e docce pubbliche è soggetta anche alla autorizzazione sanitaria di cui all'art. 231 del T.U.I.S. 27.7.1934 n° 1265 e successive modifiche, rilasciata dall'Ufficiale Sanitario.

Detta autorizzazione deve essere rinnovata per i trasferimenti di sede e tutte le volte che si apportano trasformazioni o modifiche a locali ad impianti esistenti.

- ART. 11 -

ADEGUAMENTO DI LOCALI OD IMPIANTI INADEGUATI

4.8.11 Quando nei locali ove vengono svolte le attività indicate nel precedente articolo vengono riscontrate deficienze, inconvenienti o irregolarità, l'Autorità sanitaria locale prescrive i provvedimenti ritenuti necessari secondo la procedura prevista dall'art. 232 del T.U.I.S. 27.7.1934 n° 1265.

Qualora i proprietari conduttori o direttori non vi ottemperassero entro il termine che sarà loro prefisso, l'Autorità sanitaria locale - salvo le pene sancite per i contravventori - può revocare temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione di cui all'art. precedente.

01

TITOLO IX

FUMI - POLVERI - RUMORI

- ART. 1 -

ESERCIZIO DEI FOCOLARI

4.9.1 L'esercizio dei focolari continui ed occasionali e di qualunque impianto d'apparecchio che dia luogo alla produzione di gas e vapori nocivi, di fumo, polveri, nebbie e fuliggini è sottoposto a vigilanza sanitaria.

Quando il loro funzionamento provoca danno o molestia al vicinato l'Autorità Comunale può ingiungere di porvi ripari assegnando un termine per l'esecuzione.

Nei casi gravi può vietarne l'accensione.

- ART. 2 -

INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMICI

4.9.2 L'installazione e l'esercizio degli impianti termici considerati dalla legge 13.7.1966 n° 615, sono disciplinati dalle relative norme e da quelle del regolamento di esecuzione che si intendono qui integralmente richiamate.

- ART. 3 -

APPARECCHI DI COMBUSTIONE NEI LOCALI

4.9.3 Gli apparecchi di combustione installati nelle abitazioni o dovunque vi sia presenza di persone, che risultino alimentati dalla combustione di gas o di combustibili liquidi o di altro tipo che non diano luogo alla produzione di fumo, devono disporre di apposito esalatore (canna di ventilazione) che dia sicuro esito ai prodotti invisibili della combustione.

Nelle comunità, nelle fabbriche, nei laboratori e negli esercizi pubblici, gli apparati di combustione devono anche essere muniti di apparecchi segnalatori dello spegnimento fortuito della fiamma.

- ART. 4 -

PRODUZIONE DI GAS TOSSICI

4.9.4 Nelle case di abitazione sono vietate le attrezzature e gli impianti che producono, nel caso di qualunque processo di lavorazione o di qualunque altra attività domestica o non, esalazioni di gas tossici, dannosi o molesti, tanto in dosi elevate, quanto anche in quantità minime per effetto di produzione prolungata o continua.

52

- ART. 5 -

TUBAZIONE PER SCARICO DI FUMI, ETC.

4.9.5 Le tubazioni di scarico di fumi, fuliggini, polveri, gas, vapori, devono essere portate ad esalare fin sopra del tetto e la bocca di scarico deve trovarsi ad una distanza, misurata orizzontalmente, non inferiore a m. 3 dalla verticale innalzata dal ciglio stradale o dal limite di altri spazi pubblici o di proprietà di terzi.

In ogni caso il camino deve superare di almeno 1 m. il culmine dei tetti delle case di abitazione esistenti nel raggio di mt. 10. E' però tollerato, nella conduzione di stabilimenti, laboratori e simili, di esalare inferiormente al tetto, verso spazi liberi, gli scarichi di ventilazione e quelli delle pulitrici a sabbia, delle verniciatrici a spruzzo e di altre operazioni del genere, semprechè detti spazi non siano rappresentati da vie, piazze o da altre zone pubbliche frequentate e verso di essi non prospettino abitazioni o laboratori.

In ogni caso devono sempre essere osservate le norme dell'articolo seguente.

- ART. 6 -

DIVIETO DI IMMISSIONE NELL'ATMOSFERA DI SOSTANZE DANNOSE

4.9.6 Le industrie, gli opifici ed i laboratori di qualunque genere e tipo che danno luogo anche occasionalmente a produzioni di gas, vapori, polveri od altro materiale dannoso o molesto, devono essere dotate di dispositivi che ne assicurino la completa captazione o trasformazione in modo da non creare danno o molestia al vicinato.

- ART. 7 -

LIMITAZIONE ALL'USO DEI CONDOTTI FUMARI

4.9.7 Per la captazione e dispersione o il convogliamento ad un processo di neutralizzazione, non possono essere usate le canne fumarie nè i condotti di ventilazione di uso collettivo o destinati al ricambio d'aria.

E' parimenti vietato lo scarico di esalazioni gas e vapori di qualsiasi genere nei condotti della fognatura.

- ART. 8 -

PRODUZIONE DI SUONI E RUMORI

4.9.8 Oltre a quanto prescrivono le norme di legge relative al rispetto della quiete pubblica, è vietata la produzione di vibrazioni, suoni e rumori, che possono riuscire di molestia o di danno alle persone che per ra-

gioni di abitazione o di lavoro debbano subirne l'effetto.

- ART. 9 -

ELIMINAZIONE DI VIBRAZIONI

4.9.9 Le vibrazioni trasmesse ai pavimenti, pareti, palchetti e dispositivi fissi e mobili di qualunque genere che disturbino gli abitanti di un edificio, devono essere annullate o intercettate mediante opportuni provvedimenti da coloro che sono responsabili del prodursi di esse.

- ART. 10 -

INSTALLAZIONE MOTORI E MACCHINARI

4.9.10 Non è consentita l'installazione di motori o macchine aventi parti in movimento che non siano sistemate su fondazioni indipendenti da quelle della casa o che siano solidali con pavimenti, pareti, pilastri e punti d'appoggio atti a trasmettere le vibrazioni dannose.

- ART. 11 -

LIMITI DI RUMOROSITA'

4.9.11 E' vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che superi all'esterno del luogo ove si produce i 60 DECIBEL B di intensità di giorno, o comunque eccedenti 20 DECIBEL A sul rumore di fondo; nelle ore notturne (23-6) il valore massimo di intensità non deve superare i 45 DECIBEL A con il medesimo scarto rispetto al rumore di fondo.

TITOLO X

RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO ARIA

- ART. 1 -

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALI

4.10.1 Gli impianti di riscaldamento centrale o collettivo devono assicurare nei locali di abitazione una temperatura di 18° interni, per 5° sotto zero esterni. Tali impianti unitamente a quelli similari svolgenti funzioni differenti (impianti termici per disinfezione e sterilizzazione, per funzionamento cucine, forni, per lavaggio biancheria e distruzione rifiuti) devono risultare rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 13.7.1966 n° 615 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24.10.1967 n° 1288.

- ART. 2 -

STUFE A COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI E AREIFORMI

4.10.2 Nelle case e nei locali ove siano in funzione impianti autonomi di riscaldamento a combustione diretta (stufe a carbone - legna - nafta - gas - etc.) si deve provvedere al razionale allontanamento dei prodotti della combustione ed al ricambio di aria regolare e continuo nell'ambiente riscaldato.

- ART. 3 -

LOCALI PUBBLICI - AERAZIONE FORZATA

4.10.3 Tutti i locali di uso pubblico (negozi - ritrovi - etc.) quando per necessità costruttive o di esercizio vengono a trovarsi nella impossibilità di essere sufficientemente e razionalmente aereati con mezzi naturali, devono essere provvisti di un sistema di ventilazione sussidiaria, o di impianto di condizionamento.

- ART. 4 -

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

4.10.4 Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le seguenti condizioni termiche, idrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria:

- a) aria esterna filtrata 25/30 mc/ora per persona;
- b) temperatura 20/22, con U.R. 40% min. - 50% mass. - valori invernali;
- c) temperatura 25/27 con U.R. 60% - valori massimi estivi;
- d) i filtri devono trattenere tutte le impurità solide di dimensioni superiori ai 50 micron ed il 90% di quelle comprese fra 50 e 0.5 micron;

e) il movimento dell'aria nella zona occupata da persone non deve essere superiore a m. 0.15 al minuto se condo.

E' permessa la ricircolazione dell'aria in misura non superiore ad un terzo salvo diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

- ART. 5 -

PRESE D'ARIA

4.10.5 Le prese d'aria esterne devono essere sistemate all'altezza di almeno 2/3 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno 5/6 se su spazi pubblici.

- ART. 6 -

APPARECCHI DI CONTROLLO

4.10.6 Nei locali pubblici o per uso collettivo, che sono serviti da impianto di condizionamento d'aria, devono essere installati apparecchi registratori scriventi della temperatura e dell'umidità, a funzionamento continuo e che devono essere mantenuti in perfetta efficienza.

TITOLO XI

STABILIMENTI INDUSTRIALI

- ART. 1 -

DISPOSIZIONI GENERALI

4.11.1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili alle aziende, istituti, etc. indicati nell'art. 1 del Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con D.P.R. 19.3.1956 n° 303, nonché a tutti i locali di lavoro ed agli ambienti nei quali si trattengono per più ore del giorno, una o più persone, per svolgervi attività lavorativa.

- ART. 2 -

NORME PER L'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

4.11.2 Chiunque intenda attivare, rilevare, trasformare o ampliare uno stabilimento industriale, una fabbrica, un laboratorio o una manifattura di qualsiasi genere, deve darne comunicazione al Sindaco prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione, anche ai fini di quanto è previsto dagli artt. 216 e 217 T.U. Leggi Sanitarie, deve essere corredata da una dettagliata relazione nella quale devono essere descritti:

- a) le lavorazioni effettuate;
- b) gli scarichi (gassosi, liquidi e solidi) che ne derivano;
- c) l'eventuale sistema di innocuizzazione di detti scarichi (gassosi, liquidi e solidi);
- d) la consistenza quantitativa di essi (gassosi, liquidi e solidi) dopo il trattamento di innocuizzazione;
- e) il sistema di smaltimento che si intende adottare.

Deve essere presentata altresì una planimetria con l'indicazione dell'ubicazione e distribuzione degli impianti, degli effluenti di scarico e degli eventuali recipienti terminali.

- ART. 3 -

CONTROLLO DA PARTE DEL SINDACO

4.11.3 Il Sindaco, in base ai documenti sopra indicati e su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, quando lo ritenga necessario nell'interesse della pubblica salute, può vietare l'attivazione dell'industria o subordinarla a determinate cautele.

Prima dell'attivazione sarà provveduto al collaudo di consistenza delle opere eseguite e dalla funzionalità degli impianti, fermi restando i controlli di esercizio che dimostrino l'efficacia delle prevenienze adottate.

Le spese relative ai sopralluoghi e controlli sono a carico degli interessati.

NORME PARTICOLARI

4.11.4 Le costruzioni industriali devono uniformarsi alle norme di attuazione del P.d.F.; alle norme generali per l'igiene del lavoro contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303 ed alle disposizioni del presente regolamento.

In particolare gli ambienti di lavoro degli opifici, laboratori artigianali ed altri locali adibiti ad attività industriale, nonché all'imballaggio, alla spedizione ed alla distribuzione di merce già fabbricata, e che non rientrano nella categoria dei negozi, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- a) altezza netta non inferiore a m. 3;
- b) superficie d'illuminazione non inferiore a 1/10 del pavimento;
- c) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
- d) superficie non inferiore a mq. 2 per lavoratore;
- e) pavimento e pareti con superficie sistemata in modo da permettere una facile pulizia;

e devono disporre di:

- 1) almeno un lavandino ogni 5 dipendenti, con uno spazio di cm. 60 per posto;
- 2) latrine ed orinatoi, distinti per sesso, in ragione di una latrina ed un orinatoio ogni 30 operai, ed una latrina ogni 25 donne, in locali non comunicanti con quelli di lavoro, disimpegnati di antilatrina, tutti direttamente illuminati e ventilati;

e quando prescritti:

- 3) spogliatoi distinti per sesso, in locali ben illuminati e ventilati e riscaldati durante la stagione fredda;
- 4) docce con acqua calda o fredda, una per ogni 20/25 dipendenti, distinte per sesso.

CAMINI PER USO INDUSTRIALE

4.11.5 I camini di caldaia a vapore o per altri usi industriali, non possono essere collocati in prossimità del suolo pubblico o di abitazione, dai quali devono distare non meno di mt. 10.

Essi devono avere una altezza sufficiente per assicurare la diluizione e la dispersione dei prodotti della combustione. L'altezza comunque non deve essere inferiore a m. 15 ed in ogni caso deve superare di almeno m. 3 il culmine dei tetti delle case di abitazioni esistenti nel raggio di 50 metri.

Qui di seguito si intendono aggiunte e integralmente riportate, per la debita osservanza e applicazione, le norme per la depurazione degli effluenti gassosi anche di origine industriale, secondo quanto indicato nella tabella dei valori di accettabilità di cui al decreto P.R. 15.4.1971 n° 322.

- ART. 6 -
RIFIUTI SOLIDI

4.11.6 I rifiuti solidi devono essere allontanati a cura e spese dell'industria e conferiti in località predisposte dal Sindaco e ritenute idonee dall'Ufficiale Sanitario, il quale prescriverà le norme per evitarne la dispersione o la commistione con altro materiale che possa riuscire molesto o nocivo alle persone.

Quando questo materiale possa in qualunque modo alterare, intossicare o inquinare le falde acquee con le quali venga in contatto, la concessione degli scarichi è consentita soltanto quando gli inconvenienti predetti siano sicuramente evitati a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

- ART. 7 -

LIMITI PER LA DISPERSIONE RIFIUTI SOLIDI IN SUPERFICIE

4.11.7 È comunque vietata la dispersione indiscriminata dei residui industriali sulla superficie di terreni liberi anche di proprietà, quando l'operazione non sia giudicata innocua.

- ART. 8 -

ACQUE REFLUE

4.11.8 Lo scarico dei rifiuti liquidi o comunque veicolati in acqua, qualunque sia il loro recapito terminale, deve essere autorizzato dal Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario.

Nell'autorizzazione saranno indicate la quantità e le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque da versare nonché il limite massimo delle variazioni consentite.

Gli scarichi autorizzati saranno sottoposti a periodici controlli.

Le spese per i controlli, sia iniziali che periodici, sono a carico degli interessati.

Si intendono, inoltre, recepite nel presente articolo le norme per la depurazione delle acque luride indicate nella circolare del Medico Provinciale di Varese n° 5250 in data 15.10.1971 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Prefettura di Varese n°21 dell'1.11.71, avente per oggetto: "Protezione dei corsi d'acqua".

- ART. 9 -

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE ACQUE

4.11.9 Gli scarichi liquidi dell'industria non devono contenere sostanze velenose, nè provocare l'alterazione chimica o comunque la contaminazione delle acque correnti in superficie o delle falde sotterranee. I rifiuti liquidi sopra indicati devono essere depurati e resi innocui nel senso sopraindicato a cura dell'industria produttrice.

Dette norme si applicano anche per gli eventuali in

quinamenti di natura batteriologica.

Si intendono anche in questo articolo recepite, per la debita applicazione, le norme di cui alla circolare del Medico Provinciale di Varese n° 5250 del 15.10.1971 citata nel precedente art. 4.11.8.

- ART. 10 -

CONCESSIONE PER LO SCARICO DI ACQUE

4.11.10 Nella concessione di scarico di acque industriali o comunque giudicate dannose può essere prescritto l'impianto di campionatori automatici ed analizzatori a registrazione continua le cui spese di installazione e funzionamento saranno a carico degli interessati.

- ART. 11 -

ACQUE REFLUE NELLE AUTORIMESSE E SIMILARI

4.11.11 Nelle autorimesse, nei laboratori e nelle officine dove vi sia dispersione di olii minerali le acque di scarico debbono essere convogliate in appositi dispositivi atti a separare la fase acquosa da quella oleosa.

Quest'ultima non può essere scaricata in fognatura, nè versata sul suolo pubblico o in corsi d'acqua di qualunque genere, ma deve essere raccolta in recipienti metallici asportabili e smaltita secondo le indicazioni ed istruzioni dettate dall'Autorità Comunale.

E' vietata inoltre la combustione di detto materia le in forni comuni e comunque in modo da produrre fumi pesanti e molesti versati nell'atmosfera.

- ART. 12 -

RIFIUTI GASSOSI O POLVEROSI

4.11.12 I rifiuti gassosi e polverosi devono essere sottoposti ad idoneo processo di innocuizzazione o di abbattimento e comunque resi tali da non costituire danno o molestia.

Per il loro scarico all'esterno si applicano le disposizioni previste dagli artt. 4.8.7 - 4.8.8 - 4.8.9.

- ART. 13 -

VENTILAZIONE AUTORIMESSE

4.11.13 La ventilazione delle autorimesse anche private, deve essere sistemata in modo da evitare l'accumolo di ossido di carbonio e di altri gas nocivi, di miscele infiammabili ed esplosive.

A tal fine, indipendentemente dalle eventuali finestre, gli ambienti della autorimessa devono essere provvisti di una canna di ventilazione per ogni 50 metri quadrati di superficie la quale sfoci nell'atmosfera libera ad altezza sufficiente a disperdere i prodotti gassosi senza danno e molestia agli abitanti dello stabile e di una controapertura in basso per l'evacuazio-

ne di vapori pesanti.

- ART. 14 -

ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE

4.11.14 Nelle autorimesse a piani sovrapposti, siano esse sotterranee o fuori terra, l'introduzione e l'estrazione delle macchine, deve essere fatta a mezzo di ascensori o impianti che consentano la manovra a motore spento. Può essere consentito il movimento degli autoveicoli quando i locali presentano aereazione e ventilazione tali da escludere completamente ogni ristagno di gas di scarico.

- ART. 15 -

ACCESSORI DELLE AUTORIMESSE

4.11.15 Le officine e gli uffici annessi all'autorimessa, devono essere conformi in tutto alle disposizioni del presente regolamento.

- ART. 16 -

VIGILANZA DEL SINDACO

4.11.16 Il Sindaco a mezzo dell'Ufficio d'Igiene vigilerà a che l'esercizio delle aziende industriali, commerciali o artigiane non sia causa di diffusione di malattie, oppure di danno o molestia al vicinato.

A tale scopo il personale dell'Ufficio d'Igiene ha facoltà di accedere nell'interno delle aziende, laboratori ed opifici per eseguire le necessarie ispezioni.

- ART. 17 -

PROVVEDIMENTI IN CASI DI DIFFORMITA'

4.11.17 Qualora nel corso delle ispezioni e sopralluoghi venissero riscontrati: deficienze, inconvenienti, irregolarità, etc., il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può imporre le migliorie e le cautele ritenute necessarie per eliminarle.

Quando gli obbligati, non ottemperassero alle disposizioni vigenti o non attuassero, nel termine all'uopo loro ingiunto, le migliorie e cautele imposte, il Sindaco, salve le pene sancite per i contravventori, può provvedere ai sensi dell'art. 153 del T.U. Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4.2.1915 n° 148 qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 217 T.U.L.S. 27.7.1934 n° 1265.

TITOLO XII

FABBRICATI RURALI

- ART. 1 -

NORME DA OSSERVARSI

4.12.1 Per la costruzione, ricostruzione o modifica di una casa rurale e dei suoi annessi e per il loro uso o riattivazione, devono essere osservate le norme degli artt. 220 e 221 del T.U. Leggi Sanitarie e quelle del presente Regolamento.

- ART. 2 -

VANI DI DEPOSITO E CONSERVAZIONE

4.12.2 I vani di deposito e di conservazione dei cereali, delle latrine e degli altri prodotti agricoli, devono essere asciutti ed aereati ed avere pavimento in cotto o gettata di cemento, pareti ad intonaco civile ed imbiancati, soffitti con plafone o intavellatura del tetto. Detti vani debbono avere caratteristiche atte a consentire le disinfestazioni con gas tossici.

- ART. 3 -

CASEIFICI E BURRIFICI

4.12.3 I caseifici ed i burrifici, aziendali, oltre a possedere le caratteristiche stabilite dal presente regolamento per i locali di produzione e deposito di sostanze alimentari, devono disporre di vani ed arredamento per:

- a) ricevimento latte e burro grezzo;
- b) lavaggio e deposito di bidoni ed attrezzi;
- c) burrificio (cremeria) con cella frigorifera;
- d) caseificio;
- e) salatoio e stagionatura;
- f) confezione e magazzino.

Il caseificio deve avere cappe aspiratrici sugli apparecchi e sulle vasche che producono vapore assicurando in ogni caso un buon ricambio d'aria anche eventualmente con ventilatori meccanici.

- ART. 4 -

ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE DI ORTAGGI

4.12.4 Ogni podere o casa rurale in cui si eserciti la coltura degli ortaggi, deve essere provvisto di apposito locale con vasca in muratura alimentata da acqua potabile per il lavaggio ed il rinfrescamento dei prodotti stessi.

Le vasche per la lavatura degli ortaggi dovranno essere a scomparti multipli con bocche di alimentazione

e scarichi singoli e tali da impedire la commistione
dell'acqua degli scomparti attigui.

TITOLO XIII

RICOVERI PER ANIMALI

- ART. 1 -

DIVIETO DI RICOVERI IN PROMISCUITA' FRA ANIMALI E PERSONE

4.13.1 E' vietato utilizzare i ricoveri degli animali come locali di dimora umana, temporanea o permanente.

- ART. 2 -

DIVIETO DI TENERE ANIMALI DA CORTILE NEL CENTRO ABITATO

4.13.2 Nelle zone delimitate dalla perimetrazione come nucleo antico è vietato tenere animali di qualsiasi specie e numero salvo cani e gatti in n° non superiore a 2 per abitazione.

E' consentito solo l'allevamento di polli ad uso domestico (massimo n° 12 capi) quando siano tenuti in vani con pareti e soffitti in muratura, pavimento in cemento di facile pulizia od in spazi cintati di esclusiva disponibilità del detentore dei polli e che abbia una pavimentazione tale da evitare pantano o ristagni di acqua. I pollai ed i recinti devono inoltre distare almeno mt. 10 dalle abitazioni vicine.

- ART. 3 -

REQUISITI PER I RICOVERI DEGLI ANIMALI

4.13.3 I ricoveri per animali devono avere un'altezza dal pavimento al soffitto non inferiore a mt. 3; essere sufficientemente illuminati ed aereati, occorrendo anche a mezzo di canne di ventilazione; devono avere una cubatura di almeno mc. 30 per ogni capo grosso.

Il pavimento, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, deve consentire un facile scolo dei liquami in opportune canalette o savanelle. Il suo piano sarà più alto del piano di campagna circostante e gli scoli devono essere condotti in pozzi impermeabili muniti di chiusura idraulica, collocati all'esterno e nei quali non possono essere convogliati gli scarichi delle latrine.

Il soffitto deve essere in muratura ed intonacato; le pareti intonacate per intero e rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2; le restregliere e le mangiatoie facilmente pulibili e disinfettabili. La lettiera dovrà essere sufficiente, asciutta e rinnovata di frequente. Tanto la stalla quanto il bestiame devono essere tenuti puliti. E' vietata la mungitura durante la foraggiatura o durante la pulizia della stalla.

Devono comunque, essere rispettate, intendendosi in questo art. recepite, le norme contenute nel decreto del Prefetto di Varese n°17618 in data 27.7.1956, avente per oggetto: "Requisiti minimi di salubrità degli abitanti rurali" (pubblicato sul Bollettino Amministrativo della Prefettura di Varese - fasc. n°15 del 15.8.56-

- ART. 4 -

SCUDERIE - STALLE - OVILI

4.13.4 Le scuderie, le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai non devono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione umana, sia essa temporanea o permanente.

Solo le stalle per il ricovero di un massimo di n°3 capi di bestiame grosso, i pollai ad uso domestico (massimo n° 12 capi), i porcili per allevamento domestico (un solo capo adulto), possono essere attigui alle abitazioni dei conduttori purchè ne siano isolati con interventi ventilato o con muri divisorii e soffitti impermeabili anche ai gas, resistenti al fuoco. Devono inoltre distare mt. 10 dalle altre abitazioni.

- ART. 5 -

UBICAZIONE DI STALLE, OVILI, ETC.

4.13.5 Le stalle, gli ovili, i pollai ed i porcili per un numero di capi superiore a quello sopra indicato, devono essere costruiti in edifici separati dalle abitazioni ed a distanze che saranno di volta in volta stabilite dal Sindaco su parere dell'Ufficiale Sanitario tenendo presente la capienza di dette stalle, la loro ubicazione rispetto al complesso delle costruzioni vicine e la possibilità di sistemazione dei servizi. Alle stesse norme sono soggetti gli allevamenti ed i depositi di cani, gatti, conigli ed altri piccoli animali domestici.

- ART. 6 -

RECINTI PER GLI ANIMALI

4.13.6 I bovini, gli equini, gli ovini e i suini ricoverati nelle zone non vietate non possono essere tenuti liberi in recinti attigui alle stalle.

- ART. 7 -

STALLE ALL'APERTO

4.13.7 Le stalle all'aperto sono consentite al di fuori dell'abitato su spazio proprio ad uso esclusivo della azienda ed a distanza tale da non recare danno o molestia alle abitazioni vicine. Tale distanza sarà stabilita di volta in volta a norma dell'art. 4.13.5 in rapporto all'entità dell'allevamento e alle condizioni ambientali.

- ART. 8 -

REQUISITI DELLE STALLE ALL'APERTO

4.13.8 Le stalle all'aperto saranno costituite, da una parte in muratura coperta per il ricovero temporaneo del

bestiame stesso; la somministrazione del foraggio potrà essere fatta sia all'interno che all'esterno della stessa.

La parte coperta dovrà avere pavimentazione, scolo e raccolta del liquame come all'art. 4.13.3, la parte scoperta, con pendenze adeguate dovrà essere pavimentata per almeno la metà, con possibilità di poter interdire il passaggio alla zona non pavimentata in caso di pioggia ed essere munita di canalizzazione condottata per il convogliamento delle acque luride in pozzi di raccolta.

- ART. 9 -

RICOVERI PER BESTIAME DA LATTE

4.13.9 Le stalle per vacche lattiere saranno munite di appositi locali per la raccolta del latte e deposito di recipienti, per il personale di custodia e mungitori.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto - R.D. 9.5.1929 n° 994 - sarà attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzo esterno munito di chiusura idraulica, pareti ad intonaco lavabile ed impermeabile per tutt'altezza, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti anti mosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti.

Il locale per l'abitazione temporanea del custode e spogliatoio dei mungitori avrà le caratteristiche dei locali d'abitazione e sarà provvisto di latrina, di lavabo e di doccia.

- ART. 10 -

PORCILAIE

4.13.10 Le porcilaie ad uso commerciale od industriale sono consentite solo alla periferia dell'abitato, a distanza minima delle abitazioni, laboratori od opifici da stabilirsi caso per caso a norma dell'art. 4.13.5, in rapporto all'entità dell'allevamento ed alle condizioni ambientali. Sono costituite da un certo numero di porcili e dal complesso dei servizi (abitazione del custode, magazzino per cereali, deposito di siero - locali per la produzione del mangime) e devono avere le caratteristiche previste dal presente regolamento.

Le acque luride saranno condotte con canalizzazione coperta in appositi pozzi di raccolta esterni aventi le caratteristiche dei pozzi neri e distinti da quelli per i rifiuti umani.

- ART. 11 -
ACQUE REFLUE

4.13.11 Le acque luride delle stalle all'aperto o delle porcilaie multiple potranno essere smaltite:

- a) mediante impianto di fertirrigazione che disti almeno mt. 50 dai locali d'abitazione;
- b) per diluizione in corsi d'acqua destinati all'irrigazione dei terreni dell'azienda previo trattamento di chiarificazione;
- c) per diluizione in altri corsi d'acqua previo trattamento depurativo da stabilire caso per caso.

In ogni caso sarà previsto un dispositivo di disinfezione delle acque in caso di zoonosi.

- ART. 12 -

ALLEVAMENTO DI POLLI E ANIMALI DA CORTILE

4.13.12 L'allevamento di polli, animali da cortile e selvaggina ad uso commerciale è vietato nella zona delimitata dall'art. 4.13.2 del presente regolamento.

Nelle altre zone dell'abitato e nell'abitato rurale gli allevamenti di polli, etc., sono consentiti solo in ricoveri separati dai locali di abitazione ed a distanza di volta in volta da stabilirsi a norma dell'art. 4.13.5 del presente regolamento.

- ART. 13 -

REQUISITI DEI LOCALI

4.13.13 I locali destinati all'allevamento dei polli, etc. dovranno avere pareti a soffitto in muratura od in materiale equivalente, con intonaco a superficie lavabile fino a mt. 2 dal pavimento, pavimento in materiale lavabile ed impermeabile inclinato verso la bocchetta di raccolta delle acque di lavaggio, buona illuminazione e ventilazione con eventuali canne di esalazione e ventilazione forzata prolungantesi oltre il tetto, pozzetto esterno per la raccolta delle acque di lavaggio, recipienti metallici con coperchio per la raccolta degli escreti che dovranno essere allontanati giornalmente.

- ART. 14 -

ANIMALI DA CORTILE PER USO ALIMENTARE - PREPARAZIONE

4.13.14 Se presso l'azienda si provvede all'uccisione e spennatura dei polli si dovranno allestire idonei locali per l'uccisione, spennatura e deposito. Detti locali, separati fra di loro, dovranno avere pavimenti e pareti impermeabili, buona illuminazione e ventilazione ed essere muniti di armadio frigorifero ed acqua potabile.

- ART. 15 -

ACQUA PER IL BESTIAME

4.13.15 Ogni azienda agricola dovrà essere provvista di buona acqua per abbeverare il bestiame e questa sarà distribuita nella stalla con apposita conduttura che alimenta adatte vaschette o in abbeveratoio con vasca divisa in scomparti separati.

L'acqua potrà provenire:

- a) da fonti;
- b) da pozzi o cisterne mediante pompa di portata proporzionale ai bisogni dell'azienda;
- c) da derivazioni da corsi d'acqua naturali o artificiali.

L'acqua residua deve essere evacuata su terreno o in corsi d'acqua che non siano impiegati a valle per lo stesso scopo o per lavarsi.

- ART. 16 -

DOTAZIONE DI LETAMAIE

4.13.16 Le stalle per bovini, equini ed ovini, salvo le deroghe di cui in appresso stabilite, debbono essere dotate di una letamaia. Questa, di qualunque tipo, dovrà avere capienza e caratteristiche sufficienti a contenere tutto il letame dell'azienda e ad impedire il disperdimento dei liquami.

Le letamaie saranno sistemate in apposite aree distanti almeno mt. 25 dalle abitazioni e dai pozzi per acqua potabile per il tipo infossato e non meno di mt. 50 da qualunque abitazione o pozzo e per acqua potabile per quelle costruite da semplice platea con letame scoperto sopra terra.

Per la costruzione delle concimaie devono essere rispettate, salvo nuove eventuali disposizioni in materia, le norme contenute nel Decreto Prefettizio n° 32163 del 20.7.1950 (pubblicato sul Bollettino Amministrativo della Prefettura di Varese - fasc. 14 in data 31.7.1950 - e che si intendono qui di seguito recepite).

- ART. 17 -

TIPI DI LETAMAIE

4.13.17 Le letamaie di tipo infossato sono ammesse nei cortili dell'abitato rurale solo se dotate di coperchio fissato ed articolato con cerniera in modo da assicurare una conveniente chiusura ed a distanza di mt. 25 da strade o da altri spazi pubblici.

Quelle con platea in superficie e le infossate senza coperchio di chiusura possono essere costruite soltanto fuori dall'abitato ed a distanza di mt. 50 da strade e spazi pubblici.

Si intendono qui riportate integralmente tutte le disposizioni contenute nel D.P. n° 32163 del 20.7.1950 avente per oggetto: "Disposizioni sulle concimaie".

- ART. 18 -

POSSIBILITA' DI ELIMINAZIONE DELLE LETAMAIE

4.13.18 L'Autorità Comunale potrà esentare dall'obbligo della letamaia quelle aziende che provvedono all'immediato allontanamento del letame dalle stalle trasportandolo sui campi dove viene ammucchiato e coperto di terra, osservando le norme degli artt. 4.7.23 - 4.7.24 del presente regolamento.

- ART. 19 -

UBICAZIONE DELLE LETAMAIE

4.13.19 E' comunque vietato, nelle corti e nelle adiacenze delle stalle e di fabbricati rurali, il deposito di letame anche in minima quantità e la dispersione di liquame.

E' pure vietata, nei cortili del centro urbano, la sosta, lo stanziamento ed il ricovero dei carri adibiti al trasporto del letame.

- ART. 20 -

MANIPOLAZIONE E TRASPORTO DEL LETAME

4.13.20 Nell'aggregato rurale il letame fresco o accumulato nelle letamaie ed il collaticcio dovrà essere trasportato dalla cascina ai terreni dell'azienda con carri coperti e ben difesi da ogni parte in modo che sia evitato il disperdimento di materiale e liquame.

Il trasporto, salvo casi di assoluta necessità e con permesso speciale del Sindaco, è vietato nei giorni festivi, di fiera e di mercato. Esso dovrà avvenire dalle ore 5 alle ore 8 nei mesi da marzo a settembre e dalle ore 6 alle ore 9 negli altri mesi e seguendo i percorsi fissati dall'Autorità Comunale.

- ART. 21 -

MANUTENZIONE DEI RICOVERI PER ANIMALI

4.13.21 I ricoveri per animali, la cui tenuta nell'ambito dell'agglomerato sia consentita dal presente regolamento, devono essere mantenuti puliti ed avere le aperture muniti di dispositivi atti alla protezione contro le mosche. E' vietato di ammassarvi il letame; questo deve essere giornalmente asportato con le modalità e nelle ore prescritte dall'art. 4.13.10 del presente regolamento.

La lettiera permanente nelle stalle cosiddette aperte dovrà essere tenuta asciutta.

- ART. 22 -

DISINFEZIONE DELLE LETAMAIE

4.13.22 Le letamaie ed i cumuli di letame devono essere periodicamente irrorati con idonei prodotti larvicidi e coperti con strato di terra.

Le stalle, i porcili ed i servizi annessi devono es-

sere periodicamente disinfestati.

- ART. 23 -

TRANSITO DEL BESTIAME NELL'ABITATO

4.13.23 E' permesso il transito brado del bestiame per vie o piazze limitatamente ai periodi stagionali di pascolo e seguendo l'itinerario già stabilito nel presente regolamento per il trasporto del letame.

Il conduttore dell'azienda deve provvedere all'immediata pulizia delle strade.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LI- QUIDI

- ART. 1 -

OSSERVANZA DI NORME SPECIALI

4.14.1 Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi da parte di Enti Pubblici o privati, in tutto il territorio comunale si intende applicato, il regolamento per l'esercizio dei servizi del Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque dei torrenti Arno, Rile, Tenore, di cui il Comune fa parte.

In particolare si intendono qui riportate le prescrizioni contenute negli artt. 2+4 del cap. I; quelle del cap. II (art. 5+7), del cap. III (art. 8+13), del cap. IV (art. 14+16), ove, fra il regolamento generale e le prescrizioni particolari del Consorzio vi sia discordanza od alternativa, vige sempre la formulazione più restrittiva e più favorevole agli scopi di tutela, salvaguardia e risanamento.

Il predetto regolamento del Consorzio è stato approvato con delibera dall'Assemblea dello stesso n° 30 del 7.6.1971 e ha riportato l'approvazione del Comitato Regionale di Controllo n° 16342 del 23.7.1971.

PARTE V

TITOLO I

- ART. 1 -

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE

5.1.1 Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attivita' edilizia attraverso funzionari ed agenti o con le modalita' e mezzi che riterra' opportuno.

In caso di inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive, il Sindaco ordina l'immediata sospensione delle opere, con riserva dei provvedimenti occorrenti per la modifica o rimessa in pristino.

Le decisioni in proposito devono essere notificate entro 30 giorni dalla data della notifica di sospensione.

In casi di esecuzione di lavori senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il Sindaco puo', sentita la sezione Urbanistica Regionale e previa diffida, ordinare la demolizione delle opere a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Per le modalita' con cui dovranno svolgersi le procedure, si fa esplicito riferimento all'art. 26 della Legge 1150 modificato dalla 765.

- ART. 2 -

VIOLAZIONE DEL R.E. E DI IGIENE

5.1.2 Qualora le opere siano state iniziate senza licenza, siano proseguite dopo la sospensione, o siano in violazione di norme, prescrizioni e modalita' esecutive ai locali Regolamenti Edilizio e d'Igiene, nonche' agli strumenti urbanistici, saranno applicate le sanzioni civili, penali e fiscali previste dagli art. 41 e 41 ter della Legge 1150, come descritto al successivo articolo.

- ART. 3 -

SANZIONI CIVILI - PENALI - FISCALI

- 5.1.3 Sono previste le seguenti sanzioni:
- 1) per inosservanza delle norme edilizie, igieniche ed urbanistiche e difformita' rispetto alla licenza di costruzione:
ammenda fino ad un milione di lire.
 - 2) Per inizio dei lavori senza licenza o prosecuzione degli stessi dopo la sospensione:
ammenda fino a due milioni di lire e l'arresto fino a sei mesi.
 - 3) Per opere difformi sostanzialmente, o eseguite senza licenza, od in contrasto con questa, verra' applicata una sanzione pecuniaria pari al valore dell' opere difformi valutate dall'Ufficio Tecnico Erariale. Cosi' pure nel caso di annullamento della licenza. Il tutto senza pregiudizio delle sanzioni penali.

E' ammessa l'oblazione ai sensi delle norme generali dell'art. 162 del codice penale, ed in quanto applicabili, degli art. 107 e seguenti del testo unico della legge Comunale e Provinciale del 1934, limitatamente al primo caso previsto.

I proventi delle sanzioni pecuniarie sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione.

Per il secondo e terzo caso le sanzioni saranno percepite dallo Stato.

ALLEGATO 1

DIMENSIONAMENTO

a) Le fosse settiche a tre comparti vengono usate solo per il trattamento dei liquami da disperdersi in pozzi perdenti e quando le persone da servire non superino le 60 unita';

b) le fosse settiche a 4 comparti con filtro incorporato vengono usate quando il liquame da trattare deve essere poi scaricato nelle reti stradali del Comune dove cio' sia consentito o quando, pur dovendo essere scaricato in pozzi perdenti, esso viene fornito da oltre 60 persone;

c) il dimensionamento delle fosse settiche a tre comparti presentera', in rapporto al numero delle persone da servire, i volumi utili previsti nell'allegato schema, realizzabili con le misure che si consigliano nello schema stesso;

d) le fosse settiche a 4 comparti avranno in rapporto al numero delle persone da servire, nelle prime tre fosse i volumi utili previsti nello schema realizzabili con le misure consigliate, e nella quarta fossa con filtro, lo stesso volume utile e lo stesso volume totale della 3 fossa, realizzabili pure con le misure consigliate per tale fossa.

104

Quando le persone da servire siano piu' di 60 (piu' di 10 vani utili), ma non piu' di 90 (non piu' di 60 vani utili) il volume utile delle quattro fosse sara':

1 fossa litri 12600
2 fossa litri 6300
3 fossa litri 6300
4 fossa litri 9360

e il volume totale:

1 fossa litri 15050
2 fossa litri 7525
3 fossa litri 7525
4 fossa litri 11180

Detti volumi realizzabili con le seguenti misure, che si consigliano:

lunghezza:

1 fossa cm. 350
2 fossa cm. 175
3 fossa cm. 175
4 fossa cm. 260

larghezza di ogni fossa: cm. 200

altezza del liquido: cm. 180

altezza totale interna: cm. 215

e) La superficie laterale dei pozzi perdenti non sara' inferiore a mq. 1 per persona da servire. Ogni pozzo perdente pero' non dovra' servire a piu' di 30 persone (30 mq. di superficie interna) per cui ogni 30 persone da servire sara' costruito un pozzo perdente. Ogni pozzo distera' dall'altro non meno di mt. 10 ed abbia il predetto dimensionamento laterale.

MANUTENZIONE.

a) Il dimensionamento delle fosse settiche sopra prescritte e' stato calcolato in modo da realizzare un tempo minimo di due-tre giorni di detenzione del liquame e considerando un vuotamento an-

nuale dei fanghi, calcolati in ragione di litri 100 per persona - anno.

Si dovra' quindi provvedere annualmente alla vuotatura dei fanghi per ottenere sempre un buon funzionamento delle fosse.

b) Le fosse settiche devono essere completamente riempite di acqua prima di iniziare il loro uso;

c) si consiglia l'immissione periodica, nelle fosse settiche, attraverso ai vasi delle latrine, nelle quantita' previste dalle case distributrici, di enzimi industriali.

L'uso di tali enzimi, che trova largo impiego in America, favorisce e completa la digestione dei liquami di fogna cosicche' viene impedita la formazione dei cattivi odori, vengono evitati gli intasamenti delle tubazioni e dei pozzi perdenti e viene considerevolmente diminuito il volume dei fanghi.

Nel caso vengano impiegati tali enzimi la rimozione dei fanghi dalle fosse settiche puo' essere effettuata ogni 2 - 3 anni, anziche' ogni anno.

119

Numero persone da servire	Vani utili da servire	DIMENSIONI CONSIGLIATE IN CM.						VOLUME UTILE IN LT.			VOLUME TOTALE IN LT.		
		LUNGHEZZE			larg. di ogni fossa	altez. del liquido	altez. totale interna	1 fossa	2 fossa	3 fossa	1 fossa	2 fossa	3 fossa
		1 fossa	2 fossa	3 fossa									
Fino a 10 persone	Fino a 7	150	75	75	100	160	190	2400	1200	1200	2850	1425	1425
da 10 a 15 persone	da 7 a 10	160	80	80	120	160	190	3070	1435	1535	3650	1825	1825
da 15 a 20 persone	da 10 a 14	190	95	95	120	165	195	3760	1880	1880	4450	2225	2225
da 20 a 25 persone	da 14 a 17	200	100	100	125	170	200	4250	2125	2125	5000	2500	2500
da 25 a 30 persone	da 17 a 20	230	115	115	125	170	200	4890	2445	2445	5750	2875	2875
da 30 a 40 persone	da 20 a 25	270	135	135	150	170	200	6880	3440	3440	8100	4050	4050
da 40 a 60 persone	da 25 a 40	290	145	145	160	200	230	9280	4640	4640	10670	5335	5335

1143
22.12.78

oggetto: Norme interpretative dell'art. 3.1.12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presso che l'art. 3.1.12 del vigente reg. edilizio prevede che nell'area del territorio urbano indicata come "zone speciali V" siano consentite esclusivamente opere murarie relative all'ordinaria manutenzione;

Considerato che nell'applicazione di tale norma si sono manifestate difficoltà interpretative in ordine al concetto di "opere di ordinaria manutenzione";

Ritenuta l'opportunità di fornire più precisi criteri interpretativi al fine di individuare la categoria di interventi rientranti nella definizione di opere di ordinaria manutenzione; in relazione anche alla esigenza di consentire la realizzazione di impianti finalizzati alla limitazione degli inquinamenti ambientali;

Con votazione palese unanime resa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1 - Definire come segue "le opere di ordinaria manutenzione" consentite in base al vigente reg. edilizio con p.d.f., nelle zone speciali "V" del territorio comunale:
 - a) interventi edilizi necessari per esigenze di manutenzione dei cicli produttivi esistenti,
 - b) interventi edilizi strettamente necessari per l'installazione di nuovi impianti o apparecchiature ecologiche idonee ad eliminare o a limitare gli inquinamenti atmosferici, acustici o di altro genere del ciclo produttivo;
 - c) interventi edilizi strettamente necessari per sostituire agli impianti tecnologici esistenti del ciclo produttivo, nuovi impianti idonei a produrre una sostanziale riduzione degli inquinamenti atmosferici, acustici o di altro genere;
- 2 - In ogni caso tali interventi non potranno comportare apprezzabili modificazioni delle caratteristiche di altezza, sagoma e volumi degli edifici esistenti.

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5
del 18.2.75
Il Segretario [Signature] Il Sindaco [Signature]

Approvato dalla C.P.C. con nota n. 8492
del 6.3.75
Il Segretario [Signature] Il Sindaco [Signature]

Approvato dalla Piùto Commissione Regionale con decreto deliberato
n. 13565
del 1.4.75
Il Segretario [Signature] Il Sindaco [Signature]

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cavaria
dal 12.5.75 al 27.5.75
Il Segretario [Signature] Il Sindaco [Signature]

In vigore esecutivo dal giorno 28.5.75
Il Segretario [Signature] Il Sindaco [Signature]

Per copia conforme all'originale
Cavaria con Premezzo 30.3.77
Il Segretario [Signature] Com. le
[Signature]
Per copia conforme all'originale
Cavaria con Premezzo [Signature]
[Signature]



[Signature]
IL SINDACO
Colombo Antonio
[Signature]